Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per la sicurezza e la difesa
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

2024/0061(COD)

31.3.2025

EMENDAMENTI
61 - 305

Progetto di relazione
Raphaël Glucksmann, François-Xavier Bellamy
(PE771.828v01-00)

Istituzione del programma per l'industria europea della difesa e di un quadro di misure per garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa ("EDIP")

Proposta di regolamento
(COM(2024)0150 – C9-0056/2024 – 2024/0061(COD))

Emendamento 61
Petra Steger

Proposta di regolamento
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge [la proposta della Commissione].

Or. en

Motivazione

Il programma volto alla creazione di un'industria europea della difesa costituisce un'ingerenza nei diritti di sovranità nazionale e mina la ripartizione delle competenze tra l'UE e gli Stati membri. Mette a repentaglio l'immagine propria dell'UE quale progetto di pace promuovendo una spirale di armamenti. Sussiste inoltre il rischio che la Commissione europea usurpi le competenze in materia di politica di sicurezza e di difesa, senza un sufficiente controllo parlamentare.

Emendamento 62
Marion Maréchal, Stephen Nikola Bartulica, Ondřej Krutílek, Alexandr Vondra, Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento
Visto -1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, l'articolo 5, paragrafi 1 e 2, l'articolo 42, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 45,

Or. fr

Motivazione

Les quatre bases juridiques sur lesquelles la Commission s'appuie pour sa proposition de règlement relèvent d'une logique exclusivement communautaire alors que les politiques relatives aux industries de défense, par définition, comportent des enjeux de sécurité et de défense qui sont de la compétence des Etats membres. Les articles 4, 5, 42 et 45 du traité sur l'Union européenne (TUE) rappellent, sans ambiguïté aucune, que la politique de défense est

une compétence nationale. A ce titre, toute action commune des Etats membres de l'Union dans ce domaine s'exerce dans un cadre intergouvernemental et non communautaire. L'article 4 du TUE stipule notamment que "la sécurité nationale reste de la seule responsabilité de chaque Etat membre" et l'article 5 du TUE précise qu'en vertu du principe d'attribution, "toute compétence non attribuée à l'Union dans les traités appartient aux États membres", tandis que les articles 42 et 45 du TUE rappellent les attributions et les missions dévolues à l'Agence de défense européenne sous l'autorité du Conseil et non de la Commission.

Emendamento 63
Marion Maréchal, Stephen Nikola Bartulica, Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento
Visto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare ***l'articolo 114, paragrafo 1,***l'articolo 173, paragrafo 3, l'articolo 212, paragrafo 2, ***e*** l'articolo 322, paragrafo 1,	visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 173, paragrafo 3, l'articolo 212, paragrafo 2, l'articolo 322, paragrafo 1, ***e l'articolo 346, paragrafi 1 e 2,***

Or. fr

Motivazione

Le recours à l'article 114, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) avait été contesté par plusieurs Etats membres lors des consultations menées par la Commission sur la stratégie industrielle de défense européenne (EDIS). Servant de base juridique à l'instauration d'un marché européen des équipements de défense, il entre en contradiction avec l'article 346 du TFUE qui, d'une part, stipule qu' "aucun État membre n'est tenu de fournir des renseignements dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité," et qui, d'autre part, permet à tout État membre de "prendre les mesures qu'il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre".

Emendamento 64
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Visto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 42, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 45,

Or. en

Emendamento 65
Michael von der Schulenburg

Proposta di regolamento
Visto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 41, paragrafo 2,

Or. en

Emendamento 66
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Considerando -1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-1) A norma dell'articolo 41, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, le spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa non sono a carico del bilancio dell'Unione.

Or. en

Emendamento 67
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) La competenza esclusiva in materia di politica estera, di sicurezza e di difesa spetta agli Stati membri a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, TUE. Il Libro bianco sulla prontezza alla difesa europea afferma inoltre che "agli Stati membri spetterà sempre la competenza delle proprie truppe, dalla dottrina al dispiegamento, e della definizione del fabbisogno delle loro forze armate. Inoltre, l'UE agirà sempre in modo da non pregiudicare il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri e tenendo conto degli interessi di sicurezza e di difesa di tutti gli Stati membri".

Or. en

Emendamento 68
Özlem Demirel

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) Il programma per l'industria europea della difesa (EDIP) spinge ulteriormente l'UE verso un'economia di guerra, offre un'esenzione dall'IVA per numerosi prodotti di armamento e contribuisce all'ulteriore militarizzazione dell'UE e all'istituzione di un'unione militare. L'EDIP ha l'obiettivo primario di rafforzare le capacità militari dell'Unione europea e viola pertanto il diritto fondamentale dell'UE, in quanto l'articolo 41, paragrafo 2, TUE esclude che "le spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa" siano a carico del bilancio dell'Unione.

Or. en

Emendamento 69
Michael von der Schulenburg

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) L'Unione europea si è promossa tradizionalmente come "progetto di pace", in linea con una tradizione che risale agli inizi dell'integrazione europea con la Comunità europea del carbone e dell'acciaio negli anni '50.

Or. en

Emendamento 70
Michael von der Schulenburg

Proposta di regolamento
Considerando 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 quater) Negli ultimi anni le istituzioni europee, in particolare la Commissione europea e il Parlamento europeo, si sono completamente allontanate dalla promozione della pace e della diplomazia, spostandosi verso un militarismo sconsiderato, automatico e profondamente dannoso.

Or. en

Emendamento 71
Michael von der Schulenburg

Proposta di regolamento
Considerando 1 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 sexies) L'incapacità sia a livello dell'UE che degli Stati membri di

promuovere e far progredire la diplomazia quale via d'uscita dal conflitto ha contribuito in larghissima misura alla distruzione dell'Ucraina e alla sofferenza della sua popolazione, oltre ad avere avuto conseguenze catastrofiche per le persone e le economie di tutta l'UE, nonché per la percezione globale dell'Unione europea e della sua capacità di esercitare un potere di persuasione credibile.

Or. en

Emendamento 72
Michael von der Schulenburg

Proposta di regolamento
Considerando 1 octies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 octies) Insistere sul militarismo al momento attuale non servirà a porre rimedio ai problemi che l'Europa deve affrontare, che possono essere risolti solo attraverso una paziente diplomazia e, internamente, una profonda riflessione a tutti i livelli della politica in merito alla via che l'Europa deve seguire, accompagnata da un'azione urgente.

Or. en

Emendamento 73
Michael von der Schulenburg

Proposta di regolamento
Considerando 1 decies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 decies) Insistere sul militarismo al momento attuale renderà l'Europa meno sicura e più fragile sia sotto il profilo politico che sotto quello economico, portando

potenzialmente all'instabilità interna ed esterna.

Or. en

Emendamento 74
Michael von der Schulenburg

Proposta di regolamento
Considerando 1 duodecies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 duodecies) In quest'otica il programma per l'industria europea della difesa comporta costi inutili ed è al contempo pericoloso e dovrebbe essere respinto tout court dal Parlamento europeo.

Or. en

Emendamento 75
Hans Neuhoff

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Il deterioramento a lungo termine dei livelli di minaccia regionale e mondiale richiede un cambiamento radicale della portata e della velocità con cui la base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) è in grado di sviluppare e produrre l'intera gamma di capacità militari. Il ritorno della guerra ad alta intensità e del conflitto territoriale in Europa ha un impatto negativo sulla sicurezza dell'Unione e degli Stati membri e richiede un aumento significativo della capacità degli Stati membri di rafforzare le proprie capacità di difesa.	(2) Il deterioramento a lungo termine dei livelli di minaccia regionale e mondiale richiede un cambiamento radicale della portata e della velocità con cui la base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) è in grado di sviluppare e produrre l'intera gamma di capacità militari. Il ritorno della guerra ad alta intensità e del conflitto territoriale in Europa ha un impatto negativo sulla sicurezza dell'Unione e degli Stati membri e richiede un aumento significativo della capacità degli Stati membri di rafforzare le proprie capacità di difesa. ***Il deterioramento del contesto di sicurezza, comprese le minacce ibride e asimmetriche, richiede una valutazione ampia e obiettiva***

dei rischi per l'Unione e i suoi Stati membri.

Or. en

Motivazione

L'emendamento apporta sfumature e realismo al contesto strategico, in linea con le valutazioni della NATO, e previene la politica basata sulla speculazione.

Emendamento 76
Giorgio Gori, Dario Nardella, Nicola Zingaretti, Marco Tarquinio, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Il deterioramento a lungo termine dei livelli di minaccia regionale e mondiale richiede un cambiamento radicale della portata e della velocità con cui la base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) è in grado di sviluppare e produrre l'intera gamma di capacità militari. Il ritorno della guerra ad alta intensità e del conflitto territoriale in Europa ha un impatto negativo sulla sicurezza dell'Unione e degli Stati membri e richiede un aumento significativo della capacità degli Stati membri di rafforzare le proprie capacità di difesa.	(2) Il deterioramento a lungo termine dei livelli di minaccia regionale e mondiale richiede un cambiamento radicale della portata e della velocità con cui la base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) è in grado di sviluppare e produrre l'intera gamma di capacità militari. Il ritorno della guerra ad alta intensità e del conflitto territoriale in Europa ha un impatto negativo sulla sicurezza dell'Unione e degli Stati membri e richiede un aumento significativo della capacità degli Stati membri di rafforzare le proprie capacità di difesa ***e di adoperarsi ai fini del conseguimento di una difesa europea comune e integrata***.

Or. en

Emendamento 77
Pekka Toveri, Niels Flemming Hansen, Tomas Tobé, Alice Teodorescu Måwe, Aura Salla, Mika Aaltola

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Il deterioramento a lungo termine	(2) Il deterioramento a lungo termine dei

dei livelli di minaccia regionale e mondiale richiede un cambiamento radicale della portata e della velocità con cui la base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) è in grado di sviluppare e produrre l'intera gamma di capacità militari. Il ritorno della guerra ad alta intensità e del conflitto territoriale in Europa ha un impatto negativo sulla sicurezza dell'Unione e degli Stati membri e richiede un aumento significativo della capacità degli Stati membri di rafforzare le proprie capacità di difesa.	livelli di minaccia regionale e mondiale richiede un cambiamento radicale della portata e della velocità con cui la base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) è in grado di sviluppare e produrre l'intera gamma di capacità militari ***e di eliminarne le dipendenze critiche da paesi autoritari***. Il ritorno della guerra ad alta intensità e del conflitto territoriale in Europa ha un impatto negativo sulla sicurezza dell'Unione e degli Stati membri e richiede un aumento significativo della capacità degli Stati membri di rafforzare le proprie capacità di difesa.

Or. en

Emendamento 78
Radan Kanev

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Il deterioramento a lungo termine dei livelli di minaccia regionale e mondiale richiede un cambiamento radicale della portata e della velocità con cui la base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) è in grado di sviluppare e produrre l'intera gamma di capacità militari. Il ritorno della guerra ad alta intensità e del conflitto territoriale in Europa ha un impatto negativo sulla sicurezza dell'Unione e degli Stati membri e richiede un aumento significativo della capacità degli Stati membri di rafforzare le ***proprie*** capacità di difesa.	(2) Il deterioramento a lungo termine dei livelli di minaccia regionale e mondiale richiede un cambiamento radicale della portata e della velocità con cui la base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) è in grado di sviluppare e produrre l'intera gamma di capacità militari. Il ritorno della guerra ad alta intensità e del conflitto territoriale in Europa ha un impatto negativo sulla sicurezza dell'Unione e degli Stati membri e richiede un aumento significativo della capacità degli Stati membri di rafforzare le ***loro*** capacità di difesa ***comuni***.

Or. en

Emendamento 79
Adam Bielan
a nome del gruppo ECR

Rihards Kols, Michał Dworczyk, Daniel Obajtek, Alexandr Vondra, Ondřej Krutílek, Claudiu-Richard Târziu, Şerban Dimitrie Sturdza, Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) Lo sviluppo delle capacità di produzione nel settore della difesa in tutta l'Unione europea è essenziale per rafforzare l'autonomia strategica aperta, la resilienza e la capacità dell'Unione di rispondere collettivamente alle sfide in materia di sicurezza. Un approccio geograficamente equilibrato garantisce che tutti gli Stati membri contribuiscano a una solida base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) e ne traggano vantaggio. Occorre prestare particolare attenzione agli Stati membri confinanti con gli Stati aggressori (come la Russia e la Bielorussia) o con zone di guerra attiva, in quanto si trovano in prima linea in relazione ai potenziali effetti di ricaduta e svolgono un ruolo fondamentale nella rapida attuazione e nel sostegno logistico delle operazioni di difesa. Un sostegno mirato a tali paesi non solo risponde alle esigenze urgenti in termini di capacità, ma rafforza anche la coesione e la solidarietà all'interno dell'Unione, contribuendo a salvaguardare le frontiere esterne dell'UE e a mantenere la stabilità regionale.

Or. en

Emendamento 80
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) In tale contesto, l'Unione europea

deve adottare un approccio globale in materia di difesa e sicurezza, il che significa garantire la sicurezza militare, ma anche agire per conseguire la sovranità energetica e alimentare e garantire che gli obiettivi di sicurezza e difesa non compromettano altre priorità di investimento dell'Unione, legate in particolare ai cambiamenti climatici, al degrado ambientale e alla perdita di biodiversità, né mettano a repentaglio il modello sociale europeo e la protezione dei valori europei comuni.

Or. en

Emendamento 81
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) Anni di guerra ad alta intensità nel nostro continente hanno avuto un impatto significativo sulla base industriale europea e sul benessere dei cittadini europei. Gli elevati prezzi dell'energia e le preoccupazioni in tema di sicurezza, tra gli altri fattori, scoraggiano l'industria dall'investire in Europa, rischiando l'ulteriore deindustrializzazione dell'Europa.

Or. en

Emendamento 82
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) Tale deterioramento dei livelli di minaccia include l'aumento delle minacce

ibride alle frontiere esterne dell'Unione europea, in particolare alle frontiere meridionali e orientali, che richiedono un nuovo approccio alla sicurezza tecnologica, specialmente nel settore navale.

Or. en

Emendamento 83
Adam Bielan, Elena Donazzan
a nome del gruppo ECR
Rihards Kols, Michał Dworczyk, Daniel Obajtek, Alexandr Vondra, Ondřej Krutílek, Claudiu-Richard Târziu, Şerban Dimitrie Sturdza, Reinis Pozņaks, Alberico Gambino, Cristian Terheş, Carlo Ciccioli

Proposta di regolamento
Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 ter) Allo stesso tempo, gli sforzi volti a rafforzare le capacità di difesa degli Stati membri dovrebbero proseguire nel pieno rispetto del ruolo indispensabile della NATO, riconoscendo che l'Alleanza rimane la pietra angolare della difesa collettiva nell'area euro-atlantica e continua a svolgere un ruolo centrale nel garantire la sicurezza e la difesa dell'Unione europea. Tali sforzi devono essere concepiti in modo da integrare e rafforzare le strutture e le capacità della NATO, aumentando così la coerenza globale, l'interoperabilità e l'unità transatlantica di fronte all'evolversi delle minacce alla sicurezza. Qualsiasi tentativo di indebolire tale cooperazione o di sminuire l'importanza della NATO rischia di minare l'unità e la forza che sono alla base dell'architettura di sicurezza dell'Europa. Gli sforzi volti a duplicare le funzioni fondamentali della NATO o a creare strutture parallele possono portare a frammentazione, inefficienze e diluizione delle risorse. Le iniziative dell'UE in materia di sicurezza e difesa dovrebbero invece essere complementari, rafforzando il ruolo essenziale della NATO e contribuendo a

un'alleanza transatlantica più coerente, capace e resiliente.

Or. en

Emendamento 84
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 ter) Le recenti dichiarazioni dei membri dell'amministrazione statunitense nei confronti dell'Unione europea o del Canada, accompagnate dalla forte pressione esercitata sull'Ucraina dalla leadership statunitense, riflettono un cambiamento nella politica estera degli Stati Uniti. È sempre più evidente che l'Europa non può più contare sugli Stati Uniti quale alleato affidabile e garante della sicurezza e deve pertanto rafforzare la propria sicurezza e difesa per agire in piena autonomia ed essere in grado di aiutare l'Ucraina a difendersi.

Or. en

Emendamento 85
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Il 14 e 15 dicembre 2023 il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni, dopo aver esaminato i lavori svolti per dare attuazione alla dichiarazione di Versailles e alla bussola strategica per la sicurezza e la difesa, ha sottolineato che occorre fare di più per conseguire gli obiettivi dell'Unione	(3) Il 14 e 15 dicembre 2023 il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni, dopo aver esaminato i lavori svolti per dare attuazione alla dichiarazione di Versailles e alla bussola strategica per la sicurezza e la difesa, ha sottolineato che occorre fare di più per conseguire gli obiettivi dell'Unione di

di ***aumentare*** la prontezza alla difesa. Per conseguire tale prontezza e difendere l'Unione, un'industria della difesa forte rappresenta un prerequisito, al fine di rendere l'industria europea della difesa più resiliente, innovativa e competitiva.	***conseguire*** la prontezza alla difesa ***entro il 2030***. Per conseguire tale prontezza e difendere l'Unione, un'industria della difesa forte***, capace e geograficamente diversificata*** rappresenta un prerequisito, al fine di rendere l'industria europea della difesa più resiliente, innovativa e competitiva.

Or. en

Emendamento 86
Şerban Dimitrie Sturdza, Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) La Repubblica di Moldova ("la Moldova") è in prima linea di fronte alle gravi minacce contro la sua integrità territoriale, il suo ordine costituzionale e la sua democrazia, rimanendo particolarmente vulnerabile a causa della sua vicinanza geografica a una zona di guerra, della fragilità economica e di conflitti congelati irrisolti.

Or. en

Emendamento 87
Christophe Gomart, Željana Zovko, Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) L'EDIRPA e l'ASAP sono stati concepiti come programmi a breve termine di risposta di emergenza, entrambi con scadenza nel 2025 (30 giugno 2025 per l'ASAP e 31 dicembre 2025 per l'EDIRPA). Il programma dovrebbe basarsi sui risultati dell'EDIRPA e dell'ASAP ***ed***	(5) L'EDIRPA e l'ASAP sono stati concepiti come programmi a breve termine di risposta di emergenza, entrambi con scadenza nel 2025 (30 giugno 2025 per l'ASAP e 31 dicembre 2025 per l'EDIRPA). Il programma dovrebbe basarsi sui risultati dell'EDIRPA e dell'ASAP ***e***

estenderne la logica fino al 2027, fornendo sostegno finanziario per il rafforzamento dell'EDTIB, in modo prevedibile, continuativo e tempestivo sulla base di un approccio integrato. Alla luce dell'attuale situazione della sicurezza, appare necessario estendere il sostegno dell'Unione a una gamma più ampia di materiali di difesa, compresi i materiali di consumo, come i sistemi senza equipaggio, che svolgono un ruolo decisivo nello scenario bellico in Ucraina.	***superare le ambizioni dei loro obiettivi iniziali*** fino al 2027, fornendo sostegno finanziario per il rafforzamento dell'EDTIB, in modo prevedibile, continuativo e tempestivo sulla base di un approccio integrato. Alla luce dell'attuale situazione della sicurezza, appare necessario estendere il sostegno dell'Unione a una gamma più ampia di materiali di difesa, compresi i materiali di consumo, come i sistemi senza equipaggio, che svolgono un ruolo decisivo nello scenario bellico in Ucraina.

Or. fr

Emendamento 88
Nathalie Loiseau, Ivars Ijabs, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Bart Groothuis, Marjan Šarec, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Lucia Yar, Michał Kobosko, Engin Eroglu, Sophie Wilmès

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) I progetti europei di interesse comune in materia di difesa dovrebbero essere progetti industriali più ampi volti a fornire prodotti per la difesa al fine di affrontare gli ambiti d'intervento prioritari a livello dell'UE per quanto riguarda le capacità, tenendo conto degli insegnamenti tratti dalla guerra in Ucraina, conformemente al lavoro già svolto nel quadro dell'Agenzia europea per la difesa e in piena coerenza con la NATO: difesa aerea e missilistica; sistemi di artiglieria, comprese capacità di attacco in profondità di precisione; missili e munizioni; droni e sistemi antidrone; abilitanti strategici, anche in relazione alla protezione dello spazio e delle infrastrutture critiche; mobilità militare; questioni cibernetiche; intelligenza artificiale e guerra elettronica.

Or. en

Emendamento 89
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) In considerazione della rapida evoluzione della situazione geopolitica, si percepisce un senso di urgenza nel promuovere la cooperazione, l'integrazione e il consolidamento dell'EDTIB, al fine di garantire l'efficacia della spesa pubblica e l'efficacia operativa con interoperabilità e intercambiabilità maggiori tra i principali prodotti per la difesa, accelerata dagli Stati membri che agiscono in modo risoluto in cooperazione per l'interesse superiore dell'Unione.

Or. en

Emendamento 90
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) Qualsiasi finanziamento consentito dal presente programma dovrebbe essere soggetto a rigide condizionalità sociali e ambientali e a rigorosi principi etici.

Or. en

Emendamento 91
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 ter) Alla crescente importanza dell'Unione europea in materia di difesa dovrebbe corrispondere un livello adeguato di vigilanza e controllo democratici al fine di garantire un'assegnazione responsabile dei fondi e il sostegno da parte dei cittadini dell'Unione. Di conseguenza, il presente regolamento dovrebbe consentire un adeguato livello di controllo parlamentare da parte del Parlamento europeo e, se del caso, dei parlamenti nazionali, in particolare al fine di garantire il rispetto dei valori e delle norme europei, il controllo di bilancio e il dovuto rispetto dei diritti fondamentali.

Or. en

Emendamento 92
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 quater) Al fine di inviare un segnale a lungo termine all'EDTIB e al mercato è opportuno istituire un quadro per il monitoraggio e la valutazione degli elementi chiave per la resilienza e la competitività dell'industria della difesa, compresi obiettivi da raggiungere entro il 2035. Tali elementi chiave sono in particolare la quota di appalti comuni di prodotti per la difesa, la percentuale di contenuto dell'UE nei prodotti per la difesa acquisiti dagli Stati membri, la prontezza tecnologica delle capacità di difesa dell'UE rispetto al resto del mondo, il livello di consolidamento e di integrazione del mercato dei prodotti per la difesa e la resilienza ai cambiamenti climatici dei

prodotti per la difesa chiave dell'UE. Inoltre, tale quadro dovrebbe includere il coordinamento del controllo delle esportazioni di prodotti per la difesa, che riveste un ruolo cruciale ai fini del rafforzamento del mercato unico dei prodotti per la difesa.

Or. en

Emendamento 93
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Considerando 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 quater) Qualsiasi finanziamento consentito dal presente programma dovrebbe rispettare rigorosamente la pertinente normativa nazionale, dell'Unione e internazionale, tra cui la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e relativi protocolli aggiuntivi, il principio di precauzione e il diritto umanitario internazionale.

Or. en

Emendamento 94
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 5 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 quinquies) L'Unione dovrebbe sostenere in particolare lo sviluppo dell'EDTIB al fine di affrontare le carenze più strategiche in termini di capacità di difesa nei sette settori

prioritari delineati nel Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030, pubblicato il 19 marzo 2025, vale a dire difesa aerea e missilistica, sistemi di artiglieria, munizioni e missili, droni e sistemi antidrone, mobilità militare, IA, informatica quantistica, guerra cibernetica e guerra elettronica, abilitanti strategici e protezione delle infrastrutture critiche.

Or. en

Emendamento 95
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Considerando 5 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 quinquies) Qualsiasi finanziamento consentito dal presente programma, se contribuisce alla ricerca e allo sviluppo, dovrebbe produrre una titolarità pubblica proporzionata dei diritti di proprietà intellettuale.

Or. en

Emendamento 96
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Il Consiglio europeo del 23 giugno 2022 ha deciso di concedere lo status di paese candidato all'Ucraina, che ha espresso una forte volontà di collegare la ricostruzione alle riforme nel suo percorso europeo. Nel dicembre 2023 i leader dell'UE hanno deciso di avviare negoziati di adesione con l'Ucraina.	(6) Il Consiglio europeo del 23 giugno 2022 ha deciso di concedere lo status di paese candidato all'Ucraina, che ha espresso una forte volontà di collegare la ricostruzione alle riforme nel suo percorso europeo. Nel dicembre 2023 i leader dell'UE hanno deciso di avviare negoziati

Il 15 dicembre 2023 il Consiglio europeo ha dichiarato che l'Unione e gli Stati membri restano determinati a contribuire, a lungo termine e insieme ai partner, agli impegni in materia di sicurezza a favore dell'Ucraina, che aiuteranno il paese a difendersi, a resistere agli sforzi di destabilizzazione e a scoraggiare atti di aggressione nel futuro. ***Il forte sostegno all'Ucraina è una priorità fondamentale per l'Unione e una risposta adeguata al forte impegno politico dell'Unione a sostenere l'Ucraina per tutto il tempo necessario.***	di adesione con l'Ucraina. Il 15 dicembre 2023 il Consiglio europeo ha dichiarato che l'Unione e gli Stati membri restano determinati a contribuire, a lungo termine e insieme ai partner, agli impegni in materia di sicurezza a favore dell'Ucraina, che aiuteranno il paese a difendersi, a resistere agli sforzi di destabilizzazione e a scoraggiare atti di aggressione nel futuro.

Or. ro

Emendamento 97
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) Il 19 marzo 2025 la Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza hanno presentato il "Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030" che inquadra il piano "ReArm Europe", motivando la necessità di un'intensificazione straordinaria e rara degli investimenti europei nel settore della difesa. Definisce le misure necessarie per ricostruire la difesa europea, sostenere l'Ucraina, colmare le carenze critiche in termini di capacità e creare una base industriale della difesa forte e competitiva. È pertanto opportuno che il Libro bianco, in relazione alle priorità in materia di capacità individuate nell'analisi delle carenze di investimenti nel settore della difesa e nel piano di sviluppo delle capacità, costituisca la base per le azioni previste dal presente regolamento e ne guidi l'attuazione.

Or. en

Emendamento 98
Tobias Cremer

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) I danni causati dalla guerra di aggressione della Russia all'economia, alla società e alle infrastrutture ucraine, e in particolare i danni causati alla base industriale e tecnologica di difesa dell'Ucraina (DTIB ucraina) richiedono un sostegno globale per ricostruire quest'ultima. Ciò è essenziale per garantire allo Stato ucraino la capacità di mantenere le sue funzioni essenziali e consentire la rapida ripresa, ricostruzione e modernizzazione del paese e promuoverne l'integrazione nel mercato europeo dei materiali di difesa. Una DTIB ucraina forte è essenziale per la sicurezza a lungo termine dell'Ucraina e per la sua ricostruzione.	(7) I danni causati dalla guerra di aggressione della Russia all'economia, alla società e alle infrastrutture ucraine, e in particolare i danni causati alla base industriale e tecnologica di difesa dell'Ucraina (DTIB ucraina) richiedono un sostegno globale per ricostruire quest'ultima. Ciò è essenziale per garantire allo Stato ucraino la capacità di mantenere le sue funzioni essenziali e consentire la rapida ripresa, ricostruzione e modernizzazione del paese e promuoverne l'integrazione nel mercato europeo dei materiali di difesa. Una DTIB ucraina forte è essenziale per la sicurezza a lungo termine dell'Ucraina e per la sua ricostruzione. ***Fornendo da oltre tre anni capacità critiche per sostenere la difesa dell'Ucraina contro la guerra di aggressione della Russia, la DTIB ucraina si è già dimostrata estremamente innovativa e resiliente. Secondo il ministero della Difesa ucraino, le sue capacità di produzione sono al momento notevolmente sottoutilizzate. Tale strumento incentiva pertanto gli Stati membri a cercare una cooperazione attiva con la DTIB ucraina non solo per intensificare il sostegno all'Ucraina, bensì anche per cooperare nella pianificazione della difesa per il futuro congiunto.***

Or. en

Emendamento 99
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) I danni causati dalla guerra di aggressione della Russia all'economia, alla società e alle infrastrutture ucraine, e in particolare i danni causati alla base industriale e tecnologica di difesa dell'Ucraina (DTIB ucraina) richiedono un sostegno globale per ***ricostruire quest'ultima***. Ciò è essenziale per garantire allo Stato ucraino la capacità di mantenere le sue funzioni essenziali e consentire la rapida ripresa, ricostruzione e modernizzazione del paese ***e promuoverne l'integrazione nel mercato europeo dei materiali di difesa***. ***Una DTIB ucraina forte è essenziale per la sicurezza a lungo termine dell'Ucraina e per la sua ricostruzione***.	(7) I danni causati dalla guerra di aggressione della Russia all'economia, alla società e alle infrastrutture ucraine, e in particolare i danni causati alla base industriale e tecnologica di difesa dell'Ucraina (DTIB ucraina) richiedono un sostegno globale per ***la ricostruzione***. Ciò è essenziale per garantire allo Stato ucraino la capacità di mantenere le sue funzioni essenziali e consentire la rapida ripresa, ricostruzione e modernizzazione del paese.

Or. ro

Emendamento 100
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) I danni causati dalla guerra di aggressione della Russia all'economia, alla società e alle infrastrutture ucraine, e in particolare i danni causati alla base industriale e tecnologica di difesa dell'Ucraina (DTIB ucraina) richiedono un sostegno globale per ricostruire quest'ultima. Ciò è essenziale per garantire allo Stato ucraino la capacità di mantenere le sue funzioni essenziali e consentire la rapida ripresa, ricostruzione e modernizzazione del paese e promuoverne l'integrazione nel mercato europeo dei materiali di difesa. Una DTIB ucraina forte è essenziale per la sicurezza a lungo	(7) I danni causati dalla guerra di aggressione della Russia all'economia, alla società e alle infrastrutture ucraine, e in particolare i danni causati alla base industriale e tecnologica di difesa dell'Ucraina (DTIB ucraina) richiedono un sostegno globale per ricostruire quest'ultima. Ciò è essenziale per garantire allo Stato ucraino la capacità di mantenere le sue funzioni essenziali e consentire la rapida ripresa, ricostruzione e modernizzazione del paese e promuoverne l'integrazione nel mercato europeo dei materiali di difesa. Una DTIB ucraina forte è essenziale per la sicurezza a lungo

termine dell'Ucraina e per la sua ricostruzione.	termine dell'Ucraina e per la sua ricostruzione. ***Allo stesso tempo, la guerra di aggressione della Russia ha costretto la DTIB ucraina a innovare e sviluppare rapidamente nuove capacità e modalità di difesa del proprio territorio che potrebbero essere estremamente preziose per aumentare le capacità dell'EDTIB.***

Or. en

Emendamento 101
Adam Bielan, Elena Donazzan
a nome del gruppo ECR
Rihards Kols, Michał Dworczyk, Daniel Obajtek, Alexandr Vondra, Ondřej Krutílek, Reinis Pozņaks, Alberico Gambino, Cristian Terheş, Carlo Ciccioli

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) I danni causati dalla guerra di aggressione della Russia all'economia, alla società e alle infrastrutture ucraine, e in particolare i danni causati alla base industriale e tecnologica di difesa dell'Ucraina (DTIB ucraina) richiedono un sostegno globale per ricostruire quest'ultima. Ciò è essenziale per garantire allo Stato ucraino la capacità di mantenere le sue funzioni essenziali e consentire la rapida ripresa, ricostruzione e modernizzazione del paese e promuoverne l'integrazione nel mercato europeo dei materiali di difesa. Una DTIB ucraina forte è essenziale per la sicurezza a lungo termine dell'Ucraina e per la sua ricostruzione.	(7) I danni causati dalla guerra di aggressione della Russia all'economia, alla società e alle infrastrutture ucraine, e in particolare i danni causati alla base industriale e tecnologica di difesa dell'Ucraina (DTIB ucraina) richiedono un sostegno globale per ricostruire quest'ultima. Ciò è essenziale per garantire allo Stato ucraino la capacità di mantenere le sue funzioni essenziali e consentire la rapida ripresa, ricostruzione e modernizzazione del paese e promuoverne l'integrazione nel mercato europeo dei materiali di difesa ***e l'adeguamento del contesto di difesa ucraino in modo da soddisfare le norme NATO***. Una DTIB ucraina forte è essenziale per la sicurezza a lungo termine dell'Ucraina e per la sua ricostruzione.

Or. en

Emendamento 102

Michael Gahler

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) I danni causati dalla guerra di aggressione della Russia all'economia, alla società e alle infrastrutture ucraine, e in particolare i danni causati alla base industriale e tecnologica di difesa dell'Ucraina (DTIB ucraina) richiedono un sostegno globale per ricostruire quest'ultima. Ciò è essenziale per garantire allo Stato ucraino la capacità di mantenere le sue funzioni essenziali e consentire la rapida ripresa, ricostruzione e modernizzazione del paese e promuoverne l'integrazione nel mercato europeo dei materiali di difesa. Una DTIB ucraina forte è essenziale per la sicurezza a lungo termine dell'Ucraina e per la sua ricostruzione.	(7) I danni causati dalla guerra di aggressione della Russia all'economia, alla società e alle infrastrutture ucraine, e in particolare i danni causati alla base industriale e tecnologica di difesa dell'Ucraina (DTIB ucraina) richiedono un sostegno globale***, tra l'altro,*** per ricostruire quest'ultima. Ciò è essenziale per garantire allo Stato ucraino la capacità di ***difendere la sua integrità territoriale e la sua sovranità,*** mantenere le sue funzioni essenziali e consentire la rapida ripresa, ricostruzione e modernizzazione del paese e promuoverne l'integrazione nel mercato europeo dei materiali di difesa. Una DTIB ucraina forte è essenziale per la sicurezza a lungo termine dell'Ucraina e per la sua ricostruzione.

Or. en

Emendamento 103
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Al riguardo, dovrebbero essere finanziate azioni a sostegno del rafforzamento della base industriale e tecnologica di difesa ucraina. Tale sostegno è complementare a quello fornito nell'ambito dello strumento per l'Ucraina e al sostegno militare offerto all'Ucraina nell'ambito dello strumento europeo per la pace e attraverso l'assistenza bilaterale degli Stati membri.	***soppresso***

Or. ro

Emendamento 104
András Gyürk, György Hölvényi

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Al riguardo, dovrebbero essere finanziate azioni a sostegno del rafforzamento della base industriale e tecnologica di difesa ucraina. Tale sostegno è complementare a quello fornito nell'ambito dello strumento per l'Ucraina e al sostegno militare offerto all'Ucraina nell'ambito dello strumento europeo per la pace e attraverso l'assistenza bilaterale degli Stati membri.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 105
Roberto Vannacci

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Al riguardo, dovrebbero essere finanziate azioni a sostegno del rafforzamento della base industriale e tecnologica di difesa ucraina. Tale sostegno è complementare a quello fornito nell'ambito dello strumento per l'Ucraina e al sostegno militare offerto all'Ucraina nell'ambito dello strumento europeo per la pace e attraverso l'assistenza bilaterale degli Stati membri.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 106
Radan Kanev

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Al riguardo, dovrebbero essere finanziate azioni a sostegno del rafforzamento della base industriale e tecnologica di difesa ucraina. Tale sostegno è complementare a quello fornito nell'ambito dello strumento per l'Ucraina e al sostegno militare offerto all'Ucraina nell'ambito dello strumento europeo per la pace e attraverso l'assistenza bilaterale degli Stati membri.	(8) Al riguardo, dovrebbero essere finanziate azioni a sostegno del rafforzamento della base industriale e tecnologica di difesa ucraina. Tale sostegno è complementare a quello fornito nell'ambito dello strumento per l'Ucraina e al sostegno militare offerto all'Ucraina nell'ambito dello strumento europeo per la pace e attraverso l'assistenza bilaterale degli Stati membri. ***Gli Stati membri la cui base industriale e tecnologica di difesa (DTIB) è fortemente coinvolta nella produzione di munizioni e nella riparazione di attrezzature e munizioni militari ucraine dovrebbero poter avviare progetti militari e di difesa comuni per la realizzazione di appalti congiunti con la DTIB ucraina.***

Or. en

Emendamento 107
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Al riguardo, dovrebbero essere finanziate azioni a sostegno del rafforzamento della base industriale e tecnologica di difesa ucraina. Tale sostegno è complementare a quello fornito nell'ambito dello strumento per l'Ucraina e al sostegno militare offerto all'Ucraina nell'ambito dello strumento europeo per la pace e attraverso l'assistenza bilaterale degli Stati membri.	(8) Al riguardo, dovrebbero essere finanziate azioni a sostegno del rafforzamento della base industriale e tecnologica di difesa ucraina***, senza pregiudicare i progetti degli Stati membri e i settori che sono stati e continuano a essere finanziati attraverso il bilancio dell'Unione***. Tale sostegno è complementare a quello fornito nell'ambito dello strumento per l'Ucraina e al sostegno

militare offerto all'Ucraina nell'ambito dello strumento europeo per la pace e attraverso l'assistenza bilaterale degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 108
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) ***Al riguardo,*** dovrebbero essere finanziate azioni a sostegno del rafforzamento della base industriale e tecnologica di difesa ucraina***. Tale*** sostegno è ***complementare a quello*** fornito nell'ambito dello strumento per l'Ucraina ***e al sostegno militare offerto all'Ucraina*** nell'ambito dello strumento europeo per la pace e attraverso l'assistenza bilaterale degli Stati membri.	(8) ***Non*** dovrebbero essere finanziate azioni a sostegno del rafforzamento della base industriale e tecnologica di difesa ucraina ***in quanto il*** sostegno è ***già*** fornito nell'ambito dello strumento per l'Ucraina***,*** nell'ambito dello strumento europeo per la pace e attraverso l'assistenza bilaterale degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 109
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Al riguardo, dovrebbero essere ***finanziate*** azioni a sostegno del rafforzamento della base industriale e tecnologica di difesa ucraina. Tale sostegno è complementare a quello fornito nell'ambito dello strumento per l'Ucraina e al sostegno militare offerto all'Ucraina nell'ambito dello strumento europeo per la pace e attraverso l'assistenza bilaterale	(8) Al riguardo, dovrebbero essere ***sostenute finanziariamente dall'Unione*** azioni a sostegno del rafforzamento della base industriale e tecnologica di difesa ucraina. Tale sostegno è complementare a quello fornito nell'ambito dello strumento per l'Ucraina e al sostegno militare offerto all'Ucraina nell'ambito dello strumento europeo per la pace e attraverso l'assistenza

degli Stati membri.

bilaterale degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 110
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) La Russia deve essere chiamata a rispondere pienamente e a pagare per gli ingenti danni causati dalla sua guerra di aggressione contro l'Ucraina, che costituisce una palese violazione della Carta delle Nazioni Unite. L'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero, in stretta cooperazione con altri partner internazionali, continuare ad adoperarsi per conseguire tale obiettivo, conformemente al diritto dell'Unione e internazionale, tenendo conto della grave violazione, da parte della Russia, del divieto di uso della forza sancito dall'articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite e dei principi della responsabilità degli Stati per atti internazionalmente illeciti, compreso l'obbligo di risarcire i danni valutabili finanziariamente. È importante, tra l'altro, che ***siano compiuti progressi, in coordinamento con i partner internazionali, sulle modalità con cui le entrate straordinarie detenute da entità private derivanti direttamente dai*** beni russi bloccati ***potrebbero essere destinate*** al sostegno dell'Ucraina, compresa la sua base industriale e tecnologica di difesa, coerentemente con gli obblighi contrattuali applicabili e in conformità del diritto dell'Unione e internazionale. ***Se il Consiglio, su proposta dell'alto rappresentante, dovesse adottare una decisione PESC a norma dell'articolo 29 TUE sul trasferimento all'Unione delle***	(9) La Russia deve essere chiamata a rispondere pienamente e a pagare per gli ingenti danni causati dalla sua guerra di aggressione contro l'Ucraina, che costituisce una palese violazione della Carta delle Nazioni Unite. L'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero, in stretta cooperazione con altri partner internazionali, continuare ad adoperarsi per conseguire tale obiettivo, conformemente al diritto dell'Unione e internazionale, tenendo conto della grave violazione, da parte della Russia, del divieto di uso della forza sancito dall'articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite e dei principi della responsabilità degli Stati per atti internazionalmente illeciti, compreso l'obbligo di risarcire i danni valutabili finanziariamente. È importante, tra l'altro, che ***i*** beni russi bloccati ***siano destinati interamente*** al sostegno ***diretto*** dell'Ucraina, compresa la sua base industriale e tecnologica di difesa, coerentemente con gli obblighi contrattuali applicabili e in conformità del diritto dell'Unione e internazionale.

disponibilità liquide straordinarie dei depositari centrali di titoli dovute alle entrate straordinarie e inattese derivanti dai beni sovrani russi bloccati, un sostegno supplementare potrebbe essere ricavato da queste entrate, in linea con gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione.

Or. en

Emendamento 111
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) La Russia deve essere chiamata a rispondere pienamente e a pagare per gli ingenti danni causati dalla sua guerra di aggressione contro l'Ucraina, che costituisce una palese violazione della Carta delle Nazioni Unite. L'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero, in stretta cooperazione con altri partner internazionali, continuare ad adoperarsi per conseguire tale obiettivo, conformemente al diritto dell'Unione e internazionale, tenendo conto della grave violazione, da parte della Russia, del divieto di uso della forza sancito dall'articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite e dei principi della responsabilità degli Stati per atti internazionalmente illeciti, compreso l'obbligo di risarcire i danni valutabili finanziariamente. È importante, tra l'altro, che siano compiuti progressi, in coordinamento con i partner internazionali, sulle modalità con cui le entrate straordinarie detenute da entità private derivanti direttamente dai beni russi bloccati potrebbero essere destinate al sostegno dell'Ucraina, compresa la sua base industriale e tecnologica di difesa, coerentemente con gli obblighi contrattuali	(9) La Russia deve essere chiamata a rispondere pienamente e a pagare per gli ingenti danni causati dalla sua guerra di aggressione contro l'Ucraina, che costituisce una palese violazione della Carta delle Nazioni Unite ***e dei suoi principi fondamentali***. L'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero, in stretta cooperazione con altri partner internazionali, continuare ad adoperarsi per conseguire tale obiettivo, conformemente al diritto dell'Unione e internazionale, tenendo conto della grave violazione, da parte della Russia, del divieto di uso della forza sancito dall'articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite e dei principi della responsabilità degli Stati per atti internazionalmente illeciti, compreso l'obbligo di risarcire i danni valutabili finanziariamente. È importante, tra l'altro, che siano compiuti progressi, in coordinamento con i partner internazionali, sulle modalità con cui le entrate straordinarie detenute da entità private derivanti direttamente dai beni russi bloccati potrebbero essere destinate al sostegno dell'Ucraina, compresa la sua base industriale e tecnologica di difesa,

applicabili e in conformità del diritto dell'Unione e internazionale. ***Se il Consiglio, su proposta dell'alto rappresentante, dovesse adottare una decisione PESC a norma dell'articolo 29 TUE sul trasferimento all'Unione delle disponibilità liquide straordinarie dei depositari centrali di titoli dovute alle entrate straordinarie e inattese derivanti dai beni sovrani russi bloccati, un sostegno supplementare potrebbe essere ricavato da queste entrate, in linea con gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione.***	coerentemente con gli obblighi contrattuali applicabili e in conformità del diritto dell'Unione e internazionale.
	Or. en

Emendamento 112
Petras Auštrevičius

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) La Russia deve essere chiamata a rispondere pienamente e a pagare per gli ingenti danni causati dalla sua guerra di aggressione contro l'Ucraina, che costituisce una palese violazione della Carta delle Nazioni Unite. L'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero, in stretta cooperazione con altri partner internazionali, continuare ad adoperarsi per conseguire tale obiettivo, conformemente al diritto dell'Unione e internazionale, tenendo conto della grave violazione, da parte della Russia, del divieto di uso della forza sancito dall'articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite e dei principi della responsabilità degli Stati per atti internazionalmente illeciti, compreso l'obbligo di risarcire i danni valutabili finanziariamente. È importante, tra l'altro, che siano compiuti progressi, in coordinamento con i partner internazionali, sulle modalità con cui le entrate	(9) La Russia deve essere chiamata a rispondere pienamente e a pagare per gli ingenti danni causati dalla sua guerra di aggressione contro l'Ucraina, che costituisce una palese violazione della Carta delle Nazioni Unite. L'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero, in stretta cooperazione con altri partner internazionali, continuare ad adoperarsi per conseguire tale obiettivo, conformemente al diritto dell'Unione e internazionale, tenendo conto della grave violazione, da parte della Russia, del divieto di uso della forza sancito dall'articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite e dei principi della responsabilità degli Stati per atti internazionalmente illeciti, compreso l'obbligo di risarcire i danni valutabili finanziariamente. È importante, tra l'altro, che siano compiuti progressi, in coordinamento con i partner internazionali, ***sulla confisca e sull'uso dei beni russi***

straordinarie detenute da entità private derivanti direttamente dai beni russi bloccati potrebbero essere destinate al sostegno dell'Ucraina, compresa la sua base industriale e tecnologica di difesa, coerentemente con gli obblighi contrattuali applicabili e in conformità del diritto dell'Unione e internazionale. Se il Consiglio, su proposta dell'alto rappresentante, dovesse adottare una decisione PESC a norma dell'articolo 29 TUE sul trasferimento all'Unione delle disponibilità liquide straordinarie dei depositari centrali di titoli dovute alle entrate straordinarie e inattese derivanti dai beni sovrani russi bloccati, un sostegno supplementare potrebbe essere ricavato da queste entrate, in linea con gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione.

congelati e, innanzitutto, sulle modalità con cui le entrate straordinarie detenute da entità private derivanti direttamente dai beni russi bloccati potrebbero essere destinate al sostegno dell'Ucraina, compresa la sua base industriale e tecnologica di difesa, coerentemente con gli obblighi contrattuali applicabili e in conformità del diritto dell'Unione e internazionale. Se il Consiglio, su proposta dell'alto rappresentante, dovesse adottare una decisione PESC a norma dell'articolo 29 TUE sul trasferimento all'Unione delle disponibilità liquide straordinarie dei depositari centrali di titoli dovute alle entrate straordinarie e inattese derivanti dai beni sovrani russi bloccati, un sostegno supplementare potrebbe essere ricavato da queste entrate, in linea con gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione. ***Qualora fosse adottata la decisione di confiscare e utilizzare i beni russi congelati si applicherebbe il medesimo approccio di sostegno alla base tecnologica e industriale della difesa dell'Ucraina.***

Or. en

Emendamento 113
Tobias Cremer

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) La Russia deve essere chiamata a rispondere pienamente e a pagare per gli ingenti danni causati dalla sua guerra di aggressione contro l'Ucraina, che costituisce una palese violazione della Carta delle Nazioni Unite. L'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero, in stretta cooperazione con altri partner internazionali, continuare ad adoperarsi per conseguire tale obiettivo, conformemente	(9) La Russia deve essere chiamata a rispondere pienamente e a pagare per gli ingenti danni causati dalla sua guerra di aggressione contro l'Ucraina, che costituisce una palese violazione della Carta delle Nazioni Unite. L'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero, in stretta cooperazione con altri partner internazionali, continuare ad adoperarsi per conseguire tale obiettivo, conformemente

al diritto dell'Unione e internazionale, tenendo conto della grave violazione, da parte della Russia, del divieto di uso della forza sancito dall'articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite e dei principi della responsabilità degli Stati per atti internazionalmente illeciti, compreso l'obbligo di risarcire i danni valutabili finanziariamente. È importante, tra l'altro, che siano compiuti progressi, in coordinamento con i partner internazionali, sulle modalità con cui le entrate straordinarie detenute da entità private derivanti direttamente dai beni russi bloccati potrebbero essere destinate al sostegno dell'Ucraina, compresa la sua base industriale e tecnologica di difesa, coerentemente con gli obblighi contrattuali applicabili e in conformità del diritto dell'Unione e internazionale. Se il Consiglio, su proposta dell'alto rappresentante, dovesse adottare una decisione PESC a norma dell'articolo 29 TUE sul trasferimento all'Unione delle disponibilità liquide straordinarie dei depositari centrali di titoli dovute alle entrate straordinarie e inattese derivanti dai beni sovrani russi bloccati, un sostegno supplementare ***potrebbe*** essere ricavato da queste entrate, in linea con gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione.	al diritto dell'Unione e internazionale, tenendo conto della grave violazione, da parte della Russia, del divieto di uso della forza sancito dall'articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite e dei principi della responsabilità degli Stati per atti internazionalmente illeciti, compreso l'obbligo di risarcire i danni valutabili finanziariamente. È importante, tra l'altro, che siano compiuti progressi, in coordinamento con i partner internazionali, sulle modalità con cui le entrate straordinarie detenute da entità private derivanti direttamente dai beni russi bloccati potrebbero essere destinate al sostegno dell'Ucraina, compresa la sua base industriale e tecnologica di difesa, coerentemente con gli obblighi contrattuali applicabili e in conformità del diritto dell'Unione e internazionale. Se il Consiglio, su proposta dell'alto rappresentante, dovesse adottare una decisione PESC a norma dell'articolo 29 TUE sul trasferimento all'Unione delle disponibilità liquide straordinarie dei depositari centrali di titoli dovute alle entrate straordinarie e inattese derivanti dai beni sovrani russi bloccati, un sostegno supplementare ***dovrebbe*** essere ricavato da queste entrate, in linea con gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione. ***Inoltre dovrebbero essere valutati con urgenza e, ove possibile, intrapresi percorsi legali per utilizzare i beni sovrani russi bloccati ai fini del rafforzamento dell'Ucraina e della sua DTIB.***

Or. en

Emendamento 114
Roberto Vannacci

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) È opportuno concludere un accordo quadro con l'Ucraina per stabilire i principi della cooperazione tra l'Unione e l'Ucraina a norma del presente regolamento. È inoltre opportuno concludere convenzioni di sovvenzione o appalti congiunti con l'Ucraina e con soggetti giuridici stabiliti in Ucraina al fine di definire le condizioni per lo svincolo dei fondi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 115
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) È opportuno concludere un accordo quadro con l'Ucraina per stabilire i principi della cooperazione tra l'Unione e l'Ucraina a norma del presente regolamento. È inoltre opportuno concludere convenzioni di sovvenzione o appalti congiunti con l'Ucraina e con soggetti giuridici stabiliti in Ucraina al fine di definire le condizioni per lo svincolo dei fondi.	(10) È opportuno concludere un accordo quadro con l'Ucraina per stabilire i principi ***e il periodo di validità*** della cooperazione tra l'Unione e l'Ucraina a norma del presente regolamento. È inoltre opportuno concludere convenzioni di sovvenzione ***per periodi definiti, con criteri rigorosi per l'uso dei fondi europei,*** o appalti congiunti con l'Ucraina e con soggetti giuridici ***dell'Unione europea*** stabiliti in Ucraina al fine di definire le condizioni per lo svincolo dei fondi.

Or. en

Emendamento 116
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) È opportuno concludere un accordo quadro con l'Ucraina per stabilire i principi della cooperazione tra l'Unione e l'Ucraina a norma del presente regolamento. È inoltre opportuno concludere convenzioni di sovvenzione o appalti congiunti con l'Ucraina e con soggetti giuridici stabiliti in Ucraina al fine di definire le condizioni per lo svincolo dei fondi.	(10) È opportuno concludere un accordo quadro con l'Ucraina per stabilire i principi della cooperazione tra l'Unione e l'Ucraina a norma del presente regolamento ***al fine di agevolare l'integrazione della DTIB ucraina nell'EDTIB***. È inoltre opportuno concludere convenzioni di sovvenzione o appalti congiunti con l'Ucraina e con soggetti giuridici stabiliti in Ucraina al fine di definire le condizioni per lo svincolo dei fondi.

Or. en

Emendamento 117
András Gyürk, György Hölvényi

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) È opportuno concludere un accordo quadro con l'Ucraina per stabilire i principi della cooperazione tra l'Unione e l'Ucraina a norma del presente regolamento. È inoltre opportuno concludere convenzioni di sovvenzione o appalti congiunti con l'Ucraina e con soggetti giuridici stabiliti in Ucraina al fine di definire le condizioni per lo svincolo dei fondi.	(10) ***A seguito di un'adeguata consultazione degli Stati membri,*** è opportuno concludere un accordo quadro con l'Ucraina per stabilire i principi della cooperazione tra l'Unione e l'Ucraina a norma del presente regolamento. È inoltre opportuno concludere convenzioni di sovvenzione o appalti congiunti con l'Ucraina e con soggetti giuridici stabiliti in Ucraina al fine di definire le condizioni per lo svincolo dei fondi.

Or. en

Emendamento 118
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) Qualsiasi finanziamento consentito dal presente programma deve dimostrare, prima di essere approvato, di non alimentare la corsa agli armamenti a livello globale.

Or. en

Emendamento 119
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 ter) Qualsiasi finanziamento che rientra nell'ambito del presente programma deve dimostrare, prima di essere approvato, di non rischiare di contribuire alla violazione del diritto internazionale e del diritto umanitario internazionale, nonché dei diritti umani, né di comprometterli in altro modo; la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio sulle esportazioni di armi deve essere applicata rigorosamente.

Or. en

Emendamento 120
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Considerando 10 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 quater) Qualsiasi finanziamento per armamenti deve essere collegato a un divieto rigoroso e non negoziabile per gli Stati membri di riesportare componenti, materiali militari o armamenti oggetto

dell'appalto comune.

Or. en

Emendamento 121
András Gyürk, György Hölvényi

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Per finanziare le azioni volte a rafforzare la competitività, la reattività e la capacità dell'EDTIB sulla base dell'articolo 173 TFUE e le azioni di cooperazione con l'Ucraina per il rafforzamento della DTIB ucraina a norma dell'articolo 212 TFUE, il presente regolamento dovrebbe stabilire obiettivi comuni e meccanismi finanziari comuni, distinguendo chiaramente due linee di bilancio corrispondenti a ciascuno degli obiettivi perseguiti, nonché istituire un programma che definisca le condizioni per il sostegno finanziario dell'Unione a norma dell'articolo 173 TFUE e uno strumento di sostegno per l'Ucraina che stabilisca le condizioni specifiche per il sostegno finanziario dell'Unione a norma dell'articolo 212 TFUE.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 122
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Per finanziare le azioni volte a rafforzare la competitività, la reattività e la capacità dell'EDTIB sulla base dell'articolo	(11) Per finanziare le azioni volte a rafforzare la competitività, la reattività e la capacità dell'EDTIB sulla base dell'articolo

173 TFUE ***e le azioni di cooperazione con l'Ucraina per il rafforzamento della DTIB ucraina a norma dell'articolo 212 TFUE***, il presente regolamento dovrebbe stabilire obiettivi comuni e meccanismi finanziari comuni***, distinguendo chiaramente due linee di bilancio corrispondenti a ciascuno degli obiettivi perseguiti, nonché istituire un programma che definisca le condizioni per il sostegno finanziario dell'Unione a norma dell'articolo 173 TFUE e uno strumento di sostegno per l'Ucraina che stabilisca le condizioni specifiche per il sostegno finanziario dell'Unione a norma dell'articolo 212 TFUE***.	173 TFUE, il presente regolamento dovrebbe stabilire obiettivi comuni e meccanismi finanziari comuni.

Or. ro

Emendamento 123
Tobias Cremer

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Per finanziare le azioni volte a rafforzare la competitività, la reattività e la capacità dell'EDTIB sulla base dell'articolo 173 TFUE e le azioni di cooperazione con l'Ucraina per il rafforzamento della DTIB ucraina a norma dell'articolo 212 TFUE, il presente regolamento dovrebbe stabilire obiettivi comuni e meccanismi finanziari comuni, distinguendo chiaramente due linee di bilancio corrispondenti a ciascuno degli obiettivi perseguiti, nonché istituire un programma che definisca le condizioni per il sostegno finanziario dell'Unione a norma dell'articolo 173 TFUE e uno strumento di sostegno per l'Ucraina che stabilisca le condizioni specifiche per il sostegno finanziario dell'Unione a norma dell'articolo 212 TFUE.	(11) Per finanziare le azioni volte a rafforzare la competitività, la reattività e la capacità dell'EDTIB sulla base dell'articolo 173 TFUE e le azioni di cooperazione con l'Ucraina per il rafforzamento della DTIB ucraina a norma dell'articolo 212 TFUE, il presente regolamento dovrebbe stabilire obiettivi comuni e meccanismi finanziari comuni, distinguendo chiaramente due linee di bilancio corrispondenti a ciascuno degli obiettivi perseguiti, nonché istituire un programma che definisca le condizioni per il sostegno finanziario dell'Unione a norma dell'articolo 173 TFUE e uno strumento di sostegno per l'Ucraina che stabilisca le condizioni specifiche per il sostegno finanziario dell'Unione a norma dell'articolo 212 TFUE. ***Entrambe le linee di bilancio hanno un impatto chiaro e distinguibile sulle***

capacità di difesa dell'Ucraina e dell'UE.

Or. en

Emendamento 124
Michalis Hadjipantela, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 bis) Il programma dovrebbe essere in linea con le priorità in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri nel quadro della politica estera e di sicurezza comune (PESC), con la cooperazione degli Stati membri nel quadro della cooperazione strutturata permanente (PESCO), con le iniziative e i programmi dell'Agenzia europea per la difesa e con l'assistenza politica e militare dell'Unione all'Ucraina.

Or. el

Emendamento 125
Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 bis) Il programma dovrebbe essere coerente con le priorità in materia di capacità di difesa concordate reciprocamente dagli Stati membri nel quadro della politica estera e di sicurezza comune (PESC), con la cooperazione degli Stati membri nel contesto della cooperazione strutturata permanente (PESCO), con le iniziative e i programmi dell'Agenzia europea per la difesa e con l'assistenza politica e militare fornita dall'Unione all'Ucraina.

Or. en

Emendamento 126
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) Dato l'interesse essenziale dell'UE che l'Ucraina riesca a difendersi dalla guerra di aggressione ingiustificata della Russia e in considerazione dell'urgenza di rafforzare la DTIB ucraina nonché dei limiti di bilancio nell'attuale quadro finanziario pluriennale dell'UE, è necessario destinare un terzo della dotazione finanziaria del presente regolamento a sostegno dell'Ucraina. Due terzi della dotazione finanziaria sostengono azioni volte a rafforzare l'EDTIB che fornisce altresì attrezzature di difesa essenziali all'Ucraina.

Or. en

Emendamento 127
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Le possibilità di cui all'articolo 73, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio potrebbero essere applicate a condizione che il progetto sia conforme alle norme stabilite in tale regolamento e rientri nell'ambito di applicazione del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus secondo quanto stabilito, rispettivamente, nei	***soppresso***

regolamenti (UE) 2021/1058 e (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio. Questo potrebbe verificarsi in particolare nei casi in cui la produzione dei prodotti per la difesa pertinenti deve far fronte a specifici fallimenti del mercato o a specifiche situazioni di investimento subottimali verificatesi nei territori degli Stati membri, in particolare in zone vulnerabili e periferiche, e quando tali risorse contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del programma dal quale provengono. A norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/1060, la Commissione deve valutare i programmi modificati presentati dallo Stato membro e formulare osservazioni entro due mesi dalla presentazione del programma modificato.

Or. en

Emendamento 128
Yannis Maniatis, Giorgio Gori, Annalisa Corrado, Bruno Gonçalves

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Le possibilità di cui all'articolo 73, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio potrebbero essere applicate a condizione che il progetto sia conforme alle norme stabilite in tale regolamento e rientri nell'ambito di applicazione del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus secondo quanto stabilito, rispettivamente, nei regolamenti (UE) 2021/1058 e (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio. Questo potrebbe verificarsi in particolare nei casi in cui la produzione dei prodotti per la difesa pertinenti deve far fronte a specifici fallimenti del mercato o a specifiche situazioni di	***soppresso***

investimento subottimali verificatesi nei territori degli Stati membri, in particolare in zone vulnerabili e periferiche, e quando tali risorse contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del programma dal quale provengono. A norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/1060, la Commissione deve valutare i programmi modificati presentati dallo Stato membro e formulare osservazioni entro due mesi dalla presentazione del programma modificato.

Or. en

Emendamento 129
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Le possibilità di cui all'articolo 73, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio potrebbero essere applicate a condizione che il progetto sia conforme alle norme stabilite in tale regolamento e rientri nell'ambito di applicazione del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus secondo quanto stabilito, rispettivamente, nei regolamenti (UE) 2021/1058 e (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio. Questo potrebbe verificarsi in particolare nei casi in cui la produzione dei prodotti per la difesa pertinenti deve far fronte a specifici fallimenti del mercato o a specifiche situazioni di investimento subottimali verificatesi nei territori degli Stati membri, in particolare in zone vulnerabili e periferiche, e quando tali risorse contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del programma dal quale provengono. A norma dell'articolo 24 del regolamento	***soppresso***

(UE) 2021/1060, la Commissione deve valutare i programmi modificati presentati dallo Stato membro e formulare osservazioni entro due mesi dalla presentazione del programma modificato.

Or. en

Emendamento 130
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Le possibilità di cui all'articolo 73, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio potrebbero essere applicate a condizione che il progetto sia conforme alle norme stabilite in tale regolamento e rientri nell'ambito di applicazione del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus secondo quanto stabilito, rispettivamente, nei regolamenti (UE) 2021/1058 e (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio. Questo potrebbe verificarsi in particolare nei casi in cui la produzione dei prodotti per la difesa pertinenti deve far fronte a specifici fallimenti del mercato o a specifiche situazioni di investimento subottimali verificatesi nei territori degli Stati membri, in particolare in zone vulnerabili e periferiche, e quando tali risorse contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del programma dal quale provengono. A norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/1060, la Commissione deve valutare i programmi modificati presentati dallo Stato membro e formulare osservazioni entro due mesi dalla presentazione del programma modificato.	(13) Le possibilità di cui all'articolo 73, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio potrebbero essere applicate a condizione che il progetto sia conforme alle norme stabilite in tale regolamento e rientri nell'ambito di applicazione del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus secondo quanto stabilito, rispettivamente, nei regolamenti (UE) 2021/1058 e (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio***, senza peraltro ridurre i progetti per i quali gli Stati membri hanno già previsto l'erogazione di finanziamenti mediante tali fondi né incidere in misura significativa sugli stessi***. Questo potrebbe verificarsi in particolare nei casi in cui la produzione dei prodotti per la difesa pertinenti deve far fronte a specifici fallimenti del mercato o a specifiche situazioni di investimento subottimali verificatesi nei territori degli Stati membri, in particolare in zone vulnerabili e periferiche, e quando tali risorse contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del programma dal quale provengono. A norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/1060, la Commissione deve valutare i programmi modificati presentati dallo Stato membro e

formulare osservazioni entro due mesi dalla presentazione del programma modificato.

Or. en

Emendamento 131
Giorgio Gori, Dario Nardella, Nicola Zingaretti, Marco Tarquinio, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 bis) Poiché l'obiettivo generale della politica di coesione è il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione europea, che a sua volta rafforza la sicurezza dell'Unione e promuove la resilienza delle sue comunità, e gli obiettivi generali della politica sociale dell'UE sono la promozione dell'occupazione e il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, le risorse dedicate a tali politiche non possono in alcun modo essere sviate per altri scopi. Gli investimenti a sostegno dell'EDTIB devono aggiungersi a quelli sostenuti dalla politica di coesione e dalla politica sociale, e non pregiudicarli.

Or. en

Emendamento 132
Morten Løkkegaard, João Cotrim De Figueiredo, Svenja Hahn

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 bis) Al fine di rafforzare i nostri partenariati con alleati strategici chiave e limitare gli ostacoli al commercio, l'approvvigionamento di materiali per la

	difesa a norma del presente regolamento dovrebbe essere aperto anche ai paesi associati, da intendersi in questo contesto i paesi membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), dello Spazio economico europeo (SEE) e altri alleati strategici chiave che hanno aderito a una "coalizione del consenso" adeguata ai fini del presente regolamento, quali il Regno Unito, il Canada, l'Australia, il Giappone e la Corea del Sud.

Or. en

Emendamento 133
Yannis Maniatis, Giorgio Gori, Bruno Gonçalves

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Data la necessità di investire meglio e congiuntamente nelle capacità di difesa degli Stati membri e dei paesi associati, nonché nella ripresa, nella ricostruzione e nella modernizzazione della base industriale di difesa dell'Ucraina, gli Stati membri, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altre fonti dovrebbero poter contribuire all'attuazione del programma. Tali contributi dovrebbero essere attuati secondo le stesse norme e condizioni e dovrebbero costituire entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), punto ii), e lettere d) ed e), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Inoltre gli Stati membri dovrebbero potersi avvalere della flessibilità nell'esecuzione delle loro dotazioni in regime di gestione concorrente offerta dal regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio. Dovrebbe pertanto essere possibile	***soppresso***

trasferire determinati livelli di finanziamenti tra le dotazioni in regime di gestione concorrente e il programma, alle condizioni di cui alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio. Al più tardi nel 2028 le risorse non impegnate possono essere ritrasferite a uno o più rispettivi programmi originari, su richiesta dello Stato membro, conformemente alle condizioni di cui alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060.

Or. en

Emendamento 134
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) ***Data la necessità di investire meglio e congiuntamente nelle capacità di difesa degli Stati membri e dei paesi associati, nonché nella ripresa, nella ricostruzione e nella modernizzazione della base industriale di difesa dell'Ucraina, gli Stati membri, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altre fonti*** dovrebbero poter contribuire all'attuazione del programma. ***Tali contributi dovrebbero essere attuati secondo le stesse norme e condizioni e dovrebbero costituire entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), punto ii), e lettere d) ed e), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Inoltre gli Stati membri dovrebbero potersi avvalere della flessibilità nell'esecuzione delle loro dotazioni in regime di gestione concorrente offerta dal regolamento (UE) 2021/1060 del***	(14) ***I contraenti e i subappaltatori non appartenenti all'UE, così come le imprese nei cui confronti sussistono gravi accuse di corruzione non*** dovrebbero poter contribuire all'attuazione del programma.

Parlamento europeo e del Consiglio. Dovrebbe pertanto essere possibile trasferire determinati livelli di finanziamenti tra le dotazioni in regime di gestione concorrente e il programma, alle condizioni di cui alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio. Al più tardi nel 2028 le risorse non impegnate possono essere ritrasferite a uno o più rispettivi programmi originari, su richiesta dello Stato membro, conformemente alle condizioni di cui alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060.

Or. en

Emendamento 135
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Data la necessità di investire meglio e congiuntamente nelle capacità di difesa degli Stati membri e dei paesi associati, nonché nella ripresa, nella ricostruzione e nella modernizzazione della base industriale di difesa dell'Ucraina, gli Stati membri, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altre fonti dovrebbero poter contribuire all'attuazione del programma. Tali contributi dovrebbero essere attuati secondo le stesse norme e condizioni e dovrebbero costituire entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), punto ii), e lettere d) ed e), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Inoltre ***gli*** Stati membri dovrebbero ***potersi avvalere della flessibilità nell'esecuzione delle loro dotazioni in regime di gestione***	(14) Data la necessità di investire meglio e congiuntamente nelle capacità di difesa degli Stati membri e dei paesi associati, nonché nella ripresa, nella ricostruzione e nella modernizzazione della base industriale di difesa dell'Ucraina, gli Stati membri, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altre fonti dovrebbero poter contribuire all'attuazione del programma. Tali contributi dovrebbero essere attuati secondo le stesse norme e condizioni e dovrebbero costituire entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), punto ii), e lettere d) ed e), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Inoltre, ***mentre le attuali circostanze eccezionali richiedono un'intensificazione degli investimenti e del sostegno per accelerare***

concorrente offerta dal regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio. Dovrebbe pertanto essere possibile trasferire determinati livelli di finanziamenti tra le dotazioni in regime di gestione concorrente e il programma, alle condizioni di cui alle pertinenti disposizioni del regolamento ***(UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio. Al più tardi nel 2028 le risorse non impegnate possono essere ritrasferite a uno o più rispettivi programmi originari, su richiesta dello Stato membro, conformemente alle condizioni di cui alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060.***

la preparazione dell'industria della difesa europea, l'Unione europea e i suoi Stati membri dovrebbero ***puntare a ottenere la maggior approvazione da parte dell'opinione pubblica al fine di garantire la massima accettazione sociale del sostegno finanziario pubblico. Inoltre i recenti sviluppi di mercato nel settore della difesa hanno rivelato fallimenti del mercato con divari sempre più ampi tra le grandi multinazionali e le imprese più piccole, dal momento che le prime sono in grado di realizzare profitti significativi e di condividerli con gli azionisti. Pertanto il presente*** regolamento ***dovrebbe prevedere in primo luogo il sostegno finanziario per le PMI e le mid-cap, e gli Stati membri dovrebbero istituire un contributo di solidarietà applicato alle imprese dell'Unione che svolgono attività lucrative nel settore della difesa, al fine di tassare i profitti straordinari. Gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di applicare un'aliquota che ritengano accettabile e appropriata nel quadro dei loro sistemi giuridici nazionali, garantendo al contempo che il contributo di solidarietà sia equo e proporzionato.***

Or. en

Emendamento 136
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Data la necessità di investire meglio e congiuntamente nelle capacità di difesa degli Stati membri e dei paesi associati, nonché nella ripresa, nella ricostruzione e nella modernizzazione della base industriale di difesa dell'Ucraina, gli Stati membri, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie	(14) Data la necessità di investire meglio e congiuntamente nelle capacità di difesa degli Stati membri e dei paesi associati, nonché nella ripresa, nella ricostruzione e nella modernizzazione della base industriale di difesa dell'Ucraina, gli Stati membri, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie

internazionali o altre fonti dovrebbero poter contribuire all'attuazione del programma. Tali contributi dovrebbero essere attuati secondo le stesse norme e condizioni e dovrebbero costituire entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), punto ii), e lettere d) ed e), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Inoltre gli Stati membri dovrebbero potersi avvalere della flessibilità nell'esecuzione delle loro dotazioni in regime di gestione concorrente offerta dal regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio. Dovrebbe pertanto essere possibile trasferire determinati livelli di finanziamenti tra le dotazioni in regime di gestione concorrente e il programma, alle condizioni di cui alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio. Al più tardi nel 2028 le risorse non impegnate possono essere ritrasferite a uno o più rispettivi programmi originari, su richiesta dello Stato membro, conformemente alle condizioni di cui alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060.

internazionali o altre fonti dovrebbero poter contribuire all'attuazione del programma. Tali contributi dovrebbero essere attuati secondo le stesse norme e condizioni e dovrebbero costituire entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), punto ii), e lettere d) ed e), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Inoltre gli Stati membri dovrebbero potersi avvalere della flessibilità nell'esecuzione delle loro dotazioni in regime di gestione concorrente offerta dal regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio. Dovrebbe pertanto essere possibile trasferire determinati livelli di finanziamenti tra le dotazioni in regime di gestione concorrente e il programma, alle condizioni di cui alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio. Al più tardi nel 2028 le risorse non impegnate possono essere ritrasferite a uno o più rispettivi programmi originari, su richiesta dello Stato membro, conformemente alle condizioni di cui alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060. ***Gli Stati membri sono inoltre incoraggiati a trasferire i finanziamenti erogati attraverso il previsto regolamento SAFE ad azioni realizzate nell'ambito di tale atto alle quali partecipano.***

Or. en

Emendamento 137
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Data la necessità di investire meglio e congiuntamente nelle capacità di difesa degli Stati membri e dei paesi associati,	(14) Data la necessità di investire meglio e congiuntamente nelle capacità di difesa degli Stati membri e dei paesi associati, gli

nonché nella ripresa, nella ricostruzione e nella modernizzazione della base industriale di difesa dell'Ucraina, gli Stati membri, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altre fonti dovrebbero poter contribuire all'attuazione del programma. Tali contributi dovrebbero essere attuati secondo le stesse norme e condizioni e dovrebbero costituire entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), punto ii), e lettere d) ed e), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Inoltre gli Stati membri dovrebbero potersi avvalere della flessibilità nell'esecuzione delle loro dotazioni in regime di gestione concorrente offerta dal regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio. Dovrebbe pertanto essere possibile trasferire determinati livelli di finanziamenti tra le dotazioni in regime di gestione concorrente e il programma, alle condizioni di cui alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio. Al più tardi nel 2028 le risorse non impegnate possono essere ritrasferite a uno o più rispettivi programmi originari, su richiesta dello Stato membro, conformemente alle condizioni di cui alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060.

Stati membri, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altre fonti dovrebbero poter contribuire all'attuazione del programma. Tali contributi dovrebbero essere attuati secondo le stesse norme e condizioni e dovrebbero costituire entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), punto ii), e lettere d) ed e), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Inoltre gli Stati membri dovrebbero potersi avvalere della flessibilità nell'esecuzione delle loro dotazioni in regime di gestione concorrente offerta dal regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio. Dovrebbe pertanto essere possibile trasferire determinati livelli di finanziamenti tra le dotazioni in regime di gestione concorrente e il programma, alle condizioni di cui alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio. Al più tardi nel 2028 le risorse non impegnate possono essere ritrasferite a uno o più rispettivi programmi originari, su richiesta dello Stato membro, conformemente alle condizioni di cui alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060.

Or. ro

Emendamento 138
Petras Auštrevičius

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Data la necessità di investire meglio e congiuntamente nelle capacità di difesa degli Stati membri ***e*** dei paesi associati***,***	(14) Data la necessità di investire meglio e congiuntamente nelle capacità di difesa degli Stati membri***,*** dei paesi associati ***e dei***

nonché nella ripresa, nella ricostruzione e nella modernizzazione della base industriale di difesa dell'Ucraina, gli Stati membri, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altre fonti dovrebbero poter contribuire all'attuazione del programma. Tali contributi dovrebbero essere attuati secondo le stesse norme e condizioni e dovrebbero costituire entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), punto ii), e lettere d) ed e), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Inoltre gli Stati membri dovrebbero potersi avvalere della flessibilità nell'esecuzione delle loro dotazioni in regime di gestione concorrente offerta dal regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio. Dovrebbe pertanto essere possibile trasferire determinati livelli di finanziamenti tra le dotazioni in regime di gestione concorrente e il programma, alle condizioni di cui alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio. Al più tardi nel 2028 le risorse non impegnate possono essere ritrasferite a uno o più rispettivi programmi originari, su richiesta dello Stato membro, conformemente alle condizioni di cui alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060.

paesi potenziali candidati all'adesione all'UE, nonché nella ripresa, nella ricostruzione e nella modernizzazione della base industriale di difesa dell'Ucraina, gli Stati membri, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altre fonti dovrebbero poter contribuire all'attuazione del programma. Tali contributi dovrebbero essere attuati secondo le stesse norme e condizioni e dovrebbero costituire entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), punto ii), e lettere d) ed e), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Inoltre gli Stati membri dovrebbero potersi avvalere della flessibilità nell'esecuzione delle loro dotazioni in regime di gestione concorrente offerta dal regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio. Dovrebbe pertanto essere possibile trasferire determinati livelli di finanziamenti tra le dotazioni in regime di gestione concorrente e il programma, alle condizioni di cui alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio. Al più tardi nel 2028 le risorse non impegnate possono essere ritrasferite a uno o più rispettivi programmi originari, su richiesta dello Stato membro, conformemente alle condizioni di cui alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060.

Or. en

Emendamento 139
Irene Tinagli, Yannis Maniatis, Giorgio Gori, Dario Nardella, Nicola Zingaretti, Marco Tarquinio

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

(14 bis) Se uno Stato membro cerca di attivare la clausola di salvaguardia nazionale nel quadro delle condizioni stabilite nella comunicazione della Commissione europea sull'aumento della spesa per la difesa nel rispetto del patto di stabilità e crescita, è fondamentale che qualsiasi spesa aggiuntiva per la difesa sostenga i più ampi obiettivi strategici dell'Unione. La Commissione dovrebbe raccomandare l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale solo se lo Stato membro si impegna a destinare almeno il 25 % dell'aumento della spesa per la difesa, derivante dalla deviazione consentita nell'ambito della clausola di salvaguardia nazionale, al programma per l'industria europea della difesa (EDIP). Tale assegnazione garantisce che i fondi derivanti dall'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale siano effettivamente investiti nel rafforzamento della dimensione europea della difesa, in linea con le priorità strategiche dell'Unione per la prontezza e l'autonomia in materia di difesa. La Commissione valuterà se tale condizione è soddisfatta nell'ambito della sua valutazione delle circostanze eccezionali e dell'impatto fiscale della richiesta prima di formulare una raccomandazione al Consiglio per l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale.

Or. en

Emendamento 140
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 bis) Risulterebbe opportuno escludere i soggetti giuridici stabiliti al di fuori del territorio degli Stati membri o

dell'Ucraina, o controllati da un paese terzo o da un soggetto di un paese terzo, da qualsiasi cooperazione a norma del presente regolamento qualora svolgano o sostengano, finanziariamente o con qualsiasi altro mezzo, campagne internazionali sistematiche di manipolazione dei media e grave distorsione dei fatti al fine di destabilizzare l'Unione, i suoi Stati membri o i paesi candidati, in particolare laddove tali campagne siano rivolte ai partiti politici europei, soprattutto durante i periodi elettorali, alla società civile, ai richiedenti asilo, alle minoranze etniche e di genere, e il funzionamento delle istituzioni democratiche nell'Unione, nei suoi Stati membri o nei paesi candidati. Tali iniziative rappresentano una minaccia consistente e diretta all'ordine pubblico e alla sicurezza dell'Unione. La Commissione dovrebbe mettere in atto le misure necessarie insieme agli Stati membri e all'Ucraina.

Or. en

Emendamento 141
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 bis) In particolare, considerando lo sforzo di bilancio straordinario per aumentare le capacità militari consentito dall'iniziativa presentata dalla Commissione il 19 marzo 2025 "ReArm Europe", al fine di garantire che tale sforzo non comporti una frammentazione del mercato unico ma contribuisca al consolidamento e all'integrazione del mercato pertinente, gli Stati membri che ricevono assistenza

finanziaria nel quadro del regolamento SAFE dovrebbero destinare una quota rilevante di tale assistenza finanziaria per contribuire all'attuazione del programma e dello strumento di sostegno all'Ucraina.

Or. en

Emendamento 142
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Pilar del Castillo Vera, Antonio López-Istúriz White, Susana Solís Pérez

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 bis) Nello stesso spirito di unire gli sforzi e collaborare per migliorare l'autonomia, la competitività e l'efficienza dell'industria della difesa e contribuire adeguatamente all'attuazione del programma, dovrebbero essere compiuti sforzi per coinvolgere gli organismi regionali e locali per l'innovazione e lo sviluppo delle imprese sfruttando il loro potenziale al fine di stimolare gli ecosistemi regionali.

Or. en

Emendamento 143
Irene Tinagli, Yannis Maniatis, Giorgio Gori, Dario Nardella, Nicola Zingaretti, Marco Tarquinio

Proposta di regolamento
Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 ter) Nel contesto dello strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE), istituito dal regolamento 2025/0122, è essenziale che il sostegno finanziario erogato agli Stati

membri sia in linea con gli obiettivi strategici dell'Unione europea in materia di difesa. Al fine di garantire che i fondi siano utilizzati in modo efficace per rafforzare le capacità di difesa dell'Europa, è fondamentale che almeno il 25 % del sostegno finanziario totale ricevuto nell'ambito dello strumento SAFE sia assegnato al programma per l'industria europea della difesa (EDIP). Tale allocazione contribuirà allo sviluppo e all'integrazione della base industriale e tecnologica di difesa europea, rafforzando l'autonomia strategica e la prontezza dell'Unione. La Commissione garantisce il rispetto di tale allocazione nell'ambito della sua valutazione della richiesta di sostegno finanziario a titolo dello strumento SAFE.

Or. en

Emendamento 144
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Poiché il programma mira a migliorare la competitività e l'efficienza dell'industria della difesa dell'Unione e dell'Ucraina, per beneficiarne i destinatari del sostegno finanziario dovrebbero essere ***soggetti giuridici stabiliti*** nell'Unione, in paesi associati o in Ucraina e che non sono ***soggetti*** al controllo di paesi terzi non associati diversi dall'Ucraina o di soggetti di paesi terzi non associati. Qualora gli Stati membri, i paesi associati o l'Ucraina siano i destinatari del sostegno finanziario, in particolare per le azioni di appalto comune, queste norme dovrebbero applicarsi mutatis mutandis ai contraenti o subappaltatori dei contratti di appalto. In	(15) Poiché il programma mira a migliorare la competitività e l'efficienza dell'industria della difesa dell'Unione e dell'Ucraina, per beneficiarne i destinatari del sostegno finanziario dovrebbero essere ***PMI o mid-cap stabilite*** nell'Unione, in paesi associati o in Ucraina e che non sono ***soggette*** al controllo di paesi terzi non associati diversi dall'Ucraina o di soggetti di paesi terzi non associati. ***Se da un lato i soggetti giuridici che non sono PMI o mid-cap nell'ambito dell'EDTIB hanno un accesso agevolato al mercato dei capitali rispetto ad altre imprese attive nel medesimo settore e non dovrebbero essere destinatari delle limitate risorse***

tale contesto, il controllo dovrebbe essere inteso come la capacità di esercitare un'influenza determinante su un soggetto giuridico, direttamente o indirettamente attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi. Inoltre, al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, le infrastrutture, le strutture, i beni e le risorse dei soggetti giuridici coinvolti nelle azioni utilizzati ai fini dell'azione dovrebbero essere situati nel territorio di uno Stato membro, di un paese associato o dell'Ucraina.

finanziarie disponibili per il programma, dall'altro sono una forza trainante essenziale nei loro ecosistemi industriali e sono incoraggiati a partecipare alle azioni sostenute dal programma. Qualora gli Stati membri, i paesi associati o l'Ucraina siano i destinatari del sostegno finanziario, in particolare per le azioni di appalto comune, queste norme dovrebbero applicarsi mutatis mutandis ai contraenti o subappaltatori dei contratti di appalto. In tale contesto, il controllo dovrebbe essere inteso come la capacità di esercitare un'influenza determinante su un soggetto giuridico, direttamente o indirettamente attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi. Inoltre, al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, le infrastrutture, le strutture, i beni e le risorse dei soggetti giuridici coinvolti nelle azioni utilizzati ai fini dell'azione dovrebbero essere situati nel territorio di uno Stato membro, di un paese associato o dell'Ucraina. ***Inoltre nell'attuazione del programma si dovrebbe prestare particolare attenzione alla diversità geografica e all'equilibrio in tutta l'Unione, al fine di garantire la coesione territoriale e attenuare il rischio di un crescente divario tra la competitività delle varie regioni e degli Stati membri, nonché garantire un sostegno adeguato agli Stati membri che affrontano minacce più immediate e dirette.***

Or. en

Emendamento 145
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Poiché il programma mira a	(15) Poiché il programma mira a

migliorare la competitività e l'efficienza dell'industria della difesa dell'Unione e dell'Ucraina, per beneficiarne i destinatari del sostegno finanziario ***dovrebbero*** essere soggetti giuridici stabiliti nell'Unione, in paesi associati o in Ucraina e che non sono soggetti al controllo di paesi terzi non associati diversi dall'Ucraina o di soggetti di paesi terzi non associati. Qualora gli Stati membri, i paesi associati o l'Ucraina siano i destinatari del sostegno finanziario, in particolare per le azioni di appalto comune, queste norme dovrebbero applicarsi mutatis mutandis ai contraenti o subappaltatori ***dei*** contratti di ***appalto***. In tale contesto, il controllo dovrebbe essere inteso come la capacità di esercitare un'influenza determinante su un soggetto giuridico, direttamente o indirettamente attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi. Inoltre, al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, le infrastrutture, le strutture, i beni e le risorse dei soggetti giuridici coinvolti nelle azioni utilizzati ai fini dell'azione dovrebbero essere situati nel territorio di uno Stato membro, di un paese associato o dell'Ucraina.

migliorare la competitività e l'efficienza dell'industria della difesa dell'Unione e dell'Ucraina, per beneficiarne i destinatari del sostegno finanziario ***devono*** essere soggetti giuridici stabiliti nell'Unione, in paesi associati o in Ucraina e che non sono soggetti al controllo di paesi terzi non associati diversi dall'Ucraina o di soggetti di paesi terzi non associati. Qualora gli Stati membri, i paesi associati o l'Ucraina siano i destinatari del sostegno finanziario, in particolare per le azioni di appalto comune, queste norme dovrebbero applicarsi mutatis mutandis ***soltanto*** ai contraenti o subappaltatori ***di*** contratti di ***appalti pubblici stabiliti nell'UE, anche qualora tali soggetti abbiano diverse strutture subordinate, alcune delle quali non ubicate nell'UE***. In tale contesto, il controllo dovrebbe essere inteso come la capacità di esercitare un'influenza determinante su un soggetto giuridico, direttamente o indirettamente attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi. Inoltre, al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, le infrastrutture, le strutture, i beni e le risorse dei soggetti giuridici coinvolti nelle azioni utilizzati ai fini dell'azione dovrebbero essere situati nel territorio di uno Stato membro, di un paese associato o dell'Ucraina.

Or. en

Emendamento 146
András Gyürk, György Hölvényi

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Poiché il programma mira a migliorare la competitività e l'efficienza dell'industria della difesa dell'Unione e	(15) Poiché il programma mira a migliorare la competitività e l'efficienza dell'industria della difesa dell'Unione e

dell'Ucraina, per beneficiarne i destinatari del sostegno finanziario dovrebbero essere soggetti giuridici stabiliti nell'Unione, in paesi associati o in Ucraina ***e che non sono soggetti al controllo di paesi terzi non associati diversi dall'Ucraina o di soggetti di paesi terzi non associati***. Qualora gli Stati membri, i paesi associati o l'Ucraina siano i destinatari del sostegno finanziario, in particolare per le azioni di appalto comune, queste norme dovrebbero applicarsi mutatis mutandis ai contraenti o subappaltatori dei contratti di appalto. In tale contesto, il controllo dovrebbe essere inteso come la capacità di esercitare un'influenza determinante su un soggetto giuridico, direttamente o indirettamente attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi. Inoltre, al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, le infrastrutture, le strutture, i beni e le risorse dei soggetti giuridici coinvolti nelle azioni utilizzati ai fini dell'azione dovrebbero essere situati nel territorio di uno Stato membro, di un paese associato o dell'Ucraina.	dell'Ucraina, per beneficiarne i destinatari del sostegno finanziario dovrebbero essere soggetti giuridici stabiliti nell'Unione, in paesi associati o in Ucraina. Qualora gli Stati membri, i paesi associati o l'Ucraina siano i destinatari del sostegno finanziario, in particolare per le azioni di appalto comune, queste norme dovrebbero applicarsi mutatis mutandis ai contraenti o subappaltatori dei contratti di appalto. In tale contesto, il controllo dovrebbe essere inteso come la capacità di esercitare un'influenza determinante su un soggetto giuridico, direttamente o indirettamente attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi. Inoltre, al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, le infrastrutture, le strutture, i beni e le risorse dei soggetti giuridici coinvolti nelle azioni utilizzati ai fini dell'azione dovrebbero essere situati nel territorio di uno Stato membro, di un paese associato o dell'Ucraina.

Or. en

Emendamento 147
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Poiché il programma mira a migliorare la competitività e l'efficienza dell'industria della difesa dell'Unione e dell'Ucraina, per beneficiarne i destinatari del sostegno finanziario dovrebbero essere soggetti giuridici stabiliti nell'Unione***,*** in paesi associati ***o in Ucraina*** e che non sono soggetti al controllo di paesi terzi non associati ***diversi dall'Ucraina*** o di soggetti	(15) Poiché il programma mira a migliorare la competitività e l'efficienza dell'industria della difesa dell'Unione e dell'Ucraina, per beneficiarne i destinatari del sostegno finanziario dovrebbero essere soggetti giuridici stabiliti nell'Unione ***o*** in paesi associati e che non sono soggetti al controllo di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati.

di paesi terzi non associati. Qualora gli Stati membri***,*** i paesi associati ***o l'Ucraina*** siano i destinatari del sostegno finanziario, in particolare per le azioni di appalto comune, queste norme dovrebbero applicarsi mutatis mutandis ai contraenti o subappaltatori dei contratti di appalto. In tale contesto, il controllo dovrebbe essere inteso come la capacità di esercitare un'influenza determinante su un soggetto giuridico, direttamente o indirettamente attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi. Inoltre, al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, le infrastrutture, le strutture, i beni e le risorse dei soggetti giuridici coinvolti nelle azioni utilizzati ai fini dell'azione dovrebbero essere situati nel territorio di uno Stato membro***,*** di un paese associato ***o dell'Ucraina***.	Qualora gli Stati membri ***o*** i paesi associati siano i destinatari del sostegno finanziario, in particolare per le azioni di appalto comune, queste norme dovrebbero applicarsi mutatis mutandis ai contraenti o subappaltatori dei contratti di appalto. In tale contesto, il controllo dovrebbe essere inteso come la capacità di esercitare un'influenza determinante su un soggetto giuridico, direttamente o indirettamente attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi. Inoltre, al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, le infrastrutture, le strutture, i beni e le risorse dei soggetti giuridici coinvolti nelle azioni utilizzati ai fini dell'azione dovrebbero essere situati nel territorio di uno Stato membro ***o*** di un paese associato.

Or. ro

Emendamento 148
Petras Auštrevičius

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 bis) In casi eccezionali, qualora rafforzi le capacità di difesa europee, il programma dovrebbe essere aperto ai paesi candidati all'adesione all'UE diversi dall'Ucraina che si sono pienamente allineati alla politica estera, di sicurezza e di difesa dell'UE.

Or. en

Emendamento 149
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) In determinate circostanze dovrebbe essere possibile derogare al principio secondo cui i soggetti giuridici coinvolti in un'azione sostenuta dal programma non sono soggetti al controllo di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati. In tale contesto, un soggetto giuridico che è stabilito nell'Unione o in un paese terzo associato ed è controllato da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato può partecipare in qualità di destinatario se sono soddisfatte condizioni rigorose relative agli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, come stabilito nel quadro della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea (TUE), anche in termini di rafforzamento della base industriale e tecnologica di difesa europea.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 150
Adam Bielan, Elena Donazzan
a nome del gruppo ECR
Rihards Kols, Michał Dworczyk, Daniel Obajtek, Alexandr Vondra, Ondřej Krutílek, Claudiu-Richard Târziu, Şerban Dimitrie Sturdza, Reinis Pozņaks, Alberico Gambino, Cristian Terheş, Carlo Ciccioli

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) ***In determinate circostanze*** dovrebbe essere possibile derogare al principio secondo cui i soggetti giuridici coinvolti in un'azione sostenuta dal programma non sono soggetti al controllo	(16) ***Tuttavia*** dovrebbe essere possibile derogare al principio secondo cui i soggetti giuridici coinvolti in un'azione sostenuta dal programma non sono soggetti al controllo di paesi terzi non associati o di

di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati. In tale contesto, un soggetto giuridico che è stabilito nell'Unione o in un paese terzo associato ed è controllato da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato può partecipare in qualità di destinatario se sono soddisfatte condizioni rigorose relative agli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, come stabilito nel quadro della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea (TUE), anche in termini di rafforzamento della base industriale e tecnologica di difesa europea.

soggetti di paesi terzi non associati. In tale contesto, un soggetto giuridico che è stabilito nell'Unione o in un paese terzo associato ed è controllato da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato può partecipare in qualità di destinatario se sono soddisfatte condizioni rigorose relative agli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, come stabilito nel quadro della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea (TUE), anche in termini di rafforzamento della base industriale e tecnologica di difesa europea. ***L'apertura dell'EDIP alle imprese del settore della difesa stabilite nell'UE, ma soggette al controllo di paesi terzi che condividono gli stessi principi, rafforza la sicurezza europea sfruttando le capacità industriali alleate e garantendo nel contempo la resilienza della catena di approvvigionamento, l'interoperabilità e l'intercambiabilità con partner fidati. Tale approccio rispecchierebbe nondimeno la diversità delle imprese del settore della difesa dell'UE nei diversi Stati membri, riconoscendo le varietà di strutture proprietarie che contribuiscono alla base industriale di difesa europea.***

Or. en

Emendamento 151
Yannis Maniatis, Giorgio Gori, Bruno Gonçalves

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) In determinate circostanze dovrebbe essere possibile derogare al principio secondo cui i soggetti giuridici coinvolti in un'azione sostenuta dal programma non sono soggetti al controllo di paesi terzi non associati o di soggetti di	(16) In determinate circostanze dovrebbe essere possibile derogare al principio secondo cui i soggetti giuridici coinvolti in un'azione sostenuta dal programma non sono soggetti al controllo di paesi terzi non associati o di soggetti di

paesi terzi non associati. In tale contesto, un soggetto giuridico che è stabilito nell'Unione o in un paese terzo associato ed è controllato da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato può partecipare in qualità di destinatario se sono soddisfatte condizioni rigorose relative agli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, come stabilito nel quadro della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea (TUE), anche in termini di rafforzamento della base industriale e tecnologica di difesa europea.

paesi terzi non associati. In tale contesto, un soggetto giuridico che è stabilito nell'Unione o in un paese terzo associato ed è controllato da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato può partecipare in qualità di destinatario se sono soddisfatte condizioni rigorose relative agli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, ***compreso il rispetto del principio delle relazioni di buon vicinato,*** come stabilito nel quadro della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea (TUE), anche in termini di rafforzamento della base industriale e tecnologica di difesa europea.

Or. en

Emendamento 152
Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 bis) I soggetti giuridici controllati direttamente o indirettamente da paesi terzi o stabiliti nell'Unione o in un paese associato e controllati da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato dovrebbero essere ammissibili come destinatari se sono stati sottoposti a un controllo a norma del regolamento (UE) 2019/452 [che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione] e, se necessario, se sono state fornite alla Commissione adeguate misure di attenuazione o garanzie approvate conformemente alle procedure nazionali dello Stato membro o del paese associato in cui sono stabiliti. Tali garanzie dovrebbero essere rilasciate solo se sono soddisfatte condizioni rigorose

relative agli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, quali definiti nel quadro della PESC a norma del titolo V TFUE. La partecipazione di soggetti controllati da paesi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati non dovrebbe essere contraria agli obiettivi del regolamento.

Or. en

Emendamento 153
Michalis Hadjipantela, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 bis) I soggetti giuridici stabiliti nell'Unione o in un paese terzo associato e controllati da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato dovrebbero essere ammissibili quali destinatari se sono stati sottoposti a un controllo ai sensi del regolamento (UE) 2019/452 [che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione] e, se necessario, ad adeguate misure di attenuazione, o se garanzie approvate secondo le procedure nazionali dello Stato membro o del paese terzo associato nel quale sono stabiliti sono state messe a disposizione Commissione. Tali garanzie dovrebbero essere rilasciate soltanto se sono soddisfatte condizioni rigorose relative agli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, definiti nel quadro della PESC a norma del titolo V TUE. È opportuno che la partecipazione dei soggetti controllati da paesi terzi non associati o da soggetti di paesi terzi non associati non sia in contrasto con gli obiettivi del regolamento.

Or. el

Emendamento 154
Adam Bielan, Elena Donazzan
a nome del gruppo ECR
Rihards Kols, Michał Dworczyk, Daniel Obajtek, Alexandr Vondra, Ondřej Krutílek, Claudiu-Richard Târziu, Şerban Dimitrie Sturdza, Reinis Pozņaks, Alberico Gambino, Cristian Terheş, Carlo Ciccioli

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 bis) L'Europa si trova di fronte a minacce alla sicurezza diverse e in evoluzione, dagli attacchi informatici alla minaccia di attacchi militari convenzionali, che richiedono forti alleanze con paesi che condividono gli stessi principi, in particolare i membri della NATO. La cooperazione con alleati come il Regno Unito, gli Stati Uniti, il Canada, la Corea del Sud, il Giappone e altri partner democratici garantisce l'accesso a tecnologie critiche, catene di approvvigionamento e meccanismi di condivisione dell'intelligence, che rafforzano le capacità di difesa dell'Europa. Un approccio collaborativo previene inoltre la frammentazione, rafforza la deterrenza e garantisce l'interoperabilità, rendendo l'industria europea della difesa più resiliente, competitiva a livello globale, avanzata per quanto riguarda le armi di prossima generazione e atta a fornire aiuto militare ai suoi alleati e a essere pronta a contrastare gli attacchi militari convenzionali sul suo territorio.

Or. en

Emendamento 155
José Cepeda, Javi López, Lina Gálvez, Nicolás González Casares, Laura Ballarín

Cereza, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 bis) La limitazione del costo dei componenti non fabbricati nell'Unione o nei paesi associati a un massimo del 35 % del costo del prodotto per la difesa finale relativo a un'azione non pregiudica l'obiettivo di ridurre gradualmente tale percentuale in futuro.

Or. en

Emendamento 156
Adam Bielan
a nome del gruppo ECR
Rihards Kols, Michał Dworczyk, Daniel Obajtek, Alexandr Vondra, Ondřej Krutílek, Reinis Pozņaks, Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Considerando 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 ter) Per tale motivo, pur concentrandosi sul miglioramento della competitività e dell'efficienza delle industrie della difesa dell'Unione e dell'Ucraina, il programma dovrebbe prevedere la necessaria cooperazione con i paesi che condividono gli stessi principi. Ciò si riferisce alla possibilità per i beneficiari di cooperare con soggetti giuridici di tali paesi, nonché all'uso di componenti originari di tali paesi senza imposizione di restrizioni. Se da un lato l'UE dovrebbe mirare a un graduale aumento dei contenuti europei in futuro, dall'altro l'attuale situazione geopolitica e la necessità di prepararsi a contrastare le minacce militari convenzionali richiedono un riarmo immediato degli Stati membri con prodotti per la difesa di alta qualità

disponibili a costi accessibili e nel più breve tempo possibile. Pertanto le disposizioni sull'ammissibilità dei prodotti per la difesa non impediscono l'uso di componenti critici originari di paesi terzi fidati ove necessario per la consegna tempestiva e l'efficacia operativa dei prodotti per la difesa, a condizione che tali componenti non provengano da paesi terzi ostili.

Or. en

Emendamento 157
Adam Bielan, Elena Donazzan
a nome del gruppo ECR
Rihards Kols, Michał Dworczyk, Daniel Obajtek, Alexandr Vondra, Ondřej Krutílek, Claudiu-Richard Târziu, Şerban Dimitrie Sturdza, Reinis Pozņaks, Alberico Gambino, Cristian Terheş, Carlo Ciccioli

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Inoltre i prodotti per la difesa oggetto di azioni sostenute dal programma non dovrebbero essere soggetti a ***controlli o*** restrizioni da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato.	(17) Inoltre i prodotti per la difesa oggetto di azioni sostenute dal programma non dovrebbero ***in linea di principio*** essere soggetti a restrizioni da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato ***che ne limitino l'uso operativo da parte delle forze armate degli Stati membri***. ***Riconoscendo la necessità di ridurre gradualmente le dipendenze strategiche, i prodotti per la difesa relativi alle azioni sostenute dal programma soggetti a restrizioni che non incidono sul loro uso operativo da parte degli Stati membri, come le restrizioni sulla vendita e sul trasferimento di prodotti per la difesa, dovrebbero essere consentiti al fine di garantire la capacità degli Stati membri di soddisfare le loro esigenze in materia di prodotti e di salvaguardare la competitività dell'EDTIB. Tuttavia la disposizione di cui sopra dovrebbe includere il necessario***

grado di flessibilità per consentire una deroga mirata che rispecchi la situazione geopolitica difficile e in evoluzione.

Or. en

Emendamento 158
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Inoltre i prodotti per la difesa oggetto di azioni sostenute dal programma non dovrebbero essere soggetti a controlli o restrizioni da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato.	(17) Inoltre i prodotti per la difesa oggetto di azioni sostenute dal programma non dovrebbero essere soggetti a controlli o restrizioni da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato. ***Per gli appalti comuni, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi al fine di garantire che i componenti e i materiali necessari per i prodotti per la difesa oggetto dell'appalto siano fabbricati nell'Unione o nei paesi associati. A tale riguardo, non più del 20 % del valore stimato del prodotto finale dovrebbe essere collegato a componenti e materiali fabbricati altrove. A tal fine, senza compromettere la realizzazione dell'appalto comune, gli Stati membri possono derogare a tale disposizione per tre anni, a condizione che non più del 35 % sia fabbricato altrove.***

Or. en

Emendamento 159
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(17 bis) L'industria della difesa dovrebbe inoltre contribuire a pieno titolo a migliorare la competitività dell'industria europea in generale e a promuovere investimenti produttivi per conseguire la neutralità climatica dell'Unione entro il 2050. A tale riguardo, se del caso, i materiali e i componenti che fanno parte del prodotto finale oggetto di appalti comuni dovrebbero essere in linea con le specifiche per la progettazione ecocompatibile stabilite nell'ambito del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili, a partire dall'acciaio, dal ferro e dall'alluminio, e con qualsiasi etichetta riconosciuta nella legislazione dell'UE per l'acciaio verde se applicata prima. In aggiunta, alcune azioni nell'ambito del programma dovrebbero sostenere l'industrializzazione e la commercializzazione di prodotti per la difesa chiave con prestazioni operative notevolmente migliorate, come l'efficienza delle risorse e dell'energia durante il funzionamento, in particolare dei combustibili fossili e di altre risorse altamente tattiche o vitali per le forze armate su un campo di battaglia, e gli aspetti di sostenibilità di tali prodotti, ad esempio in termini di impronta indotta dal processo di fabbricazione, in particolare per quanto riguarda il consumo di materie prime critiche, energia, acqua, o l'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo. Inoltre, anche la SEAP e l'EDPCI dovrebbero contribuire pienamente all'immunizzazione dagli effetti del clima per garantire la resilienza a lungo termine, la sostenibilità e la competitività dell'EDTIB e le capacità operative delle forze armate essenziali per la sicurezza dell'Unione.

Or. en

Emendamento 160
Sebastiaan Stöteler

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(17 bis) Nonostante gli sforzi significativi già in corso all'interno dell'Unione, in particolare nel contesto dell'ASAP, le capacità industriali relative alla difesa aerea e missilistica rimangono insufficienti alla luce del netto deterioramento del contesto di sicurezza dell'Unione. È pertanto opportuno prevedere una deroga specifica alle condizioni generali di ammissibilità per le azioni sostenute dal presente strumento, come stabilito all'articolo 11, paragrafo 8, lettera c), al fine di rafforzare con urgenza e in modo critico tali capacità industriali all'interno dell'Unione e ridurne il lead time. Tale deroga, così come i criteri stabiliti in detto paragrafo, sono giustificati dal carattere eccezionale delle circostanze attuali.

Or. en

Emendamento 161
François-Xavier Bellamy, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(17 bis) A causa di un bilancio limitato, il regolamento dovrebbe garantire che i fondi europei raggiungano i progetti che presentano i maggiori benefici per l'industria europea della difesa, al fine di aumentarne la competitività. Pertanto il costo dei componenti originari dell'Unione o di paesi associati non è inferiore all'80 % del

valore stimato dei prodotti finali finanziati a norma del presente regolamento. Tale soglia di contenuto europeo è il punto di partenza di una traiettoria verso prodotti per la difesa più integrati e dovrebbe aumentare nel tempo al fine di promuovere una progressiva trasformazione delle catene di approvvigionamento.

Or. en

Emendamento 162
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Alla luce delle specificità dell'industria della difesa, settore in cui la domanda proviene quasi esclusivamente dagli Stati, i quali controllano anche ogni acquisizione di prodotti e di tecnologie per la difesa, comprese le esportazioni, il funzionamento del settore industriale della difesa non segue le norme convenzionali e i modelli commerciali che disciplinano i mercati più tradizionali. L'industria non effettua pertanto ingenti investimenti industriali autofinanziati, ma li avvia solo in seguito a ordini vincolanti. Sebbene gli ordini vincolanti effettuati dagli Stati membri siano una condizione preliminare per qualsiasi investimento, la Commissione può intervenire compensando la complessità della cooperazione per gli appalti comuni e riducendo i rischi degli investimenti industriali attraverso sovvenzioni e prestiti, consentendo così un più rapido adattamento alle trasformazioni strutturali del mercato in corso. Come regola generale, il sostegno dell'Unione dovrebbe coprire fino al 100 % dei costi diretti ammissibili o al 100 % dell'importo	***soppresso***

determinato per le azioni che applicano l'opzione dei finanziamenti non collegati ai costi. Il sostegno dell'Unione alle azioni di rafforzamento dell'industria dovrebbe coprire fino al 50 % dei costi diretti ammissibili al fine di consentire ai destinatari di attuare quanto prima le azioni, ridurre i rischi degli investimenti e quindi accelerare la disponibilità dei prodotti per la difesa pertinenti.

Or. en

Emendamento 163
Merja Kyllönen

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Alla luce delle specificità dell'industria della difesa, settore in cui la domanda proviene quasi esclusivamente dagli Stati, i quali controllano anche ogni acquisizione di prodotti e di tecnologie per la difesa, comprese le esportazioni, il funzionamento del settore industriale della difesa non segue le norme convenzionali e i modelli commerciali che disciplinano i mercati più tradizionali. L'industria non effettua pertanto ingenti investimenti industriali autofinanziati, ma li avvia solo in seguito a ordini vincolanti. Sebbene gli ordini vincolanti effettuati dagli Stati membri siano una condizione preliminare per qualsiasi investimento, la Commissione può intervenire compensando la complessità della cooperazione per gli appalti comuni e riducendo i rischi degli investimenti industriali attraverso sovvenzioni e prestiti, consentendo così un più rapido adattamento alle trasformazioni strutturali del mercato in corso. Come regola generale, il sostegno dell'Unione dovrebbe coprire fino al 100 % dei costi diretti ammissibili o al 100 % dell'importo	(18) Alla luce delle specificità dell'industria della difesa, settore in cui la domanda proviene quasi esclusivamente dagli Stati, i quali controllano anche ogni acquisizione di prodotti e di tecnologie per la difesa, comprese le esportazioni, il funzionamento del settore industriale della difesa non segue le norme convenzionali e i modelli commerciali che disciplinano i mercati più tradizionali. L'industria non effettua pertanto ingenti investimenti industriali autofinanziati, ma li avvia solo in seguito a ordini vincolanti. Sebbene gli ordini vincolanti effettuati dagli Stati membri siano una condizione preliminare per qualsiasi investimento, la Commissione può intervenire compensando la complessità della cooperazione per gli appalti comuni e riducendo i rischi degli investimenti industriali attraverso sovvenzioni e prestiti, consentendo così un più rapido adattamento alle trasformazioni strutturali del mercato in corso. Come regola generale, il sostegno dell'Unione dovrebbe coprire fino al 100 % dei costi diretti ammissibili o al 100 % dell'importo

determinato per le azioni che applicano l'opzione dei finanziamenti non collegati ai costi. Il sostegno dell'Unione alle azioni di rafforzamento dell'industria dovrebbe coprire fino al 50 % dei costi diretti ammissibili al fine di consentire ai destinatari di attuare quanto prima le azioni, ridurre i rischi degli investimenti e quindi accelerare la disponibilità dei prodotti per la difesa pertinenti.	determinato per le azioni che applicano l'opzione dei finanziamenti non collegati ai costi. Il sostegno dell'Unione alle azioni di rafforzamento dell'industria dovrebbe coprire fino al 50 % dei costi diretti ammissibili al fine di consentire ai destinatari di attuare quanto prima le azioni, ridurre i rischi degli investimenti e quindi accelerare la disponibilità dei prodotti per la difesa pertinenti. ***Occorre destinare fondi adeguati al rafforzamento dell'industria, per poter salvaguardare in modo più efficace la disponibilità dei prodotti per la difesa.***
	Or. fi

Emendamento 164
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Alla luce delle specificità dell'industria della difesa, settore in cui la domanda proviene quasi esclusivamente dagli Stati, i quali controllano anche ogni acquisizione di prodotti e di tecnologie per la difesa, comprese le esportazioni, il funzionamento del settore industriale della difesa non segue le norme convenzionali e i modelli commerciali che disciplinano i mercati più tradizionali. L'industria non effettua pertanto ingenti investimenti industriali autofinanziati, ma li avvia solo in seguito a ordini vincolanti. Sebbene gli ordini vincolanti effettuati dagli Stati membri siano una condizione preliminare per qualsiasi investimento, la Commissione può intervenire compensando la complessità della cooperazione per gli appalti comuni e riducendo i rischi degli investimenti industriali attraverso sovvenzioni e prestiti, consentendo così un	(18) Alla luce delle specificità dell'industria della difesa, settore in cui la domanda proviene quasi esclusivamente dagli Stati, i quali controllano anche ogni acquisizione di prodotti e di tecnologie per la difesa, comprese le esportazioni, il funzionamento del settore industriale della difesa non segue le norme convenzionali e i modelli commerciali che disciplinano i mercati più tradizionali. L'industria non effettua pertanto ingenti investimenti industriali autofinanziati, ma li avvia solo in seguito a ordini vincolanti. Sebbene gli ordini vincolanti effettuati dagli Stati membri siano una condizione preliminare per qualsiasi investimento, la Commissione può intervenire compensando la complessità della cooperazione per gli appalti comuni e riducendo i rischi degli investimenti industriali attraverso sovvenzioni e prestiti, consentendo così un

più rapido adattamento alle trasformazioni strutturali del mercato in corso. Come regola generale, il sostegno dell'Unione dovrebbe coprire fino al 100 % dei costi diretti ammissibili o al 100 % dell'importo determinato per le azioni che applicano l'opzione dei finanziamenti non collegati ai costi. Il sostegno dell'Unione alle azioni di rafforzamento dell'industria dovrebbe coprire fino al ***50*** % dei costi diretti ammissibili al fine di consentire ai destinatari di attuare quanto prima le azioni, ridurre i rischi degli investimenti e quindi accelerare la disponibilità dei prodotti per la difesa pertinenti.	più rapido adattamento alle trasformazioni strutturali del mercato in corso. Come regola generale, il sostegno dell'Unione dovrebbe coprire fino al 100 % dei costi diretti ammissibili o al 100 % dell'importo determinato per le azioni che applicano l'opzione dei finanziamenti non collegati ai costi. Il sostegno dell'Unione alle azioni di rafforzamento dell'industria dovrebbe coprire fino al ***35*** % dei costi diretti ammissibili al fine di consentire ai destinatari di attuare quanto prima le azioni, ridurre i rischi degli investimenti e quindi accelerare la disponibilità dei prodotti per la difesa pertinenti.

Or. en

Emendamento 165
Bruno Tobback, Yannis Maniatis, Giorgio Gori, Bruno Gonçalves

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 bis) Inoltre, tenuto conto del regolamento sui chip, il programma dovrebbe affrontare la ricerca, lo sviluppo e l'espansione delle principali tecnologie a duplice uso, con particolare attenzione ai semiconduttori, in quanto hanno effetti positivi significativi sulle capacità sia militari che civili dell'UE.

Or. en

Emendamento 166
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

(18 bis) Considerando i superprofitti che alcune imprese del settore della difesa stanno ottenendo grazie alla guerra in atto in Ucraina e al genocidio a Gaza, tali imprese dovrebbero impegnarsi in investimenti industriali autofinanziati piuttosto che ricorrere a finanziamenti pubblici ex ante.

Or. en

Emendamento 167
Yannis Maniatis, Nicola Zingaretti, Giorgio Gori, Dario Nardella, Bruno Gonçalves

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Il programma dovrebbe sostenere finanziariamente, mediante i mezzi previsti dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, le azioni che contribuiscono alla disponibilità e all'approvvigionamento tempestivi dei prodotti per la difesa, quali la cooperazione tra le autorità pubbliche per gli appalti comuni, il coordinamento industriale e le attività di rete, compresi la riserva e lo stoccaggio di prodotti per la difesa, l'accesso ai finanziamenti per le imprese coinvolte nella fabbricazione di prodotti per la difesa pertinenti, la riserva di capacità di fabbricazione ("impianti costantemente disponibili"), i processi industriali di ricondizionamento dei prodotti scaduti, l'espansione, l'ottimizzazione, la modernizzazione, il miglioramento o il cambio di destinazione delle capacità di produzione esistenti o la creazione di nuove capacità di produzione in tale settore, nonché la formazione del personale.	(19) Il programma dovrebbe sostenere finanziariamente, mediante i mezzi previsti dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, le azioni che contribuiscono alla disponibilità e all'approvvigionamento tempestivi dei prodotti per la difesa, quali la cooperazione tra le autorità pubbliche per gli appalti comuni, il coordinamento industriale e le attività di rete, compresi la riserva e lo stoccaggio di prodotti per la difesa, l'accesso ai finanziamenti per le imprese coinvolte nella fabbricazione di prodotti per la difesa pertinenti, la riserva di capacità di fabbricazione ("impianti costantemente disponibili"), ***la trasformazione delle materie prime,*** i processi industriali di ricondizionamento dei prodotti scaduti, l'espansione, l'ottimizzazione, la modernizzazione, il miglioramento o il cambio di destinazione delle capacità di produzione esistenti o la creazione di nuove capacità di produzione in tale settore, nonché la formazione del personale. ***Pur riconoscendo l'importanza dell'interoperabilità tra i sistemi di difesa degli Stati membri, il programma dovrebbe dare priorità ai progetti che migliorano la compatibilità e***

l'integrazione transfrontaliere, rafforzando in tal modo la posizione di difesa collettiva dell'UE.

Or. en

Emendamento 168
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Il programma dovrebbe sostenere finanziariamente, mediante i mezzi previsti dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, le azioni che contribuiscono alla disponibilità e all'approvvigionamento tempestivi dei prodotti per la difesa, quali la cooperazione tra le autorità pubbliche per gli appalti comuni, il coordinamento industriale e le attività di rete, compresi la riserva e lo stoccaggio di prodotti per la difesa, l'accesso ai finanziamenti per le imprese coinvolte nella fabbricazione di prodotti per la difesa pertinenti, la riserva di capacità di fabbricazione ("impianti costantemente disponibili"), i processi industriali di ricondizionamento dei prodotti scaduti, l'espansione, l'ottimizzazione, la modernizzazione, il miglioramento o il cambio di destinazione delle capacità di produzione esistenti o la creazione di nuove capacità di produzione in tale settore, nonché la formazione del personale.	(19) Il programma dovrebbe sostenere finanziariamente, mediante i mezzi previsti dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, le azioni che contribuiscono alla disponibilità e all'approvvigionamento tempestivi dei prodotti per la difesa, quali la cooperazione tra le autorità pubbliche per gli appalti comuni, il coordinamento industriale e le attività di rete, compresi la riserva e lo stoccaggio di prodotti per la difesa, l'accesso ai finanziamenti per le imprese coinvolte nella fabbricazione di prodotti per la difesa pertinenti, la riserva di capacità di fabbricazione ("impianti costantemente disponibili"), i processi industriali di ricondizionamento dei prodotti scaduti, l'espansione, l'ottimizzazione, la modernizzazione, il miglioramento o il cambio di destinazione delle capacità di produzione esistenti o la creazione di nuove capacità di produzione in tale settore, nonché la formazione del personale ***degli Stati membri, attraverso la riqualificazione professionale di persone provenienti da altri settori e di giovani all'inizio della loro carriera, allo scopo di ridurre la disoccupazione ed evitare lo spopolamento delle rispettive regioni***.

Or. en

Emendamento 169
Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Il programma dovrebbe sostenere finanziariamente, mediante i mezzi previsti dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, le azioni che contribuiscono alla disponibilità e all'approvvigionamento tempestivi dei prodotti per la difesa, quali la cooperazione tra le autorità pubbliche per gli appalti comuni, il coordinamento industriale e le attività di rete, compresi la riserva e lo stoccaggio di prodotti per la difesa, l'accesso ai finanziamenti per le imprese coinvolte nella fabbricazione di prodotti per la difesa pertinenti, la riserva di capacità di fabbricazione ("impianti costantemente disponibili"), i processi industriali di ricondizionamento dei prodotti scaduti, l'espansione, l'ottimizzazione, la modernizzazione, il miglioramento o il cambio di destinazione delle capacità di produzione esistenti o la creazione di nuove capacità di produzione in tale settore, nonché la formazione del personale.	(19) Il programma dovrebbe sostenere finanziariamente, mediante i mezzi previsti dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, le azioni che contribuiscono alla disponibilità e all'approvvigionamento tempestivi dei prodotti per la difesa, quali la cooperazione tra le autorità pubbliche per gli appalti comuni, il coordinamento industriale e le attività di rete, compresi la riserva e lo stoccaggio di prodotti per la difesa, ***in particolare negli Stati membri maggiormente esposti al rischio del concretizzarsi di minacce militari convenzionali***, l'accesso ai finanziamenti per le imprese coinvolte nella fabbricazione di prodotti per la difesa pertinenti, la riserva di capacità di fabbricazione ("impianti costantemente disponibili"), i processi industriali di ricondizionamento dei prodotti scaduti, l'espansione, l'ottimizzazione, la modernizzazione, il miglioramento o il cambio di destinazione delle capacità di produzione esistenti o la creazione di nuove capacità di produzione in tale settore, nonché la formazione del personale.

Or. en

Emendamento 170
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Il programma dovrebbe sostenere	(19) Il programma dovrebbe sostenere

finanziariamente, mediante i mezzi previsti dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, le azioni che contribuiscono alla disponibilità e all'approvvigionamento tempestivi dei prodotti per la difesa, quali la cooperazione tra le autorità pubbliche per gli appalti comuni, il coordinamento industriale e le attività di rete, compresi la riserva e lo stoccaggio di prodotti per la difesa, l'accesso ai finanziamenti per le imprese coinvolte nella fabbricazione di prodotti per la difesa pertinenti, la riserva di capacità di fabbricazione ("impianti costantemente disponibili"), i processi industriali di ricondizionamento dei prodotti scaduti, l'espansione, l'ottimizzazione, la modernizzazione, il miglioramento o il cambio di destinazione delle capacità di produzione esistenti o la creazione di nuove capacità di produzione in tale settore, nonché la formazione del personale.	finanziariamente, mediante i mezzi previsti dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, le azioni che contribuiscono alla disponibilità e all'approvvigionamento tempestivi dei prodotti per la difesa, quali la cooperazione tra le autorità pubbliche per gli appalti comuni, il coordinamento industriale e le attività di rete, compresi la riserva e lo stoccaggio di prodotti per la difesa, l'accesso ai finanziamenti per le imprese coinvolte nella fabbricazione di prodotti per la difesa pertinenti, la riserva di capacità di fabbricazione ("impianti costantemente disponibili"), i processi industriali di ricondizionamento dei prodotti scaduti, l'espansione, l'ottimizzazione, la modernizzazione, il miglioramento o il cambio di destinazione delle capacità di produzione esistenti o la creazione di nuove capacità di produzione ***in tutta l'Unione, prestando particolare attenzione al confine orientale dell'UE,*** in tale settore, nonché la formazione del personale.

Or. en

Emendamento 171
Pekka Toveri, Niels Flemming Hansen, Tomas Tobé, Alice Teodorescu Måwe, Aura Salla, Mika Aaltola

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Il programma dovrebbe sostenere finanziariamente, mediante i mezzi previsti dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, le azioni che contribuiscono alla disponibilità e all'approvvigionamento tempestivi dei prodotti per la difesa, quali la cooperazione tra le autorità pubbliche per gli appalti comuni, il coordinamento industriale e le attività di rete, compresi la riserva e lo stoccaggio di prodotti per la difesa, l'accesso ai finanziamenti per le	(19) Il programma dovrebbe sostenere finanziariamente, mediante i mezzi previsti dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, le azioni che contribuiscono alla disponibilità e all'approvvigionamento tempestivi dei prodotti per la difesa, quali la cooperazione tra le autorità pubbliche per gli appalti comuni, il coordinamento industriale e le attività di rete, compresi la riserva e lo stoccaggio di prodotti per la difesa***, le loro materie prime necessarie e***

imprese coinvolte nella fabbricazione di prodotti per la difesa pertinenti, la riserva di capacità di fabbricazione ("impianti costantemente disponibili"), i processi industriali di ricondizionamento dei prodotti scaduti, l'espansione, l'ottimizzazione, la modernizzazione, il miglioramento o il cambio di destinazione delle capacità di produzione esistenti o la creazione di nuove capacità di produzione in tale settore, nonché la formazione del personale.	***altri componenti critici***, l'accesso ai finanziamenti per le imprese coinvolte nella fabbricazione di prodotti per la difesa pertinenti, la riserva di capacità di fabbricazione ("impianti costantemente disponibili"), i processi industriali di ricondizionamento dei prodotti scaduti, l'espansione, l'ottimizzazione, la modernizzazione, il miglioramento o il cambio di destinazione delle capacità di produzione esistenti o la creazione di nuove capacità di produzione in tale settore, nonché la formazione del personale.

Or. en

Emendamento 172
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Il programma dovrebbe sostenere finanziariamente, mediante i mezzi previsti dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, le azioni che contribuiscono alla disponibilità e all'approvvigionamento tempestivi dei prodotti per la difesa, quali la cooperazione tra le autorità pubbliche per gli appalti comuni, il coordinamento industriale e le attività di rete, compresi la riserva e lo stoccaggio di prodotti per la difesa, l'accesso ai finanziamenti per le imprese coinvolte nella fabbricazione di prodotti per la difesa pertinenti, la riserva di capacità di fabbricazione ("impianti costantemente disponibili"), i processi industriali di ricondizionamento dei prodotti scaduti, l'espansione, l'ottimizzazione, la modernizzazione, il miglioramento o il cambio di destinazione delle capacità di produzione esistenti o la creazione di nuove capacità di produzione	(19) Il programma dovrebbe sostenere finanziariamente, mediante i mezzi previsti dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, le azioni che contribuiscono alla disponibilità e all'approvvigionamento tempestivi dei prodotti per la difesa, ***in particolare i prodotti per la difesa chiave,*** quali la cooperazione tra le autorità pubbliche per gli appalti comuni, il coordinamento industriale e le attività di rete, compresi la riserva e lo stoccaggio di prodotti per la difesa, l'accesso ai finanziamenti per le imprese coinvolte nella fabbricazione di prodotti per la difesa pertinenti, la riserva di capacità di fabbricazione ("impianti costantemente disponibili"), i processi industriali di ricondizionamento dei prodotti scaduti, l'espansione, l'ottimizzazione, la modernizzazione, il miglioramento o il cambio di destinazione delle capacità di

in tale settore, nonché la formazione del personale.	produzione esistenti o la creazione di nuove capacità di produzione in tale settore, nonché la formazione del personale.

Or. en

Emendamento 173
Adam Bielan, Elena Donazzan
a nome del gruppo ECR
Rihards Kols, Michał Dworczyk, Daniel Obajtek, Alexandr Vondra, Ondřej Krutílek, Claudiu-Richard Târziu, Şerban Dimitrie Sturdza, Reinis Pozņaks, Alberico Gambino, Cristian Terheş, Mariateresa Vivaldini, Carlo Ciccioli

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(19 bis) L'identificazione e la convalida dei progetti europei di interesse comune nel settore della difesa (EDPCI) dovrebbero basarsi su un approccio dal basso verso l'alto nell'ambito del quale il ruolo degli Stati membri dovrebbe essere decisivo.

Or. en

Emendamento 174
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Le sovvenzioni a titolo del programma possono assumere la forma di finanziamenti non collegati ai costi basati sul conseguimento di risultati in riferimento a pacchetti di lavoro, traguardi od obiettivi della procedura di appalto comune, al fine di creare il necessario effetto di incentivazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 175
Yannis Maniatis, Nicola Zingaretti, Giorgio Gori, Dario Nardella, Bruno Gonçalves

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(20 bis) Nel riconoscere la crescente minaccia di attacchi informatici, il programma dovrebbe integrare misure globali di cibersicurezza in tutti i progetti di difesa per salvaguardare l'infrastruttura di difesa dell'Unione.

Or. en

Emendamento 176
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Se la sovvenzione dell'Unione assume la forma di finanziamenti non collegati ai costi, la Commissione dovrebbe stabilire nel programma di lavoro le condizioni di finanziamento per ciascuna azione, in particolare specificando: a) una descrizione dell'azione che implica la cooperazione per gli appalti comuni al fine di affrontare le esigenze più urgenti e critiche in materia di capacità; b) i traguardi fondamentali per l'attuazione dell'azione; e c) il contributo massimo disponibile dell'Unione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 177
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Se la sovvenzione dell'Unione assume la forma di finanziamenti non collegati ai costi, la Commissione dovrebbe stabilire nel programma di lavoro le condizioni di finanziamento per ciascuna azione, in particolare specificando: a) una descrizione dell'azione che implica la cooperazione per gli appalti comuni al fine di affrontare le esigenze più urgenti e critiche in materia di capacità; b) i traguardi fondamentali per l'attuazione dell'azione; e ***c)*** il contributo massimo disponibile dell'Unione.	(21) Se la sovvenzione dell'Unione assume la forma di finanziamenti non collegati ai costi, la Commissione dovrebbe stabilire nel programma di lavoro le condizioni di finanziamento per ciascuna azione, in particolare specificando: a) una descrizione dell'azione che implica la cooperazione per gli appalti comuni al fine di affrontare le esigenze più urgenti e critiche in materia di capacità; b) ***una descrizione del contributo delle azioni per affrontare le priorità individuate in materia di capacità, agevolando l'integrazione della DTIB ucraina nell'EDTIB e rafforzando la sicurezza dell'approvvigionamento e la prontezza industriale nel settore della difesa; c)*** i traguardi fondamentali per l'attuazione dell'azione; e ***d)*** il contributo massimo disponibile dell'Unione.

Or. en

Emendamento 178
András Gyürk, György Hölvényi

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Per garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo all'adozione di programmi di lavoro per stabilire le priorità di finanziamento e le	***soppresso***

condizioni di finanziamento applicabili. È opportuno tenere conto delle specificità del settore della difesa, segnatamente la responsabilità degli Stati membri, dei paesi associati o dell'Ucraina in relazione al processo di pianificazione e acquisizione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Or. en

Emendamento 179
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) ***Per garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento,*** è opportuno attribuire alla Commissione ***competenze di esecuzione*** riguardo all'adozione di programmi di lavoro per stabilire le priorità di finanziamento e le condizioni di finanziamento applicabili. È opportuno tenere conto delle specificità del settore della difesa, segnatamente la responsabilità degli Stati membri, dei paesi associati o dell'Ucraina in relazione al processo di pianificazione e acquisizione. ***È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.***	(22) È opportuno attribuire alla Commissione ***poteri delegati*** riguardo all'adozione di programmi di lavoro per stabilire le priorità di finanziamento e le condizioni di finanziamento applicabili. È opportuno tenere conto delle specificità del settore della difesa, segnatamente la responsabilità degli Stati membri, dei paesi associati o dell'Ucraina in relazione al processo di pianificazione e acquisizione.

Or. en

Emendamento 180
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Per garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo all'adozione di programmi di lavoro per stabilire le priorità di finanziamento e le condizioni di finanziamento applicabili. È opportuno tenere conto delle specificità del settore della difesa, segnatamente la responsabilità degli Stati membri, dei paesi associati o dell'Ucraina in relazione al processo di pianificazione e acquisizione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.	(22) Per garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo all'adozione di programmi di lavoro per stabilire le priorità di finanziamento e le condizioni di finanziamento applicabili***, purché siano fornite periodicamente informazioni al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alle rispettive decisioni e alle eventuali rettifiche da parte loro***. È opportuno tenere conto delle specificità del settore della difesa, segnatamente la responsabilità degli Stati membri, dei paesi associati o dell'Ucraina in relazione al processo di pianificazione e acquisizione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Or. en

Emendamento 181
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Per garantire condizioni uniformi ***di esecuzione del*** presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo all'adozione di programmi di lavoro per stabilire le priorità di finanziamento e le condizioni di finanziamento applicabili. È opportuno tenere conto delle specificità del settore della difesa, segnatamente la responsabilità degli Stati membri, dei paesi	(22) Per garantire condizioni uniformi ***per le azioni di appalto e di sviluppo della capacità industriale di cui al*** presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo all'adozione di programmi di lavoro per stabilire le priorità di finanziamento e le condizioni di finanziamento applicabili. È opportuno tenere conto delle specificità del settore

associati o dell'Ucraina in relazione al processo di pianificazione e acquisizione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

della difesa, segnatamente la responsabilità degli Stati membri, dei paesi associati o dell'Ucraina in relazione al processo di pianificazione e acquisizione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Or. en

Emendamento 182
Petras Auštrevičius

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Per garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo all'adozione di programmi di lavoro per stabilire le priorità di finanziamento e le condizioni di finanziamento applicabili. È opportuno tenere conto delle specificità del settore della difesa, segnatamente la responsabilità degli Stati membri, dei paesi associati o dell'Ucraina in relazione al processo di pianificazione e acquisizione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.	(22) Per garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo all'adozione di programmi di lavoro per stabilire le priorità di finanziamento e le condizioni di finanziamento applicabili. È opportuno tenere conto delle specificità del settore della difesa, segnatamente la responsabilità degli Stati membri, dei paesi associati o dell'Ucraina***, o di altri paesi potenziali candidati all'adesione all'UE,*** in relazione al processo di pianificazione e acquisizione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Or. en

Emendamento 183
Şerban Dimitrie Sturdza, Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Per garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo all'adozione di programmi di lavoro per stabilire le priorità di finanziamento e le condizioni di finanziamento applicabili. È opportuno tenere conto delle specificità del settore della difesa, segnatamente la responsabilità degli Stati membri, dei paesi associati o dell'Ucraina in relazione al processo di pianificazione e acquisizione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.	(22) Per garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo all'adozione di programmi di lavoro per stabilire le priorità di finanziamento e le condizioni di finanziamento applicabili. È opportuno tenere conto delle specificità del settore della difesa, segnatamente la responsabilità degli Stati membri, dei paesi associati o dell'Ucraina ***o della Moldova*** in relazione al processo di pianificazione e acquisizione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Or. en

Emendamento 184
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Per garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo all'adozione di programmi di lavoro per stabilire le priorità di finanziamento e le condizioni di finanziamento applicabili. È opportuno tenere conto delle specificità del settore della difesa, segnatamente la responsabilità degli Stati membri**,** dei paesi associati ***o dell'Ucraina*** in relazione al processo di pianificazione e acquisizione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.	(22) Per garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo all'adozione di programmi di lavoro per stabilire le priorità di finanziamento e le condizioni di finanziamento applicabili. È opportuno tenere conto delle specificità del settore della difesa, segnatamente la responsabilità degli Stati membri ***o*** dei paesi associati in relazione al processo di pianificazione e acquisizione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Or. ro

Emendamento 185
Petras Auštrevičius

Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(22 bis) Al fine di garantire la migliore attuazione possibile del presente programma in risposta alle esigenze più urgenti degli Stati membri e dell'Europa nel suo complesso, la Commissione europea dovrebbe sviluppare capacità pertinenti, in particolare coordinando le procedure di pianificazione militare, in cooperazione con gli Stati membri e con la consulenza del consiglio europeo per la prontezza industriale nel settore della difesa. Tali capacità sono essenziali per il ruolo della Commissione nella gestione del programma, in particolare per quanto riguarda l'individuazione, il monitoraggio e il coordinamento delle azioni sostenute dal programma.

Or. en

Emendamento 186
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(22 bis) Ciascuna delle azioni nell'ambito del presente regolamento aventi un'ambizione strategica a lungo termine con implicazioni a lungo termine per il bilancio dell'UE che vanno oltre la durata dell'attuale quadro finanziario pluriennale, quali i progetti europei di

interesse comune in materia di difesa e la struttura per il programma europeo di armamento, dovrebbe essere adottata mediante un atto delegato.

Or. en

Emendamento 187
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(22 bis) L'attuazione del programma e il successivo utilizzo delle attrezzature militari prodotte sono soggetti a una rigorosa trasparenza e a diritti di controllo totale da parte di tutti gli organi competenti dell'UE, in particolare il Parlamento europeo.

Or. en

Emendamento 188
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) A norma dell'articolo 193, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, può essere attribuita una sovvenzione per un'azione già avviata solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l'azione prima della firma della convenzione di sovvenzione. Tuttavia i costi sostenuti prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione non sono ammissibili, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati. Al fine di consentire la continuità della	(23) A norma dell'articolo 193, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, può essere attribuita una sovvenzione per un'azione già avviata solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l'azione prima della firma della convenzione di sovvenzione. Tuttavia i costi sostenuti prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione non sono ammissibili, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati. Al fine di consentire la continuità della

prospettiva di finanziamento per le azioni che avrebbero potuto essere sostenute a titolo dei finanziamenti 2024 nell'ambito dell'ASAP e dell'EDIRPA, nella decisione di finanziamento dovrebbe essere possibile prevedere contributi finanziari in relazione ad azioni riguardanti un periodo a decorrere dal 5 marzo 2024.	prospettiva di finanziamento per le azioni che avrebbero potuto essere sostenute a titolo dei finanziamenti 2024 nell'ambito dell'ASAP e dell'EDIRPA, nella decisione di finanziamento dovrebbe essere possibile prevedere contributi finanziari in relazione ad azioni riguardanti un periodo a decorrere dal 5 marzo 2024. ***Data l'urgenza e la necessità di migliorare tempestivamente la prontezza alla difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, le proposte di progetti a norma del regolamento EDIRPA che sono state valutate positivamente ma che non hanno potuto essere oggetto di aggiudicazione a causa di vincoli di bilancio dovrebbero essere immediatamente riesaminate, dopo l'adozione del presente regolamento, sulla base dei criteri di ammissibilità del presente regolamento e avviate istantaneamente.***
	Or. en

Emendamento 189
Radan Kanev

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Nella valutazione delle proposte presentate dai richiedenti, la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione al loro contributo alle finalità del programma. Le proposte dovrebbero essere valutate in particolare alla luce del loro contributo all'aumento della prontezza industriale nel settore della difesa, soprattutto attraverso l'incremento delle capacità di produzione e l'eliminazione delle strozzature. Dovrebbero essere valutate anche alla luce del loro contributo alla promozione della resilienza industriale nel settore della difesa, in funzione di considerazioni quali la disponibilità e l'approvvigionamento	(24) Nella valutazione delle proposte presentate dai richiedenti, la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione al loro contributo alle finalità del programma. Le proposte dovrebbero essere valutate in particolare alla luce del loro contributo all'aumento della prontezza industriale nel settore della difesa, soprattutto attraverso l'incremento delle capacità di produzione e l'eliminazione delle strozzature. Dovrebbero essere valutate anche alla luce del loro contributo alla promozione della resilienza industriale nel settore della difesa, in funzione di considerazioni quali la disponibilità e l'approvvigionamento

tempestivi in tutti i luoghi e il rafforzamento della sicurezza dell'approvvigionamento in tutta l'Unione, compresi gli Stati membri più esposti al rischio del concretizzarsi di minacce militari convenzionali. Le valutazioni dovrebbero inoltre fare riferimento al contributo alla cooperazione industriale nel settore della difesa attraverso un'autentica cooperazione in materia di armamenti tra gli Stati membri, i paesi associati e l'Ucraina nonché allo sviluppo e alla messa in atto della cooperazione transfrontaliera tra imprese, in particolare, in misura significativa, le piccole e medie imprese (PMI) e le piccole imprese a media capitalizzazione (piccole mid-cap) che operano nelle catene di approvvigionamento interessate.	tempestivi in tutti i luoghi e il rafforzamento della sicurezza dell'approvvigionamento in tutta l'Unione, compresi gli Stati membri più esposti al rischio del concretizzarsi di minacce militari convenzionali. Le valutazioni dovrebbero inoltre fare riferimento al contributo alla cooperazione industriale nel settore della difesa attraverso un'autentica cooperazione in materia di armamenti tra gli Stati membri, i paesi associati e l'Ucraina nonché allo sviluppo e alla messa in atto della cooperazione transfrontaliera tra imprese, in particolare, in misura significativa, le piccole e medie imprese (PMI) e le piccole imprese a media capitalizzazione (piccole mid-cap) che operano nelle catene di approvvigionamento interessate. ***Le proposte dovrebbero promuovere una distribuzione equilibrata delle attività industriali della difesa in tutta l'Unione europea, evitando l'eccessiva concentrazione delle attività in un numero limitato di catene del valore nazionali e garantendo una più ampia condivisione dei benefici del programma. Tale approccio rafforzerà la resilienza e la sostenibilità della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) e contribuirà a una maggiore accettazione del programma da parte dei cittadini dell'UE, che percepiranno i benefici degli investimenti nella difesa condivisi in tutta l'Unione.***

Or. en

Emendamento 190
Petras Auštrevičius

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Nella valutazione delle proposte	(24) Nella valutazione delle proposte

presentate dai richiedenti, la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione al loro contributo alle finalità del programma. Le proposte dovrebbero essere valutate in particolare alla luce del loro contributo all'aumento della prontezza industriale nel settore della difesa, soprattutto attraverso l'incremento delle capacità di produzione e l'eliminazione delle strozzature. Dovrebbero essere valutate anche alla luce del loro contributo alla promozione della resilienza industriale nel settore della difesa, in funzione di considerazioni quali la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi in tutti i luoghi e il rafforzamento della sicurezza dell'approvvigionamento in tutta l'Unione, compresi gli Stati membri più esposti al rischio del concretizzarsi di minacce militari convenzionali. Le valutazioni dovrebbero inoltre fare riferimento al contributo alla cooperazione industriale nel settore della difesa attraverso un'autentica cooperazione in materia di armamenti tra gli Stati membri, i paesi associati e l'Ucraina nonché allo sviluppo e alla messa in atto della cooperazione transfrontaliera tra imprese, in particolare, in misura significativa, le piccole e medie imprese (PMI) e le piccole imprese a media capitalizzazione (piccole mid-cap) che operano nelle catene di approvvigionamento interessate.

presentate dai richiedenti, la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione al loro contributo alle finalità del programma. Le proposte dovrebbero essere valutate in particolare alla luce del loro contributo all'aumento della prontezza industriale nel settore della difesa, soprattutto attraverso l'incremento delle capacità di produzione e l'eliminazione delle strozzature. Dovrebbero essere valutate anche alla luce del loro contributo alla promozione della resilienza industriale nel settore della difesa, in funzione di considerazioni quali la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi in tutti i luoghi e il rafforzamento della sicurezza dell'approvvigionamento in tutta l'Unione, compresi gli Stati membri più esposti al rischio del concretizzarsi di minacce militari convenzionali***, in particolare i paesi nell'Europa orientale che confinano con la Russia e la Bielorussia***. Le valutazioni dovrebbero inoltre fare riferimento al contributo alla cooperazione industriale nel settore della difesa attraverso un'autentica cooperazione in materia di armamenti tra gli Stati membri, i paesi associati e l'Ucraina***, e in particolare altri paesi candidati all'adesione all'UE,*** nonché allo sviluppo e alla messa in atto della cooperazione transfrontaliera tra imprese, in particolare, in misura significativa, le piccole e medie imprese (PMI) e le piccole imprese a media capitalizzazione (piccole mid-cap) che operano nelle catene di approvvigionamento interessate. ***Il mantenimento dell'equilibrio geografico al fine di evitare la concentrazione delle linee di produzione militare in alcuni paesi o regioni, soprattutto in considerazione delle rimanenti sfide della mobilità militare, e la disponibilità di più di una fonte di forniture militari dovrebbero essere uno dei criteri per prestare assistenza finanziaria.***

Or. en

Emendamento 191
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Nella valutazione delle proposte presentate dai richiedenti, la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione al loro contributo alle finalità del programma. Le proposte dovrebbero essere valutate in particolare alla luce del loro contributo all'aumento della prontezza industriale nel settore della difesa, soprattutto attraverso l'incremento delle capacità di produzione e l'eliminazione delle strozzature. Dovrebbero essere valutate anche alla luce del loro contributo alla promozione della resilienza industriale nel settore della difesa, in funzione di considerazioni quali la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi in tutti i luoghi e il rafforzamento della sicurezza dell'approvvigionamento in tutta l'Unione, compresi gli Stati membri più esposti al rischio del concretizzarsi di minacce militari convenzionali. Le valutazioni dovrebbero inoltre fare riferimento al contributo alla cooperazione industriale nel settore della difesa attraverso un'autentica cooperazione in materia di armamenti tra gli Stati membri, i paesi associati e l'Ucraina nonché allo sviluppo e alla messa in atto della cooperazione transfrontaliera tra imprese, in particolare, in misura significativa, le piccole e medie imprese (PMI) e le piccole imprese a media capitalizzazione (piccole mid-cap) che operano nelle catene di approvvigionamento interessate.	(24) Nella valutazione delle proposte presentate dai richiedenti, la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione al loro contributo alle finalità del programma. Le proposte dovrebbero essere valutate in particolare alla luce del loro contributo all'aumento della prontezza industriale nel settore della difesa, soprattutto attraverso l'incremento delle capacità di produzione e l'eliminazione delle strozzature. Dovrebbero essere valutate anche alla luce del loro contributo alla promozione della resilienza industriale nel settore della difesa, in funzione di considerazioni quali la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi in tutti i luoghi e il rafforzamento della sicurezza dell'approvvigionamento in tutta l'Unione, compresi gli Stati membri più esposti al rischio del concretizzarsi di minacce militari convenzionali. Le valutazioni dovrebbero inoltre fare riferimento al contributo alla cooperazione industriale nel settore della difesa attraverso un'autentica cooperazione in materia di armamenti tra gli Stati membri, i paesi associati e l'Ucraina nonché allo sviluppo e alla messa in atto della cooperazione transfrontaliera tra imprese, in particolare, in misura significativa, le piccole e medie imprese (PMI) e le piccole imprese a media capitalizzazione (piccole mid-cap) che operano nelle catene di approvvigionamento interessate. ***Inoltre, data la loro durata di vita, i prodotti per la difesa chiave dovrebbero essere valutati anche sulla base del loro contributo all'immunizzazione dagli effetti del clima***

dell'EDTIB, in particolare al fine di garantire la piena capacità operativa dei prodotti per la difesa chiave in qualsiasi futura condizione estrema prevedibile in qualsiasi area geografica, e migliorare la resilienza ai rischi di carenze di approvvigionamento di risorse durante le operazioni.

Or. en

Emendamento 192
Yannis Maniatis, Nicola Zingaretti, Giorgio Gori, Dario Nardella, Bruno Gonçalves

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Nella valutazione delle proposte presentate dai richiedenti, la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione al loro contributo alle finalità del programma. Le proposte dovrebbero essere valutate in particolare alla luce del loro contributo all'aumento della prontezza industriale nel settore della difesa, soprattutto attraverso l'incremento delle capacità di produzione e l'eliminazione delle strozzature. Dovrebbero essere valutate anche alla luce del loro contributo alla promozione della resilienza industriale nel settore della difesa, in funzione di considerazioni quali la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi in tutti i luoghi e il rafforzamento della sicurezza dell'approvvigionamento in tutta l'Unione, compresi gli Stati membri più esposti al rischio del concretizzarsi di minacce militari convenzionali. Le valutazioni dovrebbero inoltre fare riferimento al contributo alla cooperazione industriale nel settore della difesa attraverso un'autentica cooperazione in materia di armamenti tra gli Stati membri, i paesi associati e l'Ucraina nonché allo sviluppo e alla messa in atto della cooperazione transfrontaliera	(24) Nella valutazione delle proposte presentate dai richiedenti, la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione al loro contributo alle finalità del programma. Le proposte dovrebbero essere valutate in particolare alla luce del loro contributo all'aumento della prontezza industriale nel settore della difesa, soprattutto attraverso l'incremento delle capacità di produzione e l'eliminazione delle strozzature. Dovrebbero essere valutate anche alla luce del loro contributo alla promozione della resilienza industriale nel settore della difesa, in funzione di considerazioni quali la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi in tutti i luoghi e il rafforzamento della sicurezza dell'approvvigionamento in tutta l'Unione, compresi gli Stati membri più esposti al rischio del concretizzarsi di minacce militari convenzionali. Le valutazioni dovrebbero inoltre fare riferimento al contributo alla cooperazione industriale nel settore della difesa attraverso un'autentica cooperazione in materia di armamenti tra gli Stati membri, i paesi associati e l'Ucraina nonché allo sviluppo e alla messa in atto della cooperazione transfrontaliera

tra imprese, in particolare, in misura significativa, le piccole e medie imprese (PMI) e le piccole imprese a media capitalizzazione (piccole mid-cap) che operano nelle catene di approvvigionamento interessate.	tra imprese, in particolare, in misura significativa, le piccole e medie imprese (PMI) e le piccole imprese a media capitalizzazione (piccole mid-cap) che operano nelle catene di approvvigionamento interessate. ***Il programma, in particolare, dovrebbe sostenere attivamente l'inclusione delle piccole e medie imprese (PMI) in consorzi, riconoscendo il loro ruolo nel promuovere l'innovazione e la crescita nel settore della difesa dell'UE.***

Or. en

Emendamento 193
Radan Kanev

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Nella valutazione delle proposte presentate dai richiedenti, la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione al loro contributo alle finalità del programma. Le proposte dovrebbero essere valutate in particolare alla luce del loro contributo all'aumento della prontezza industriale nel settore della difesa, soprattutto attraverso l'incremento delle capacità di produzione e l'eliminazione delle strozzature. Dovrebbero essere valutate anche alla luce del loro contributo alla promozione della resilienza industriale nel settore della difesa, in funzione di considerazioni quali la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi in tutti i luoghi e il rafforzamento della sicurezza dell'approvvigionamento in tutta l'Unione, compresi gli Stati membri più esposti al rischio del concretizzarsi di minacce militari convenzionali. Le valutazioni dovrebbero inoltre fare riferimento al contributo alla cooperazione industriale nel settore della difesa attraverso un'autentica	(24) Nella valutazione delle proposte presentate dai richiedenti, la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione al loro contributo alle finalità del programma. Le proposte dovrebbero essere valutate in particolare alla luce del loro contributo all'aumento della prontezza industriale nel settore della difesa, soprattutto attraverso l'incremento delle capacità di produzione e l'eliminazione delle strozzature. Dovrebbero essere valutate anche alla luce del loro contributo alla promozione della resilienza industriale nel settore della difesa, in funzione di considerazioni quali la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi in tutti i luoghi e il rafforzamento della sicurezza dell'approvvigionamento in tutta l'Unione, compresi gli Stati membri più esposti al rischio del concretizzarsi di minacce militari convenzionali. ***In particolare occorre accordare la preferenza alle proposte presentate da candidati provenienti dagli Stati membri più esposti***

cooperazione in materia di armamenti tra gli Stati membri, i paesi associati e l'Ucraina nonché allo sviluppo e alla messa in atto della cooperazione transfrontaliera tra imprese, in particolare, in misura significativa, le piccole e medie imprese (PMI) e le piccole imprese a media capitalizzazione (piccole mid-cap) che operano nelle catene di approvvigionamento interessate.

al rischio del concretizzarsi di minacce militari convenzionali, ossia gli Stati membri confinanti con la Russia, la Bielorussia, l'Ucraina e il Mar Nero. Le valutazioni dovrebbero inoltre fare riferimento al contributo alla cooperazione industriale nel settore della difesa attraverso un'autentica cooperazione in materia di armamenti tra gli Stati membri, i paesi associati e l'Ucraina nonché allo sviluppo e alla messa in atto della cooperazione transfrontaliera tra imprese, in particolare, in misura significativa, le piccole e medie imprese (PMI) e le piccole imprese a media capitalizzazione (piccole mid-cap) che operano nelle catene di approvvigionamento interessate.

Or. en

Emendamento 194
Tobias Cremer

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Nella valutazione delle proposte presentate dai richiedenti, la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione al loro contributo alle finalità del programma. Le proposte dovrebbero essere valutate in particolare alla luce del loro contributo all'aumento della prontezza industriale nel settore della difesa, soprattutto attraverso l'incremento delle capacità di produzione e l'eliminazione delle strozzature. Dovrebbero essere valutate anche alla luce del loro contributo alla promozione della resilienza industriale nel settore della difesa, in funzione di considerazioni quali la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi in tutti i luoghi e il rafforzamento della sicurezza dell'approvvigionamento in tutta l'Unione, compresi gli Stati membri più esposti al	(24) Nella valutazione delle proposte presentate dai richiedenti, la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione al loro contributo alle finalità del programma. Le proposte dovrebbero essere valutate in particolare alla luce del loro contributo all'aumento della prontezza industriale nel settore della difesa, soprattutto attraverso l'incremento delle capacità di produzione e l'eliminazione delle strozzature. Dovrebbero essere valutate anche alla luce del loro contributo alla promozione della resilienza industriale nel settore della difesa, in funzione di considerazioni quali la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi in tutti i luoghi e il rafforzamento della sicurezza dell'approvvigionamento in tutta l'Unione, compresi gli Stati membri più esposti al

rischio del concretizzarsi di minacce militari convenzionali. Le valutazioni dovrebbero inoltre fare riferimento al contributo alla cooperazione industriale nel settore della difesa attraverso un'autentica cooperazione in materia di armamenti tra gli Stati membri, i paesi associati e l'Ucraina nonché allo sviluppo e alla messa in atto della cooperazione transfrontaliera tra imprese, in particolare, in misura significativa, le piccole e medie imprese (PMI) e le piccole imprese a media capitalizzazione (piccole mid-cap) che operano nelle catene di approvvigionamento interessate.	rischio del concretizzarsi di minacce militari convenzionali. Le valutazioni dovrebbero inoltre fare riferimento al contributo alla cooperazione industriale nel settore della difesa attraverso un'autentica cooperazione in materia di armamenti tra gli Stati membri, i paesi associati e l'Ucraina nonché allo sviluppo e alla messa in atto della cooperazione transfrontaliera tra imprese, in particolare, in misura significativa, le piccole e medie imprese (PMI) e le piccole imprese a media capitalizzazione (piccole mid-cap) che operano nelle catene di approvvigionamento interessate. ***La Commissione presenta una relazione al Consiglio e al Parlamento europeo che garantisca la trasparenza in merito alle motivazioni alla base delle decisioni relative ai progetti selezionati per il finanziamento.***

Or. en

Emendamento 195
Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Nella valutazione delle proposte presentate dai richiedenti, la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione al loro contributo alle finalità del programma. Le proposte dovrebbero essere valutate in particolare alla luce del loro contributo all'aumento della prontezza industriale nel settore della difesa, soprattutto attraverso l'incremento delle capacità di produzione e l'eliminazione delle strozzature. Dovrebbero essere valutate anche alla luce del loro contributo alla promozione della resilienza industriale nel settore della difesa, in funzione di considerazioni quali la disponibilità e l'approvvigionamento	(24) Nella valutazione delle proposte presentate dai richiedenti, la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione al loro contributo alle finalità del programma. Le proposte dovrebbero essere valutate in particolare alla luce del loro contributo all'aumento della prontezza industriale nel settore della difesa, soprattutto attraverso l'incremento delle capacità di produzione e l'eliminazione delle strozzature. Dovrebbero essere valutate anche alla luce del loro contributo alla promozione della resilienza industriale nel settore della difesa, in funzione di considerazioni quali la disponibilità e l'approvvigionamento

tempestivi in tutti i luoghi e il rafforzamento della sicurezza dell'approvvigionamento in tutta l'Unione***, compresi gli*** Stati membri più esposti al rischio del concretizzarsi di minacce militari convenzionali. Le valutazioni dovrebbero inoltre fare riferimento al contributo alla cooperazione industriale nel settore della difesa attraverso un'autentica cooperazione in materia di armamenti tra gli Stati membri, i paesi associati e l'Ucraina nonché allo sviluppo e alla messa in atto della cooperazione transfrontaliera tra imprese, in particolare, in misura significativa, le piccole e medie imprese (PMI) e le piccole imprese a media capitalizzazione (piccole mid-cap) che operano nelle catene di approvvigionamento interessate.	tempestivi in tutti i luoghi e il rafforzamento della sicurezza dell'approvvigionamento in tutta l'Unione***. Occorre stanziare una certa parte dei finanziamenti e accordare la preferenza alle proposte presentate da candidati provenienti dagli*** Stati membri più esposti al rischio del concretizzarsi di minacce militari convenzionali***, invasione e attacchi informatici***. Le valutazioni dovrebbero inoltre fare riferimento al contributo alla cooperazione industriale nel settore della difesa attraverso un'autentica cooperazione in materia di armamenti tra gli Stati membri, i paesi associati e l'Ucraina nonché allo sviluppo e alla messa in atto della cooperazione transfrontaliera tra imprese, in particolare, in misura significativa, le piccole e medie imprese (PMI) e le piccole imprese a media capitalizzazione (piccole mid-cap) che operano nelle catene di approvvigionamento interessate.
	Or. en

Emendamento 196
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Nella valutazione delle proposte presentate dai richiedenti, la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione al loro contributo alle finalità del programma. Le proposte dovrebbero essere valutate in particolare alla luce del loro contributo all'aumento della prontezza industriale nel settore della difesa, soprattutto attraverso l'incremento delle capacità di produzione e l'eliminazione delle strozzature. Dovrebbero essere valutate anche alla luce del loro contributo alla promozione della resilienza industriale nel settore della	(24) Nella valutazione delle proposte presentate dai richiedenti, la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione al loro contributo alle finalità del programma. Le proposte dovrebbero essere valutate in particolare alla luce del loro contributo all'aumento della prontezza industriale nel settore della difesa, soprattutto attraverso l'incremento delle capacità di produzione e l'eliminazione delle strozzature. Dovrebbero essere valutate anche alla luce del loro contributo alla promozione della resilienza industriale nel settore della

difesa, in funzione di considerazioni quali la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi in tutti i luoghi ***e*** il rafforzamento della sicurezza dell'approvvigionamento in tutta l'Unione, compresi gli Stati membri più esposti al rischio del concretizzarsi di minacce militari convenzionali. Le valutazioni dovrebbero inoltre fare riferimento al contributo alla cooperazione industriale nel settore della difesa attraverso un'autentica cooperazione in materia di armamenti tra gli Stati membri, i paesi associati e l'Ucraina nonché allo sviluppo e alla messa in atto della cooperazione transfrontaliera tra imprese, in particolare, in misura significativa, le piccole e medie imprese (PMI) e le piccole imprese a media capitalizzazione (piccole mid-cap) che operano nelle catene di approvvigionamento interessate.	difesa, in funzione di considerazioni quali la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi in tutti i luoghi ***mediante*** il rafforzamento della sicurezza dell'approvvigionamento***, tra l'altro attraverso la diversificazione degli impianti di produzione*** in tutta l'Unione, compresi gli Stati membri più esposti al rischio del concretizzarsi di minacce militari convenzionali. Le valutazioni dovrebbero inoltre fare riferimento al contributo alla cooperazione industriale nel settore della difesa attraverso un'autentica cooperazione in materia di armamenti tra gli Stati membri, i paesi associati e l'Ucraina nonché allo sviluppo e alla messa in atto della cooperazione transfrontaliera tra imprese, in particolare, in misura significativa, le piccole e medie imprese (PMI) e le piccole imprese a media capitalizzazione (piccole mid-cap) che operano nelle catene di approvvigionamento interessate.

Or. en

Emendamento 197
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Pilar del Castillo Vera, Antonio López-Istúriz White, Susana Solís Pérez

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Nella valutazione delle proposte presentate dai richiedenti, la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione al loro contributo alle finalità del programma. Le proposte dovrebbero essere valutate in particolare alla luce del loro contributo all'aumento della prontezza industriale nel settore della difesa, soprattutto attraverso l'incremento delle capacità di produzione e l'eliminazione delle strozzature. Dovrebbero essere valutate anche alla luce del loro contributo alla promozione della	(24) Nella valutazione delle proposte presentate dai richiedenti, la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione al loro contributo alle finalità del programma. Le proposte dovrebbero essere valutate in particolare alla luce del loro contributo all'aumento della prontezza industriale nel settore della difesa, soprattutto attraverso l'incremento delle capacità di produzione e l'eliminazione delle strozzature. Dovrebbero essere valutate anche alla luce del loro contributo alla promozione della

resilienza industriale nel settore della difesa, in funzione di considerazioni quali la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi in tutti i luoghi e il rafforzamento della sicurezza dell'approvvigionamento in tutta l'Unione, compresi gli Stati membri più esposti al rischio del concretizzarsi di minacce militari convenzionali. Le valutazioni dovrebbero inoltre fare riferimento al contributo alla cooperazione industriale nel settore della difesa attraverso un'autentica cooperazione in materia di armamenti tra gli Stati membri, i paesi associati e l'Ucraina nonché allo sviluppo e alla messa in atto della cooperazione transfrontaliera tra imprese, in particolare, in misura significativa, le piccole e medie imprese (PMI) e le piccole imprese a media capitalizzazione (piccole mid-cap) che operano nelle catene di approvvigionamento interessate.	resilienza industriale nel settore della difesa, in funzione di considerazioni quali la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi in tutti i luoghi e il rafforzamento della sicurezza dell'approvvigionamento in tutta l'Unione, compresi gli Stati membri più esposti al rischio del concretizzarsi di minacce militari convenzionali ***o non convenzionali***. Le valutazioni dovrebbero inoltre fare riferimento al contributo alla cooperazione industriale nel settore della difesa attraverso un'autentica cooperazione in materia di armamenti tra gli Stati membri, i paesi associati e l'Ucraina nonché allo sviluppo e alla messa in atto della cooperazione transfrontaliera tra imprese, in particolare, in misura significativa, le piccole e medie imprese (PMI) e le piccole imprese a media capitalizzazione (piccole mid-cap) che operano nelle catene di approvvigionamento interessate.

Or. en

Emendamento 198
András Gyürk, György Hölvényi

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Nella valutazione delle proposte presentate dai richiedenti, la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione al loro contributo alle finalità del programma. Le proposte dovrebbero essere valutate in particolare alla luce del loro contributo all'aumento della prontezza industriale nel settore della difesa, soprattutto attraverso l'incremento delle capacità di produzione e l'eliminazione delle strozzature. Dovrebbero essere valutate anche alla luce del loro contributo alla promozione della resilienza industriale nel settore della	(24) Nella valutazione delle proposte presentate dai richiedenti, la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione al loro contributo alle finalità del programma. Le proposte dovrebbero essere valutate in particolare alla luce del loro contributo all'aumento della prontezza industriale nel settore della difesa, soprattutto attraverso l'incremento delle capacità di produzione e l'eliminazione delle strozzature. Dovrebbero essere valutate anche alla luce del loro contributo alla promozione della resilienza industriale nel settore della

difesa, in funzione di considerazioni quali la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi in tutti i luoghi e il rafforzamento della sicurezza dell'approvvigionamento in tutta l'Unione, compresi gli Stati membri più esposti al rischio del concretizzarsi di minacce militari convenzionali. Le valutazioni dovrebbero inoltre fare riferimento al contributo alla cooperazione industriale nel settore della difesa attraverso un'autentica cooperazione in materia di armamenti tra gli Stati membri***,*** i paesi associati ***e l'Ucraina*** nonché allo sviluppo e alla messa in atto della cooperazione transfrontaliera tra imprese, in particolare, in misura significativa, le piccole e medie imprese (PMI) e le piccole imprese a media capitalizzazione (piccole mid-cap) che operano nelle catene di approvvigionamento interessate.	difesa, in funzione di considerazioni quali la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi in tutti i luoghi e il rafforzamento della sicurezza dell'approvvigionamento in tutta l'Unione, compresi gli Stati membri più esposti al rischio del concretizzarsi di minacce militari convenzionali. Le valutazioni dovrebbero inoltre fare riferimento al contributo alla cooperazione industriale nel settore della difesa attraverso un'autentica cooperazione in materia di armamenti tra gli Stati membri ***e*** i paesi associati nonché allo sviluppo e alla messa in atto della cooperazione transfrontaliera tra imprese, in particolare, in misura significativa, le piccole e medie imprese (PMI) e le piccole imprese a media capitalizzazione (piccole mid-cap) che operano nelle catene di approvvigionamento interessate.
	Or. en

Emendamento 199
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Nella valutazione delle proposte presentate dai richiedenti, la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione al loro contributo alle finalità del programma. Le proposte dovrebbero essere valutate in particolare alla luce del loro contributo all'aumento della prontezza industriale nel settore della difesa, soprattutto attraverso l'incremento delle capacità di produzione e l'eliminazione delle strozzature. Dovrebbero essere valutate anche alla luce del loro contributo alla promozione della resilienza industriale nel settore della difesa, in funzione di considerazioni quali la disponibilità e l'approvvigionamento	(24) Nella valutazione delle proposte presentate dai richiedenti, la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione al loro contributo alle finalità del programma. Le proposte dovrebbero essere valutate in particolare alla luce del loro contributo all'aumento della prontezza industriale nel settore della difesa, soprattutto attraverso l'incremento delle capacità di produzione e l'eliminazione delle strozzature. Dovrebbero essere valutate anche alla luce del loro contributo alla promozione della resilienza industriale nel settore della difesa, in funzione di considerazioni quali la disponibilità e l'approvvigionamento

tempestivi in tutti i luoghi e il rafforzamento della sicurezza dell'approvvigionamento in tutta l'Unione, compresi gli Stati membri più esposti al rischio del concretizzarsi di minacce militari convenzionali. Le valutazioni dovrebbero inoltre fare riferimento al contributo alla cooperazione industriale nel settore della difesa attraverso un'autentica cooperazione in materia di armamenti tra gli Stati membri***,*** i paesi associati ***e l'Ucraina*** nonché allo sviluppo e alla messa in atto della cooperazione transfrontaliera tra imprese, in particolare, in misura significativa, le piccole e medie imprese (PMI) e le piccole imprese a media capitalizzazione (piccole mid-cap) che operano nelle catene di approvvigionamento interessate.	tempestivi in tutti i luoghi e il rafforzamento della sicurezza dell'approvvigionamento in tutta l'Unione, compresi gli Stati membri più esposti al rischio del concretizzarsi di minacce militari convenzionali. Le valutazioni dovrebbero inoltre fare riferimento al contributo alla cooperazione industriale nel settore della difesa attraverso un'autentica cooperazione in materia di armamenti tra gli Stati membri ***e*** i paesi associati nonché allo sviluppo e alla messa in atto della cooperazione transfrontaliera tra imprese, in particolare, in misura significativa, le piccole e medie imprese (PMI) e le piccole imprese a media capitalizzazione (piccole mid-cap) che operano nelle catene di approvvigionamento interessate.

Or. ro

Emendamento 200
José Cepeda, Javi López, Lina Gálvez, Nicolás González Casares, Laura Ballarín Cereza, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Nella valutazione delle proposte presentate dai richiedenti, la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione al loro contributo alle finalità del programma. Le proposte dovrebbero essere valutate in particolare alla luce del loro contributo all'aumento della prontezza industriale nel settore della difesa, soprattutto attraverso l'incremento delle capacità di produzione e l'eliminazione delle strozzature. Dovrebbero essere valutate anche alla luce del loro contributo alla promozione della resilienza industriale nel settore della difesa, in funzione di considerazioni quali la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi in tutti i luoghi e il	(24) Nella valutazione delle proposte presentate dai richiedenti, la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione al loro contributo alle finalità del programma. Le proposte dovrebbero essere valutate in particolare alla luce del loro contributo all'aumento della prontezza industriale nel settore della difesa, soprattutto attraverso l'incremento delle capacità di produzione e l'eliminazione delle strozzature. Dovrebbero essere valutate anche alla luce del loro contributo alla promozione della resilienza industriale nel settore della difesa, in funzione di considerazioni quali la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi in tutti i luoghi e il

rafforzamento della sicurezza dell'approvvigionamento in tutta l'Unione, compresi gli Stati membri più esposti al rischio del concretizzarsi di minacce militari convenzionali. Le valutazioni dovrebbero inoltre fare riferimento al contributo alla cooperazione industriale nel settore della difesa attraverso un'autentica cooperazione in materia di armamenti tra gli Stati membri, i paesi associati e l'Ucraina nonché allo sviluppo e alla messa in atto della cooperazione transfrontaliera tra imprese, in particolare, in misura significativa, le piccole e medie imprese (PMI) e le ***piccole*** imprese a media capitalizzazione (***piccole*** mid-cap) che operano nelle catene di approvvigionamento interessate.	rafforzamento della sicurezza dell'approvvigionamento in tutta l'Unione, compresi gli Stati membri più esposti al rischio del concretizzarsi di minacce militari convenzionali. Le valutazioni dovrebbero inoltre fare riferimento al contributo alla cooperazione industriale nel settore della difesa attraverso un'autentica cooperazione in materia di armamenti tra gli Stati membri, i paesi associati e l'Ucraina nonché allo sviluppo e alla messa in atto della cooperazione transfrontaliera tra imprese, in particolare, in misura significativa, le piccole e medie imprese (PMI) e le imprese a media capitalizzazione (mid-cap) che operano nelle catene di approvvigionamento interessate.

Or. en

Emendamento 201
Riho Terras, Jüri Ratas

Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(24 bis) La Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione a mantenere al minimo gli oneri amministrativi, al fine di assicurare la competitività delle imprese dell'UE, in particolare delle PMI e delle piccole mid-cap, in quanto tali entità dispongono di risorse più limitate per far fronte agli oneri amministrativi e ai costi di conformità.

Or. en

Emendamento 202
Eszter Lakos

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Nella progettazione, nella concessione e nell'attuazione del sostegno finanziario dell'Unione, la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione al fine di assicurare che tali misure non incidano negativamente sulle condizioni di concorrenza nel mercato interno.	(25) Nella progettazione, nella concessione e nell'attuazione del sostegno finanziario dell'Unione, la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione al fine di assicurare che tali misure ***vadano a vantaggio non soltanto degli operatori dell'industria della difesa, ma anche di altre imprese, comprese le PMI, le mid-cap e le industrie che non rientrano in tali categorie ma che sono considerevolmente più piccole rispetto alle multinazionali che possono operare come principali contraenti in iniziative comuni di sviluppo delle capacità, rafforzando l'intera catena di approvvigionamento e veicolando i vantaggi della cooperazione rafforzata al maggior numero di Stati membri possibile, tenendo conto delle specificità delle loro industrie nazionali della difesa e dei requisiti operativi, e*** non incidano negativamente sulle condizioni di concorrenza nel mercato interno.

Or. en

Emendamento 203
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Nella progettazione, nella concessione e nell'attuazione del sostegno finanziario dell'Unione, la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione al fine di assicurare che tali misure non incidano negativamente sulle condizioni di concorrenza nel mercato interno.	(25) Nella progettazione, nella concessione e nell'attuazione del sostegno finanziario dell'Unione, la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione al fine di assicurare che tali misure non incidano negativamente sulle condizioni di concorrenza nel mercato interno ***e non favoriscano taluni Stati rispetto ad altri***.

Or. en

Emendamento 204
Tom Berendsen

Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(25 bis) L'accesso alle informazioni sulle potenziali opportunità di integrazione nella catena di approvvigionamento dei prodotti per la difesa chiave è fondamentale per le piccole e medie imprese (PMI). Al fine di garantire un coinvolgimento efficace e tempestivo delle PMI nei progetti, la Commissione istituisce una piattaforma per la partecipazione delle PMI che garantisca la trasparenza sulle future opportunità di concludere contratti e partenariati transfrontalieri, sui relativi calendari, sulle scadenze e sui punti di contatto da garantire.

Or. en

Emendamento 205
Michalis Hadjipantela, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(28 bis) Il riconoscimento di tutti gli Stati membri costituisce un prerequisito per l'inclusione di un paese terzo nei progetti collaborativi dell'UE.

Or. en

Emendamento 206
András Gyürk, György Hölvényi

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Basandosi, tra l'altro, sull'esperienza dello strumento di capitale proprio per la difesa, istituito nel contesto del Fondo europeo per la difesa come operazione di finanziamento misto di InvestEU, la Commissione dovrebbe adoperarsi per istituire un apposito meccanismo nell'ambito del programma, da denominare "fondo per accelerare la trasformazione delle catene di approvvigionamento della difesa" (FAST). Il FAST dovrebbe essere attuato in regime di gestione indiretta. Esso mobiliterà e accelererà gli investimenti necessari per aumentare le capacità di fabbricazione nel settore della difesa delle PMI e delle piccole mid-cap con sede nell'UE e ridurrà i rischi di tali investimenti, mediante un'operazione di finanziamento misto che offre sostegno sotto forma di debito e/o capitale. Il FAST dovrebbe essere istituito come operazione di finanziamento misto, anche nell'ambito del programma InvestEU istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, in stretta cooperazione con i suoi partner esecutivi.	(29) Basandosi, tra l'altro, sull'esperienza dello strumento di capitale proprio per la difesa, istituito nel contesto del Fondo europeo per la difesa come operazione di finanziamento misto di InvestEU, la Commissione dovrebbe adoperarsi per istituire un apposito meccanismo nell'ambito del programma, da denominare "fondo per accelerare la trasformazione delle catene di approvvigionamento della difesa" (FAST). Il FAST dovrebbe essere attuato in regime di gestione indiretta. Esso mobiliterà e accelererà gli investimenti necessari per aumentare le capacità di fabbricazione nel settore della difesa delle PMI***, delle start-up, delle scale-up*** e delle piccole mid-cap con sede nell'UE e ridurrà i rischi di tali investimenti, mediante un'operazione di finanziamento misto che offre sostegno sotto forma di debito e/o capitale. Il FAST dovrebbe essere istituito***, a seguito di una consultazione approfondita dei rappresentanti delle PMI stabilite nell'UE,*** come operazione di finanziamento misto, anche nell'ambito del programma InvestEU istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, in stretta cooperazione con i suoi partner esecutivi.

Or. en

Emendamento 207
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Il FAST dovrebbe conseguire un effetto moltiplicatore soddisfacente in linea con la combinazione di debito e capitale nonché contribuire ad attrarre finanziamenti dei settori pubblico e privato. Al fine di contribuire all'obiettivo generale di rafforzare la competitività dell'EDTIB, il FAST dovrebbe inoltre fornire sostegno alle PMI (comprese le start-up e le scale-up) e alle piccole mid-cap in tutta l'UE che fabbricano tecnologie e prodotti per la difesa, nonché alle imprese che fanno effettivamente o potenzialmente parte della catena di approvvigionamento dell'industria della difesa che hanno difficoltà ad accedere ai finanziamenti. Il FAST dovrebbe inoltre accelerare gli investimenti nel settore della fabbricazione di tecnologie e prodotti per la difesa e quindi rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento delle catene del valore dell'industria della difesa dell'Unione.	(30) Il FAST dovrebbe conseguire un effetto moltiplicatore soddisfacente in linea con la combinazione di debito e capitale nonché contribuire ad attrarre finanziamenti dei settori pubblico e privato. Al fine di contribuire all'obiettivo generale di rafforzare la competitività dell'EDTIB, il FAST dovrebbe inoltre fornire sostegno alle PMI (comprese le start-up e le scale-up) e alle piccole mid-cap in tutta l'UE che fabbricano tecnologie e prodotti per la difesa, nonché alle imprese che fanno effettivamente o potenzialmente parte della catena di approvvigionamento dell'industria della difesa che hanno difficoltà ad accedere ai finanziamenti. Il FAST dovrebbe inoltre ***incoraggiare e sostenere gli Stati membri ad accelerare le procedure di rilascio di brevetti per nuovi prodotti, se del caso, ai fini di una rapida applicazione nella pratica, e successivamente*** accelerare gli investimenti nel settore della fabbricazione di tecnologie e prodotti per la difesa e quindi rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento delle catene del valore dell'industria della difesa dell'Unione.

Or. en

Emendamento 208
Sebastiaan Stöteler, Pierre-Romain Thionnet

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Il FAST dovrebbe conseguire un effetto moltiplicatore soddisfacente in linea con la combinazione di debito e capitale nonché contribuire ad attrarre finanziamenti ***dei settori*** pubblico e	(30) Il FAST dovrebbe conseguire un effetto moltiplicatore soddisfacente in linea con la combinazione di debito e capitale nonché contribuire ad attrarre finanziamenti ***del settore*** pubblico e ***in***

privato. Al fine di contribuire all'obiettivo generale di rafforzare la competitività dell'EDTIB, il FAST dovrebbe inoltre fornire sostegno alle PMI (comprese le start-up e le scale-up) e alle piccole mid-cap in tutta l'UE che fabbricano tecnologie e prodotti per la difesa, nonché alle imprese che fanno effettivamente o potenzialmente parte della catena di approvvigionamento dell'industria della difesa che hanno difficoltà ad accedere ai finanziamenti. Il FAST dovrebbe inoltre accelerare gli investimenti nel settore della fabbricazione di tecnologie e prodotti per la difesa e quindi rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento delle catene del valore dell'industria della difesa dell'Unione.

particolare, in misura significativa, di quello privato ***eliminando gli ostacoli agli investimenti e incoraggiando attivamente la partecipazione del settore privato con tutti i mezzi disponibili***. Al fine di contribuire all'obiettivo generale di rafforzare la competitività dell'EDTIB, il FAST dovrebbe inoltre fornire sostegno alle PMI (comprese le start-up e le scale-up) e alle piccole mid-cap in tutta l'UE che fabbricano tecnologie e prodotti per la difesa, nonché alle imprese che fanno effettivamente o potenzialmente parte della catena di approvvigionamento dell'industria della difesa che hanno difficoltà ad accedere ai finanziamenti. Il FAST dovrebbe inoltre accelerare gli investimenti nel settore della fabbricazione di tecnologie e prodotti per la difesa e quindi rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento delle catene del valore dell'industria della difesa dell'Unione.

Or. en

Emendamento 209
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) I programmi di cooperazione in materia di armamenti nell'Unione si trovano ad affrontare sfide significative, in quanto per la maggior parte sono istituiti ad hoc e interessati da complessità, ritardi e sovraccosti. Per porre rimedio a questa situazione e garantire un impegno costante degli Stati membri durante l'intero ciclo di vita delle capacità di difesa, è necessario un approccio più strutturato a livello dell'UE. Per conseguire tale risultato, la Commissione dovrebbe agevolare gli sforzi	(31) I programmi di cooperazione in materia di armamenti nell'Unione si trovano ad affrontare sfide significative, in quanto per la maggior parte sono istituiti ad hoc e interessati da complessità, ritardi e sovraccosti***. Inoltre l'esistenza di numerosi prodotti per la difesa chiave diversi che rispondono alle stesse esigenze operative nell'intera Unione, tra cui i sistemi di armi quali carri armati da combattimento, veicoli corazzati da combattimento per la fanteria, aeromobili tattici da***

degli Stati membri mettendo a disposizione un nuovo quadro giuridico, la struttura per un programma europeo di armamento (SEAP), al fine di sostenere e rafforzare la cooperazione in materia di difesa. Le azioni intraprese in tale quadro dovrebbero rafforzarsi reciprocamente con quelle condotte nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC), in particolare nel contesto del piano di sviluppo delle capacità (CDP) e della PESCO.	***combattimento, causa un'estrema inefficienza nella spesa pubblica e costituisce un ostacolo significativo all'interoperabilità e all'intercambiabilità***. Per porre rimedio a questa situazione e garantire un impegno costante degli Stati membri durante l'intero ciclo di vita delle capacità di difesa, è necessario un approccio più strutturato a livello dell'UE. Per conseguire tale risultato, la Commissione dovrebbe agevolare gli sforzi degli Stati membri mettendo a disposizione un nuovo quadro giuridico, la struttura per un programma europeo di armamento (SEAP), al fine di sostenere e rafforzare la cooperazione in materia di difesa ***nonché l'integrazione e il consolidamento del mercato***. Le azioni intraprese in tale quadro dovrebbero rafforzarsi reciprocamente con quelle condotte nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC), in particolare nel contesto del piano di sviluppo delle capacità (CDP) e della PESCO***. Le SEAP dovrebbero inoltre avere la capacità di intraprendere ulteriori attività essenziali per conseguire i loro obiettivi, compresi quelli relativi alle infrastrutture che sostengono direttamente le capacità di difesa. Inoltre gli Stati membri che costituiscono una SEAP o vi aderiscono dovrebbero coordinare il controllo delle esportazioni dei prodotti per la difesa pertinenti.***
	Or. en

Emendamento 210
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) I programmi di cooperazione in materia di armamenti nell'Unione si	(31) I programmi di cooperazione in materia di armamenti nell'Unione si

trovano ad affrontare sfide significative, in quanto per la maggior parte sono istituiti ad hoc e interessati da complessità, ritardi e sovraccosti. Per porre rimedio a questa situazione e garantire un impegno costante degli Stati membri durante l'intero ciclo di vita delle capacità di difesa, è necessario un approccio più strutturato a livello dell'UE. Per conseguire tale risultato, la Commissione dovrebbe agevolare gli sforzi degli Stati membri mettendo a disposizione un nuovo quadro giuridico, la struttura per un programma europeo di armamento (SEAP), al fine di sostenere e rafforzare la cooperazione in materia di difesa. Le azioni intraprese in tale quadro dovrebbero rafforzarsi reciprocamente con quelle condotte nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC), in particolare nel contesto del piano di sviluppo delle capacità (CDP) e della PESCO.	trovano ad affrontare sfide significative, in quanto per la maggior parte sono istituiti ad hoc e interessati da complessità, ritardi e sovraccosti. Per porre rimedio a questa situazione e garantire ***sforzi congiunti mirati per quanto riguarda le priorità in materia di capacità e il conseguimento della prontezza alla difesa entro il 2030 nonché*** un impegno costante degli Stati membri durante l'intero ciclo di vita delle capacità di difesa, è necessario un approccio più strutturato a livello dell'UE. Per conseguire tale risultato, la Commissione dovrebbe agevolare gli sforzi degli Stati membri mettendo a disposizione un nuovo quadro giuridico, la struttura per un programma europeo di armamento (SEAP), al fine di sostenere e rafforzare la cooperazione in materia di difesa. Le azioni intraprese in tale quadro dovrebbero rafforzarsi reciprocamente con quelle condotte nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC), in particolare ***le azioni previste nel Libro bianco e le priorità in materia di capacità individuate*** nel contesto ***dell'analisi delle carenze di investimenti nel settore della difesa,*** del piano di sviluppo delle capacità (CDP) e ***dei progetti nell'ambito*** della PESCO.
	Or. en

Emendamento 211
Sebastiaan Stöteler, Pierre-Romain Thionnet

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) I programmi di cooperazione in materia di armamenti nell'Unione si trovano ad affrontare sfide significative, in quanto per la maggior parte sono istituiti ad hoc e interessati da complessità, ritardi e sovraccosti. Per porre rimedio a questa situazione e garantire un impegno costante	(31) I programmi di cooperazione in materia di armamenti nell'Unione si trovano ad affrontare sfide significative, in quanto per la maggior parte sono istituiti ad hoc e interessati da complessità, ritardi e sovraccosti. Per porre rimedio a questa situazione e garantire un impegno costante

degli Stati membri durante l'intero ciclo di vita delle capacità di difesa, è necessario un approccio più strutturato a livello dell'UE. Per conseguire tale risultato, la Commissione dovrebbe agevolare gli sforzi degli Stati membri mettendo a disposizione un nuovo quadro giuridico, la struttura per un programma europeo di armamento (SEAP), al fine di sostenere e rafforzare la cooperazione in materia di difesa. Le azioni intraprese in tale quadro dovrebbero rafforzarsi reciprocamente con quelle condotte nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC), in particolare nel contesto del piano di sviluppo delle capacità (CDP) e della PESCO.

degli Stati membri durante l'intero ciclo di vita delle capacità di difesa, è necessario un approccio più strutturato a livello dell'UE. Per conseguire tale risultato, la Commissione dovrebbe agevolare gli sforzi degli Stati membri mettendo a disposizione un nuovo quadro giuridico, la struttura per un programma europeo di armamento (SEAP), al fine di sostenere e rafforzare la cooperazione ***industriale*** in materia di difesa. Le azioni intraprese in tale quadro dovrebbero rafforzarsi reciprocamente con quelle condotte nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC), in particolare nel contesto del piano di sviluppo delle capacità (CDP) e della PESCO ***e trarre vantaggio dal coordinamento con il processo di pianificazione della difesa della NATO al fine di garantire la complementarità degli sforzi***.

Or. en

Emendamento 212
András Gyürk, György Hölvényi

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) I programmi di cooperazione in materia di armamenti nell'Unione si trovano ad affrontare sfide significative, in quanto per la maggior parte sono istituiti ad hoc e interessati da complessità, ritardi e sovraccosti. Per porre rimedio a questa situazione e garantire un impegno costante degli Stati membri durante l'intero ciclo di vita delle capacità di difesa, ***è necessario*** un approccio più strutturato a livello dell'UE. Per conseguire tale risultato, la Commissione dovrebbe agevolare gli sforzi degli Stati membri mettendo a disposizione un nuovo quadro giuridico, la struttura per un programma europeo di armamento	(31) I programmi di cooperazione in materia di armamenti nell'Unione si trovano ad affrontare sfide significative, in quanto per la maggior parte sono istituiti ad hoc e interessati da complessità, ritardi e sovraccosti. Per porre rimedio a questa situazione e garantire un impegno costante degli Stati membri durante l'intero ciclo di vita delle capacità di difesa, ***sono necessari*** un approccio più strutturato ***e un maggiore riconoscimento delle attività transfrontaliere*** a livello dell'UE. Per conseguire tale risultato, la Commissione dovrebbe agevolare gli sforzi degli Stati membri mettendo a disposizione un nuovo

(SEAP), al fine di sostenere e rafforzare la cooperazione in materia di difesa. Le azioni intraprese in tale quadro dovrebbero rafforzarsi reciprocamente con quelle condotte nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC), in particolare nel contesto del piano di sviluppo delle capacità (CDP) e della PESCO.

quadro giuridico, la struttura per un programma europeo di armamento (SEAP), al fine di sostenere e rafforzare la cooperazione in materia di difesa. Le azioni intraprese in tale quadro dovrebbero rafforzarsi reciprocamente con quelle condotte nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC), in particolare nel contesto del piano di sviluppo delle capacità (CDP) e della PESCO.

Or. en

Emendamento 213
Yannis Maniatis, Giorgio Gori

Proposta di regolamento
Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(31 bis) I prodotti per la difesa e le capacità di difesa che hanno beneficiato di finanziamenti dell'UE attraverso il presente programma dovrebbero seguire inoltre norme e criteri comuni in materia di esportazione, come già stabilito nella posizione comune 2008/944/PESC. Occorre prestare particolare attenzione al criterio 5 relativo alla sicurezza nazionale degli Stati membri e dei territori le cui relazioni esterne sono di competenza di uno Stato membro.

Or. en

Emendamento 214
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) Nell'ambito della struttura per un	(32) Nell'ambito della struttura per un

programma europeo di armamento, gli Stati membri dovrebbero beneficiare di procedure standardizzate per l'avvio e la gestione di programmi di cooperazione in materia di difesa. ***Una cooperazione nell'ambito di tale quadro dovrebbe inoltre consentire agli Stati membri, a determinate condizioni, di beneficiare di un tasso di finanziamento maggiorato, di procedure di appalto semplificate e armonizzate e, qualora gli Stati membri detengano congiuntamente i materiali acquistati, di un'esenzione dall'IVA. Lo status di organizzazione internazionale dovrebbe inoltre consentire agli Stati membri, se lo desiderano, di emettere obbligazioni per garantire il piano di finanziamento a lungo termine dei programmi di armamento. Sebbene l'Unione non sia responsabile dell'emissione di debito da parte degli Stati membri, i contributi nell'ambito dell'EDIP al funzionamento della SEAP potrebbero migliorare le condizioni di finanziamento, da parte degli Stati membri, dei programmi di armamento che sono ammissibili al sostegno dell'Unione.***	programma europeo di armamento, gli Stati membri dovrebbero beneficiare di procedure standardizzate per l'avvio e la gestione di programmi di cooperazione in materia di difesa.

Or. en

Emendamento 215
Şerban Dimitrie Sturdza, Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) Nell'ambito della struttura per un programma europeo di armamento, gli Stati membri dovrebbero beneficiare di procedure standardizzate per l'avvio e la gestione di programmi di cooperazione in materia di difesa. Una cooperazione nell'ambito di tale quadro dovrebbe inoltre consentire agli Stati membri, a determinate condizioni, di beneficiare di un tasso di	(32) Nell'ambito della struttura per un programma europeo di armamento, gli Stati membri dovrebbero beneficiare di procedure standardizzate per l'avvio e la gestione di programmi di cooperazione in materia di difesa. Una cooperazione nell'ambito di tale quadro dovrebbe inoltre consentire agli Stati membri, a determinate condizioni, di beneficiare di un tasso di

finanziamento maggiorato, di procedure di appalto semplificate e armonizzate e, qualora gli Stati membri detengano congiuntamente i materiali acquistati, di un'esenzione dall'IVA. Lo status di organizzazione internazionale dovrebbe inoltre consentire agli Stati membri, se lo desiderano, di emettere obbligazioni per garantire il piano di finanziamento a lungo termine dei programmi di armamento. Sebbene l'Unione non sia responsabile dell'emissione di debito da parte degli Stati membri, i contributi nell'ambito dell'EDIP al funzionamento della SEAP potrebbero migliorare le condizioni di finanziamento, da parte degli Stati membri, dei programmi di armamento che sono ammissibili al sostegno dell'Unione.	finanziamento maggiorato, di procedure di appalto semplificate e armonizzate e, qualora gli Stati membri detengano congiuntamente i materiali acquistati, di un'esenzione dall'IVA. Lo status di organizzazione internazionale dovrebbe inoltre consentire agli Stati membri, se lo desiderano, di emettere obbligazioni per garantire il piano di finanziamento a lungo termine dei programmi di armamento. Sebbene l'Unione non sia responsabile dell'emissione di debito da parte degli Stati membri, i contributi nell'ambito dell'EDIP al funzionamento della SEAP potrebbero migliorare le condizioni di finanziamento, da parte degli Stati membri, dei programmi di armamento che sono ammissibili al sostegno dell'Unione. ***Inoltre, nel contesto delle SEAP, dovrebbero essere presi in considerazione altresì criteri specifici che favoriscano gli Stati membri situati in prossimità di zone di scontri militari convenzionali. Tale approccio contribuirebbe a uno sviluppo geograficamente equilibrato della base industriale e tecnologica di difesa europea, garantendo che gli Stati in prima linea sul fronte dell'Europa orientale ricevano un sostegno supplementare per affrontare le sfide sempre più difficili in termini di sicurezza.***
	Or. en

Emendamento 216
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) Affinché la procedura per la costituzione di una SEAP sia efficiente, è necessario che gli Stati membri, i paesi associati o l'Ucraina che desiderano costituire una SEAP presentino una	(33) Affinché la procedura per la costituzione di una SEAP sia efficiente, è necessario che gli Stati membri, ***eventualmente insieme con*** i paesi associati o l'Ucraina che desiderano

domanda alla Commissione, la quale dovrebbe valutare se la proposta di statuto del programma di armamento è conforme al presente regolamento. Tale domanda dovrebbe contenere una dichiarazione dello Stato membro ospitante che riconosce la SEAP quale organismo o organizzazione internazionale, a decorrere dalla sua costituzione, ai fini dell'applicazione della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise.

costituire una SEAP presentino una domanda alla Commissione, la quale ***unitamente all'Agenzia europea per la difesa*** dovrebbe valutare se la proposta di statuto del programma di armamento è conforme al presente regolamento***, in particolare per quanto riguarda le priorità in materia di capacità individuate***. Tale domanda dovrebbe contenere una dichiarazione dello Stato membro ospitante che riconosce la SEAP quale organismo o organizzazione internazionale, a decorrere dalla sua costituzione, ai fini dell'applicazione della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise.

Or. en

Emendamento 217
Petras Auštrevičius

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) Affinché la procedura per la costituzione di una SEAP sia efficiente, è necessario che gli Stati membri, i paesi associati o l'Ucraina che desiderano costituire una SEAP presentino una domanda alla Commissione, la quale dovrebbe valutare se la proposta di statuto del programma di armamento è conforme al presente regolamento. Tale domanda dovrebbe contenere una dichiarazione dello Stato membro ospitante che riconosce la SEAP quale organismo o organizzazione internazionale, a decorrere dalla sua costituzione, ai fini dell'applicazione della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema	(33) Affinché la procedura per la costituzione di una SEAP sia efficiente, è necessario che gli Stati membri, i paesi associati o l'Ucraina***, o altri paesi potenziali candidati all'adesione all'UE,*** che desiderano costituire una SEAP presentino una domanda alla Commissione, la quale dovrebbe valutare se la proposta di statuto del programma di armamento è conforme al presente regolamento. Tale domanda dovrebbe contenere una dichiarazione dello Stato membro ospitante che riconosce la SEAP quale organismo o organizzazione internazionale, a decorrere dalla sua costituzione, ai fini dell'applicazione della direttiva

comune d'imposta sul valore aggiunto e della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise.

2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise.

Or. en

Emendamento 218
Şerban Dimitrie Sturdza, Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) Affinché la procedura per la costituzione di una SEAP sia efficiente, è necessario che gli Stati membri, i paesi associati o l'Ucraina che desiderano costituire una SEAP presentino una domanda alla Commissione, la quale dovrebbe valutare se la proposta di statuto del programma di armamento è conforme al presente regolamento. Tale domanda dovrebbe contenere una dichiarazione dello Stato membro ospitante che riconosce la SEAP quale organismo o organizzazione internazionale, a decorrere dalla sua costituzione, ai fini dell'applicazione della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise.	(33) Affinché la procedura per la costituzione di una SEAP sia efficiente, è necessario che gli Stati membri, i paesi associati o l'Ucraina ***o la Moldova*** che desiderano costituire una SEAP presentino una domanda alla Commissione, la quale dovrebbe valutare se la proposta di statuto del programma di armamento è conforme al presente regolamento. Tale domanda dovrebbe contenere una dichiarazione dello Stato membro ospitante che riconosce la SEAP quale organismo o organizzazione internazionale, a decorrere dalla sua costituzione, ai fini dell'applicazione della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise.

Or. en

Emendamento 219
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) Affinché la procedura per la costituzione di una SEAP sia efficiente, è necessario che gli Stati membri***,*** i paesi associati ***o l'Ucraina*** che desiderano costituire una SEAP presentino una domanda alla Commissione, la quale dovrebbe valutare se la proposta di statuto del programma di armamento è conforme al presente regolamento. Tale domanda dovrebbe contenere una dichiarazione dello Stato membro ospitante che riconosce la SEAP quale organismo o organizzazione internazionale, a decorrere dalla sua costituzione, ai fini dell'applicazione della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise.	(33) Affinché la procedura per la costituzione di una SEAP sia efficiente, è necessario che gli Stati membri ***o*** i paesi associati che desiderano costituire una SEAP presentino una domanda alla Commissione, la quale dovrebbe valutare se la proposta di statuto del programma di armamento è conforme al presente regolamento. Tale domanda dovrebbe contenere una dichiarazione dello Stato membro ospitante che riconosce la SEAP quale organismo o organizzazione internazionale, a decorrere dalla sua costituzione, ai fini dell'applicazione della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise.

Or. ro

Emendamento 220
Şerban Dimitrie Sturdza, Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) Una SEAP dovrebbe ***contare tra i*** suoi membri ***almeno tre*** Stati membri e può includere paesi associati e l'Ucraina.	(36) Una SEAP dovrebbe ***garantire ai*** suoi membri ***inclusività e adattabilità ai contesti di sicurezza regionali; dovrebbe pertanto disporre di un certo grado di flessibilità per quanto riguarda il numero minimo di*** Stati membri ***partecipanti, consentendo la partecipazione a partire da almeno due Stati membri,*** e può includere ***altresì*** paesi associati e l'Ucraina ***o la Moldova***.

Or. en

Emendamento 221
Petras Auštrevičius

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) Una SEAP dovrebbe contare tra i suoi membri almeno tre Stati membri e può includere paesi associati e l'Ucraina.	(36) Una SEAP dovrebbe contare tra i suoi membri almeno tre Stati membri e può includere paesi associati e l'Ucraina ***nonché altri paesi potenziali candidati all'adesione all'UE***.

Or. en

Emendamento 222
Roberto Vannacci

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) Una SEAP dovrebbe contare tra i suoi membri almeno tre Stati membri e può includere paesi associati ***e l'Ucraina***.	(36) Una SEAP dovrebbe contare tra i suoi membri almeno tre Stati membri e può includere paesi associati.

Or. en

Emendamento 223
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) Una SEAP dovrebbe poter nominare un ente appaltante che agisca in suo nome. Una SEAP dovrebbe poter effettuare appalti di prodotti per la difesa per conto proprio o per conto dei suoi membri. In caso di appalti effettuati per	(39) Una SEAP dovrebbe poter nominare un ente appaltante che agisca in suo nome. Una SEAP dovrebbe poter effettuare appalti di prodotti per la difesa per conto proprio o per conto dei suoi membri. In caso di appalti effettuati per

conto proprio, la SEAP dovrebbe essere considerata un'organizzazione internazionale che si approvvigiona per le proprie finalità ai sensi dell'articolo 12, lettera c), della direttiva 2009/81/CE, in conformità delle norme in materia di aiuti di Stato. In caso di appalti effettuati per conto dei suoi membri, affinché gli Stati membri siano adeguatamente incentivati a partecipare a una cooperazione nell'ambito della SEAP, quest'ultima dovrebbe essere in grado di definire le proprie norme in materia di appalti in deroga alla direttiva 2009/81/CE. Tali norme dovrebbero garantire il rispetto dei principi di diritto primario dell'UE applicabili agli appalti, in particolare quelli di trasparenza, non discriminazione e concorrenza.	conto proprio, la SEAP dovrebbe essere considerata un'organizzazione internazionale che si approvvigiona per le proprie finalità ai sensi dell'articolo 12, lettera c), della direttiva 2009/81/CE, in conformità delle norme in materia di aiuti di Stato. In caso di appalti effettuati per conto dei suoi membri, affinché gli Stati membri siano adeguatamente incentivati a partecipare a una cooperazione nell'ambito della SEAP, quest'ultima dovrebbe essere in grado di definire le proprie norme in materia di appalti in deroga alla direttiva 2009/81/CE. Tali norme dovrebbero garantire il rispetto dei principi di diritto primario dell'UE applicabili agli appalti, in particolare quelli di trasparenza, non discriminazione e concorrenza. ***Oltre a ciò, gli Stati membri che partecipano a una SEAP dovrebbero essere incoraggiati a mettere a punto un sistema di certificazione comune e reciprocamente riconosciuto che agevoli l'introduzione di prodotti per la difesa nelle loro forze armate.***

Or. en

Emendamento 224
Şerban Dimitrie Sturdza, Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) Una SEAP è ammissibile a un finanziamento conformemente al titolo VI del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Un finanziamento a titolo della politica di coesione sarebbe anch'esso possibile, conformemente alla legislazione dell'Unione pertinente.	(40) Una SEAP è ammissibile a un finanziamento conformemente al titolo VI del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Un finanziamento a titolo della politica di coesione sarebbe anch'esso possibile, conformemente alla legislazione dell'Unione pertinente***, a condizione che il ricorso alle risorse per la coesione non riduca il finanziamento a favore dell'obiettivo primario della politica di ridurre le disparità tra le regioni e le città***

dell'Unione europea, a scapito del sostegno alla creazione di posti di lavoro, alla competitività delle imprese, alla crescita economica, allo sviluppo sostenibile e al miglioramento della qualità di vita dei cittadini.

Or. en

Emendamento 225
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) Una SEAP è ammissibile a un finanziamento conformemente al titolo VI del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Un finanziamento a titolo della politica di coesione sarebbe anch'esso possibile, conformemente alla legislazione dell'Unione pertinente.	(40) Una SEAP è ammissibile a un finanziamento conformemente al titolo VI del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Un finanziamento a titolo della politica di coesione sarebbe anch'esso possibile, conformemente alla legislazione dell'Unione pertinente***, in modo ragionevolmente proporzionato e senza incidere sui programmi di coesione esistenti o futuri***.

Or. en

Emendamento 226
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) Una SEAP è ammissibile a un finanziamento conformemente al titolo VI del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. ***Un finanziamento a titolo della politica di coesione sarebbe anch'esso possibile, conformemente alla legislazione dell'Unione pertinente.***	(40) Una SEAP è ammissibile a un finanziamento conformemente al titolo VI del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Or. en

Emendamento 227
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) Una SEAP è ammissibile a un finanziamento conformemente al titolo VI del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. ***Un finanziamento a titolo della politica di coesione sarebbe anch'esso possibile, conformemente alla legislazione dell'Unione pertinente.***	(40) Una SEAP è ammissibile a un finanziamento conformemente al titolo VI del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Or. en

Emendamento 228
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
(42) Essendo costituita a norma del diritto dell'Unione, è opportuno che la SEAP sia disciplinata dal diritto dell'Unione oltre che dal diritto dello Stato in cui ha la sede legale. Tuttavia la SEAP ***potrebbe*** avere una sede operativa in un altro Stato. Il diritto dello Stato in questione dovrebbe applicarsi riguardo ai punti specifici definiti nello statuto della SEAP. Inoltre una SEAP dovrebbe essere disciplinata da disposizioni di attuazione conformi allo statuto.	(42) Essendo costituita a norma del diritto dell'Unione, è opportuno che la SEAP sia disciplinata dal diritto dell'Unione oltre che dal diritto dello Stato in cui ha la sede legale. Tuttavia la SEAP ***può*** avere una sede operativa in un altro Stato ***dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo***. Il diritto dello Stato in questione dovrebbe applicarsi riguardo ai punti specifici definiti nello statuto della SEAP. Inoltre una SEAP dovrebbe essere disciplinata da disposizioni di attuazione conformi allo statuto.

Or. en

Emendamento 229
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
(43) Per garantire un controllo sufficiente dell'osservanza del presente regolamento, una SEAP dovrebbe trasmettere alla Commissione e alle pertinenti autorità pubbliche la sua relazione annuale e qualsiasi informazione relativa a circostanze che rischino di mettere seriamente a repentaglio il corretto assolvimento dei suoi compiti. Se, tramite la relazione annuale o in altro modo, riceve indicazioni del fatto che la SEAP viola gravemente il presente regolamento o altre disposizioni di legge applicabili, la Commissione dovrebbe chiedere spiegazioni e/o provvedimenti alla SEAP e/o ai suoi membri. In casi estremi e se non è intrapresa alcuna azione correttiva, la Commissione ***potrebbe abrogare la decisione di costituzione della*** SEAP***, determinandone così lo scioglimento***.	(43) Per garantire un controllo sufficiente dell'osservanza del presente regolamento, una SEAP dovrebbe trasmettere alla Commissione e alle pertinenti autorità pubbliche***, in particolare l'Agenzia europea per la difesa e il Parlamento europeo nei casi in cui siano stati erogati finanziamenti europei,*** la sua relazione annuale e qualsiasi informazione relativa a circostanze che rischino di mettere seriamente a repentaglio il corretto assolvimento dei suoi compiti. Se, tramite la relazione annuale o in altro modo, ***unitamente all'Agenzia europea per la difesa***, riceve indicazioni del fatto che la SEAP viola gravemente il presente regolamento o altre disposizioni di legge applicabili, la Commissione dovrebbe chiedere spiegazioni e/o provvedimenti alla SEAP e/o ai suoi membri. In casi estremi e se non è intrapresa alcuna azione correttiva, la Commissione***, dopo avere informato il Parlamento europeo, può escludere la*** SEAP ***dall'ulteriore sostegno a titolo del bilancio dell'Unione***.

Or. en

Emendamento 230
Jan Farský

Proposta di regolamento
Considerando 44 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(44 bis) Con il sostegno da parte del

programma e dello strumento di sostegno per l'Ucraina, gli Stati membri, i paesi associati e l'Ucraina dovrebbero essere in grado di istituire, gestire e mantenere pool per la prontezza industriale nel settore della difesa ("pool") costituiti da prodotti per la difesa che gli Stati membri, i paesi associati e l'Ucraina potrebbero facilmente acquistare o utilizzare, ai fini del rafforzamento della competitività dell'EDTIB nonché della ricostruzione, della ripresa e della modernizzazione della DTIB ucraina. Tali pool, costituiti da scorte di prodotti per la difesa acquisiti dall'EDTIB o dalla DTIB ucraina, attirerebbero la domanda e aumenterebbero la prevedibilità per il settore della difesa. Fornirebbero segnali positivi all'Unione e all'industria ucraina, incentivandole a produrre prodotti per la difesa e a investire ai fini del rafforzamento delle capacità industriali nel settore. Inoltre, i pool migliorerebbero la sicurezza dell'approvvigionamento dei prodotti per la difesa per gli Stati membri migliorando la disponibilità dei prodotti e riducendo i lead time di consegna, anche in situazioni di crisi di approvvigionamento.

Or. en

Emendamento 231
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Considerando 46

Testo della Commissione	*Emendamento*
(46) Per perseguire l'obiettivo generale di politica pubblica della sicurezza, è necessario che gli impianti di produzione connessi alla produzione dei prodotti per la difesa pertinenti siano costituiti il più rapidamente possibile, mantenendo nel contempo al minimo gli oneri	(46) Per perseguire l'obiettivo generale di politica pubblica della sicurezza, è necessario che gli impianti di produzione connessi alla produzione dei prodotti per la difesa pertinenti siano costituiti il più rapidamente possibile, mantenendo nel contempo al minimo gli oneri

amministrativi. Per questo motivo gli Stati membri dovrebbero trattare ***nel modo più rapido possibile*** le domande riguardanti la pianificazione, la costruzione ***e*** il funzionamento degli impianti di produzione dei prodotti per la difesa pertinenti. A tali domande dovrebbe essere data priorità in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi.

amministrativi. Per questo motivo gli Stati membri dovrebbero trattare le domande riguardanti la pianificazione, la costruzione***, compresa la riqualificazione e/o la conversione delle strutture esistenti, anche attraendo personale qualificato degli Stati membri e l'urgente riqualificazione professionale della forza lavoro necessaria, ove del caso, nonché*** il funzionamento degli impianti di produzione dei prodotti per la difesa pertinenti ***già esistenti negli Stati membri. Deve essere privilegiato l'impiego di cittadini europei in tutte queste strutture al fine di ridurre la disoccupazione ed evitare lo spopolamento delle regioni dell'UE***. A tali domande dovrebbe essere data priorità in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi.

Or. en

Emendamento 232
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Considerando 46

Testo della Commissione	*Emendamento*
(46) Per perseguire l'obiettivo generale di politica pubblica della sicurezza, è necessario che gli impianti di produzione connessi alla produzione dei prodotti per la difesa pertinenti siano costituiti il più rapidamente possibile, mantenendo nel contempo al minimo gli oneri amministrativi. Per questo motivo gli Stati membri dovrebbero trattare nel modo più rapido possibile le domande riguardanti la pianificazione, la costruzione e il funzionamento degli impianti di produzione dei prodotti per la difesa pertinenti. A tali domande dovrebbe essere data priorità in sede di ponderazione degli	(46) Per perseguire l'obiettivo generale di politica pubblica della sicurezza ***dell'approvvigionamento***, è necessario che gli impianti di produzione connessi alla produzione dei prodotti per la difesa pertinenti siano costituiti il più rapidamente possibile, mantenendo nel contempo al minimo gli oneri amministrativi. Per questo motivo gli Stati membri dovrebbero trattare nel modo più rapido possibile le domande riguardanti la pianificazione, la costruzione e il funzionamento degli impianti di produzione dei prodotti per la difesa pertinenti. A tali domande dovrebbe essere data priorità in sede di ponderazione

interessi giuridici nei singoli casi.	degli interessi giuridici nei singoli casi.

Or. en

Emendamento 233
Alexandr Vondra, Ondřej Krutílek

Proposta di regolamento
Considerando 46 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(46 bis) Al fine di rafforzare il regime di sicurezza dell'approvvigionamento l'UE, insieme agli Stati membri, può sostenere la creazione di scorte strategiche e di un pool per la prontezza industriale nel settore della difesa attraverso tre linee d'azione. In primo luogo, sostenendo azioni industriali volte allo sviluppo di partenariati industriali transfrontalieri al fine di coordinare le riserve di prodotti per la difesa, loro componenti e materie prime. In secondo luogo, sostenendo le azioni di appalto volte a costituire riserve strategiche di componenti e materie prime pertinenti. In terzo luogo, sostenendo la costituzione di riserve strategiche ubicate in modo ottimale e/o pool di prontezza industriale nel settore della difesa di prodotti per la difesa fabbricati nell'UE.

Or. en

Emendamento 234
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Considerando 46 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(46 bis) Onde perseguire l'obiettivo generale di politica pubblica della

sicurezza, gli Stati membri dovrebbero dare priorità alle politiche e agli investimenti nei settori della salute, dell'istruzione, della mobilità verde, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della mitigazione degli stessi, della biodiversità, della sicurezza alimentare e della transizione digitale.

Or. en

Emendamento 235
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Considerando 46 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(46 bis) Dovrebbe essere data priorità alle industrie che fabbricano prodotti per uso militare in grado di essere facilmente trasformati in prodotti per uso civile quando il livello di allerta militare nell'UE e nelle sue vicinanze diminuisce.

Or. ro

Emendamento 236
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione	*Emendamento*
(47) In considerazione dell'obiettivo del presente regolamento, nonché della situazione di emergenza e del contesto eccezionale della sua adozione, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di avvalersi, caso per caso, delle esenzioni previste per il settore della difesa dal diritto nazionale e dal diritto applicabile dell'Unione,	***soppresso***

qualora ritengano che l'uso di tali esenzioni faciliterebbe il raggiungimento di tale obiettivo. Ciò potrebbe applicarsi in particolare al diritto dell'Unione in materia di ambiente, salute e sicurezza, che è indispensabile per migliorare la protezione della salute umana e dell'ambiente, nonché per conseguire uno sviluppo sostenibile e sicuro. Tuttavia l'attuazione di tale diritto potrebbe anche creare ostacoli normativi che frenano il potenziale dell'industria della difesa dell'Unione di incrementare la produzione e le forniture dei prodotti per la difesa pertinenti. L'Unione e i suoi Stati membri hanno la responsabilità collettiva di esaminare con urgenza qualsiasi azione che essi possano adottare per attenuare eventuali ostacoli. Tali azioni, siano esse a livello di Unione, regionale o nazionale, non dovrebbero compromettere l'ambiente, la salute e la sicurezza.

Or. en

Emendamento 237
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione	*Emendamento*
(47) In considerazione dell'obiettivo del presente regolamento, nonché della situazione di emergenza e del contesto eccezionale della sua adozione, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di avvalersi, caso per caso, delle esenzioni previste per il settore della difesa dal diritto nazionale e dal diritto applicabile dell'Unione, qualora ritengano che l'uso di tali esenzioni faciliterebbe il raggiungimento di tale obiettivo. Ciò potrebbe applicarsi in	***soppresso***

particolare al diritto dell'Unione in materia di ambiente, salute e sicurezza, che è indispensabile per migliorare la protezione della salute umana e dell'ambiente, nonché per conseguire uno sviluppo sostenibile e sicuro. Tuttavia l'attuazione di tale diritto potrebbe anche creare ostacoli normativi che frenano il potenziale dell'industria della difesa dell'Unione di incrementare la produzione e le forniture dei prodotti per la difesa pertinenti. L'Unione e i suoi Stati membri hanno la responsabilità collettiva di esaminare con urgenza qualsiasi azione che essi possano adottare per attenuare eventuali ostacoli. Tali azioni, siano esse a livello di Unione, regionale o nazionale, non dovrebbero compromettere l'ambiente, la salute e la sicurezza.

Or. en

Emendamento 238
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione	*Emendamento*
(47) In considerazione dell'obiettivo del presente regolamento, nonché della situazione di emergenza e del contesto eccezionale della sua adozione, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di avvalersi, caso per caso, delle esenzioni previste per il settore della difesa dal diritto nazionale e dal diritto applicabile dell'Unione, qualora ritengano che l'uso di tali esenzioni faciliterebbe il raggiungimento di tale obiettivo. Ciò potrebbe applicarsi in particolare al diritto dell'Unione in materia di ambiente, salute e sicurezza, che è indispensabile per migliorare la protezione della salute umana e dell'ambiente, nonché	(47) In considerazione dell'obiettivo del presente regolamento, nonché della situazione di emergenza e del contesto eccezionale della sua adozione, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di avvalersi, caso per caso, delle esenzioni previste per il settore della difesa dal diritto nazionale e dal diritto applicabile dell'Unione, qualora ritengano che l'uso di tali esenzioni faciliterebbe il raggiungimento di tale obiettivo. Ciò potrebbe applicarsi in particolare al diritto dell'Unione in materia di ambiente, salute e sicurezza, che è indispensabile per migliorare la protezione della salute umana e dell'ambiente, nonché

per conseguire uno sviluppo sostenibile e sicuro. Tuttavia l'attuazione di tale diritto potrebbe anche creare ostacoli normativi che frenano il potenziale dell'industria della difesa dell'Unione di incrementare la produzione e le forniture dei prodotti per la difesa pertinenti. L'Unione e i suoi Stati membri hanno la responsabilità collettiva di esaminare con urgenza qualsiasi azione che essi possano adottare per attenuare eventuali ostacoli. Tali azioni, siano esse a livello di Unione, regionale o nazionale, non dovrebbero compromettere ***l'***ambiente, ***la*** salute e ***la*** sicurezza.

per conseguire uno sviluppo sostenibile e sicuro. Tuttavia l'attuazione di tale diritto potrebbe anche creare ostacoli normativi che frenano il potenziale dell'industria della difesa dell'Unione di incrementare la produzione e le forniture dei prodotti per la difesa pertinenti. L'Unione e i suoi Stati membri hanno la responsabilità collettiva di esaminare con urgenza qualsiasi azione che essi possano adottare per attenuare eventuali ostacoli. Tali azioni, siano esse a livello di Unione, regionale o nazionale, non dovrebbero compromettere ***i presupposti della protezione dell'***ambiente, ***della*** salute e ***della*** sicurezza***, garantendo nel contempo l'equilibrio con l'interesse pubblico prevalente di conseguire la prontezza alla difesa entro il 2030***.

Or. en

Emendamento 239
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione	*Emendamento*
(47) In considerazione dell'obiettivo del presente regolamento, nonché della situazione di emergenza e del contesto eccezionale della sua adozione, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di avvalersi, caso per caso, delle esenzioni previste per il settore della difesa dal diritto nazionale e dal diritto applicabile dell'Unione, qualora ritengano che l'uso di tali esenzioni faciliterebbe il raggiungimento di tale obiettivo. Ciò potrebbe applicarsi in particolare al diritto dell'Unione in materia di ambiente, salute e sicurezza, che è indispensabile per migliorare la protezione della salute umana e dell'ambiente, nonché per conseguire uno sviluppo sostenibile e sicuro. Tuttavia l'attuazione di tale diritto	(47) In considerazione dell'obiettivo del presente regolamento, nonché della situazione di emergenza e del contesto eccezionale della sua adozione, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di avvalersi, caso per caso, delle esenzioni previste per il settore della difesa dal diritto nazionale e dal diritto applicabile dell'Unione, qualora ritengano che l'uso di tali esenzioni faciliterebbe il raggiungimento di tale obiettivo***, senza tuttavia abusare di tale strumento a scapito di altri settori o ambiti di attività***. Ciò potrebbe applicarsi in particolare al diritto dell'Unione in materia di ambiente, salute e sicurezza, che è indispensabile per migliorare la protezione della salute umana e dell'ambiente, nonché

potrebbe anche creare ostacoli normativi che frenano il potenziale dell'industria della difesa dell'Unione di incrementare la produzione e le forniture dei prodotti per la difesa pertinenti. L'Unione e i suoi Stati membri hanno la responsabilità collettiva di esaminare con urgenza qualsiasi azione che essi possano adottare per attenuare eventuali ostacoli. Tali azioni, siano esse a livello di Unione, regionale o nazionale, non dovrebbero compromettere l'ambiente, la salute e la sicurezza.	per conseguire uno sviluppo sostenibile e sicuro. Tuttavia l'attuazione di tale diritto potrebbe anche creare ostacoli normativi che frenano il potenziale dell'industria della difesa dell'Unione di incrementare la produzione e le forniture dei prodotti per la difesa pertinenti. L'Unione e i suoi Stati membri hanno la responsabilità collettiva di esaminare con urgenza qualsiasi azione che essi possano adottare per attenuare eventuali ostacoli. Tali azioni, siano esse a livello di Unione, regionale o nazionale, non dovrebbero compromettere l'ambiente, la salute e la sicurezza.
	Or. en

Emendamento 240
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione	*Emendamento*
(48) La direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio mira ad armonizzare le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici nei settori della difesa e della sicurezza, così da soddisfare i requisiti di sicurezza degli Stati membri e gli obblighi derivanti dal TFUE. Tale direttiva prevede in particolare disposizioni specifiche che disciplinano situazioni di urgenza dovute a una crisi, in particolare i termini ridotti per la ricezione delle offerte e la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. ***Tuttavia, in situazioni di estrema urgenza, in particolare durante le crisi di approvvigionamento e di sicurezza, queste norme potrebbero essere incompatibili anche con*** tali disposizioni ***nei casi in cui due o più Stati membri intendano partecipare ad appalti comuni***. ***In alcuni casi l'unica soluzione per garantire gli***	(48) La direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio mira ad armonizzare le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici nei settori della difesa e della sicurezza, così da soddisfare i requisiti di sicurezza degli Stati membri e gli obblighi derivanti dal TFUE. Tale direttiva prevede in particolare disposizioni specifiche che disciplinano situazioni di urgenza dovute a una crisi, in particolare i termini ridotti per la ricezione delle offerte e la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. Tali disposizioni ***dovrebbero essere rispettate in ogni circostanza***.

interessi di sicurezza di tali Stati membri è quella di aprire un accordo quadro esistente alle amministrazioni aggiudicatrici/agli enti aggiudicatori degli Stati membri che non ne erano originariamente parte, anche se tale possibilità non era stata prevista nell'accordo quadro originario.

Or. en

Emendamento 241
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione	*Emendamento*
(48) La direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio mira ad armonizzare le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici nei settori della difesa e della sicurezza, così da soddisfare i requisiti di sicurezza degli Stati membri e gli obblighi derivanti dal TFUE. Tale direttiva prevede in particolare disposizioni specifiche che disciplinano situazioni di urgenza dovute a una crisi, in particolare i termini ridotti per la ricezione delle offerte e la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. Tuttavia, in situazioni di estrema urgenza, in particolare durante le crisi di approvvigionamento e di sicurezza, queste norme potrebbero essere incompatibili anche con tali disposizioni nei casi in cui due o più Stati membri intendano partecipare ad appalti comuni. In alcuni casi l'unica soluzione per garantire gli interessi di sicurezza di tali Stati membri è quella di aprire un accordo quadro esistente alle amministrazioni aggiudicatrici/agli enti aggiudicatori degli Stati membri che non ne erano originariamente parte, anche se tale possibilità non era stata prevista	(48) La direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio mira ad armonizzare le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici nei settori della difesa e della sicurezza, così da soddisfare i requisiti di sicurezza degli Stati membri e gli obblighi derivanti dal TFUE. Tale direttiva prevede in particolare disposizioni specifiche che disciplinano situazioni di urgenza dovute a una crisi, in particolare i termini ridotti per la ricezione delle offerte e la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. Tuttavia, in situazioni di estrema urgenza, in particolare durante le crisi di approvvigionamento e di sicurezza, queste norme potrebbero essere incompatibili anche con tali disposizioni nei casi in cui due o più Stati membri intendano partecipare ad appalti comuni. In alcuni casi l'unica soluzione per garantire gli interessi di sicurezza di tali Stati membri è quella di aprire un accordo quadro esistente alle amministrazioni aggiudicatrici/agli enti aggiudicatori degli Stati membri ***e ai soggetti economici all'interno dell'Unione*** che non ne erano originariamente parte,

nell'accordo quadro originario.

anche se tale possibilità non era stata prevista nell'accordo quadro originario.

Or. en

Emendamento 242
Adam Bielan, Elena Donazzan
a nome del gruppo ECR
Rihards Kols, Michał Dworczyk, Daniel Obajtek, Alexandr Vondra, Ondřej Krutílek, Claudiu-Richard Târziu, Şerban Dimitrie Sturdza, Reinis Pozņaks, Alberico Gambino, Cristian Terheş, Carlo Ciccioli

Proposta di regolamento
Considerando 51

Testo della Commissione	*Emendamento*
(51) È pertanto necessario istituire un regime modulare e graduale di sicurezza dell'approvvigionamento dell'UE per rafforzare la solidarietà e l'efficacia in risposta alle tensioni lungo le catene di approvvigionamento o alle crisi di sicurezza e consentire l'individuazione tempestiva di potenziali strozzature. Tale regime dovrebbe consentire ***all'UE e ai suoi*** Stati membri di prevedere e affrontare le conseguenze delle crisi di approvvigionamento, in cui le carenze di componenti civili o a duplice uso oppure di materie prime minacciano gravemente la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa, nonché le conseguenze delle crisi di approvvigionamento che sono direttamente legate all'esistenza di una crisi di sicurezza all'interno dell'Unione o nel suo vicinato e che comportano carenze di determinati prodotti per la difesa.	(51) È pertanto necessario istituire un regime modulare e graduale di sicurezza dell'approvvigionamento dell'UE per rafforzare la solidarietà e l'efficacia in risposta alle tensioni lungo le catene di approvvigionamento o alle crisi di sicurezza e consentire l'individuazione tempestiva di potenziali strozzature. ***Tale regime dovrebbe essere saldamente ancorato ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, rafforzando il ruolo centrale degli Stati membri e promuovendo nel contempo la cooperazione volontaria e il coordinamento strutturato a livello dell'Unione.*** Tale regime dovrebbe consentire ***agli*** Stati membri di prevedere e affrontare le conseguenze delle crisi di approvvigionamento, in cui le carenze di componenti civili o a duplice uso oppure di materie prime minacciano gravemente la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa, nonché le conseguenze delle crisi di approvvigionamento che sono direttamente legate all'esistenza di una crisi di sicurezza all'interno dell'Unione o nel suo vicinato e che comportano carenze di determinati prodotti per la difesa.

Or. en

Emendamento 243
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Considerando 51

Testo della Commissione	*Emendamento*
(51) È pertanto necessario istituire un regime ***modulare e graduale*** di sicurezza dell'approvvigionamento dell'UE per rafforzare la solidarietà e l'efficacia in risposta alle tensioni lungo le catene di approvvigionamento o alle crisi di sicurezza e consentire l'individuazione tempestiva di potenziali strozzature. Tale regime dovrebbe consentire all'UE e ai suoi Stati membri di prevedere e affrontare le conseguenze delle crisi di approvvigionamento, in cui le carenze di componenti ***civili o*** a duplice uso oppure di materie prime minacciano gravemente la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa, nonché le conseguenze delle crisi di approvvigionamento che sono direttamente legate all'esistenza di una crisi di sicurezza all'interno dell'Unione o nel suo vicinato e che comportano carenze di determinati prodotti per la difesa.	(51) È pertanto necessario istituire un regime di sicurezza dell'approvvigionamento dell'UE ***di prodotti per la difesa pertinenti*** per rafforzare la solidarietà e l'efficacia in risposta alle tensioni lungo le catene di approvvigionamento o alle crisi di sicurezza e consentire l'individuazione tempestiva di potenziali strozzature. Tale regime dovrebbe consentire all'UE e ai suoi Stati membri di prevedere e affrontare le conseguenze delle crisi di approvvigionamento, in cui le carenze di componenti a duplice uso oppure di materie prime minacciano gravemente la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa, nonché le conseguenze delle crisi di approvvigionamento che sono direttamente legate all'esistenza di una crisi di sicurezza all'interno dell'Unione o nel suo vicinato e che comportano carenze di determinati prodotti per la difesa.

Or. en

Emendamento 244
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 51

Testo della Commissione	*Emendamento*

(51) È pertanto necessario istituire un regime modulare e graduale di sicurezza dell'approvvigionamento dell'UE per rafforzare la solidarietà e l'efficacia in risposta alle tensioni lungo le catene di approvvigionamento o alle crisi di sicurezza e consentire l'individuazione tempestiva di potenziali strozzature. Tale regime dovrebbe consentire all'UE e ai suoi Stati membri di prevedere e affrontare le conseguenze delle crisi di approvvigionamento, in cui le carenze di componenti civili o a duplice uso oppure di materie prime minacciano gravemente la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa, nonché le conseguenze delle crisi di approvvigionamento che sono direttamente legate all'esistenza di una crisi di sicurezza all'interno dell'Unione o nel suo vicinato e che comportano carenze di ***determinati*** prodotti per la difesa.	(51) È pertanto necessario istituire un regime modulare e graduale di sicurezza dell'approvvigionamento dell'UE per rafforzare la solidarietà e l'efficacia in risposta alle tensioni lungo le catene di approvvigionamento o alle crisi di sicurezza e consentire l'individuazione tempestiva di potenziali strozzature. Tale regime dovrebbe consentire all'UE e ai suoi Stati membri di prevedere e affrontare le conseguenze delle crisi di approvvigionamento, in cui le carenze di componenti civili o a duplice uso oppure di materie prime minacciano gravemente la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa ***chiave***, nonché le conseguenze delle crisi di approvvigionamento che sono direttamente legate all'esistenza di una crisi di sicurezza all'interno dell'Unione o nel suo vicinato e che comportano carenze di ***tali*** prodotti per la difesa.

Or. en

Emendamento 245
Jaroslava Pokorná Jermanová

Proposta di regolamento
Considerando 51 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(51 bis) È fondamentale sostenere lo sviluppo e l'espansione delle tecnologie a duplice uso, a condizione che tali tecnologie contribuiscano in modo significativo agli obiettivi dell'EDIP. Dovrebbero essere privilegiati settori quali i sistemi autonomi, l'intelligenza artificiale, l'elettronica avanzata e la cibersicurezza, in particolare laddove le capacità tecnologiche esistenti dell'UE dimostrino un potenziale strategico.

Or. en

Emendamento 246
Bruno Gonçalves

Proposta di regolamento
Considerando 51 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(51 bis) Considerando l'importanza di sviluppare tecnologie, software e infrastrutture a duplice uso al fine di promuovere l'innovazione con applicabilità commerciale, che sostiene la competitività europea, ove possibile si dovrebbero tenere conto delle pertinenti prescrizioni dell'UE in materia di sostenibilità.

Or. en

Emendamento 247
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Considerando 52

Testo della Commissione	*Emendamento*
(52) Per consentire di anticipare potenziali carenze, le autorità nazionali competenti dovrebbero avvertire ***la Commissione*** se vengono a conoscenza di un rischio di grave perturbazione nell'approvvigionamento di prodotti di rilevanza per la crisi o sono in possesso di informazioni concrete e attendibili riguardanti il concretizzarsi di qualunque altro fattore o evento di rischio. Al fine di garantire un approccio coordinato, la Commissione, qualora venga a conoscenza di un rischio di grave perturbazione nell'approvvigionamento di prodotti per la difesa o entri in possesso di informazioni concrete e attendibili riguardanti il concretizzarsi di qualunque altro fattore o	(52) Per consentire di anticipare potenziali carenze, le autorità nazionali competenti dovrebbero avvertire ***il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa*** se vengono a conoscenza di un rischio di grave perturbazione nell'approvvigionamento di prodotti di rilevanza per la crisi o sono in possesso di informazioni concrete e attendibili riguardanti il concretizzarsi di qualunque altro fattore o evento di rischio. Al fine di garantire un approccio coordinato, la Commissione, ***in stretta cooperazione con l'Agenzia europea per la difesa,*** qualora venga a conoscenza di un rischio di grave perturbazione nell'approvvigionamento di prodotti per la

evento di rischio, dovrebbe convocare una riunione straordinaria del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa per discutere della gravità delle perturbazioni e dell'eventuale avvio della procedura per l'attivazione dello stato di crisi di approvvigionamento, e se sia opportuno, necessario e proporzionato che gli Stati membri avviino un dialogo con i portatori di interessi al fine di individuare, preparare ed eventualmente coordinare misure preventive. La Commissione dovrebbe, se del caso, consultare e cooperare con i paesi terzi pertinenti per far fronte congiuntamente alle perturbazioni della catena di approvvigionamento, conformemente agli obblighi internazionali e fatti salvi i requisiti procedurali.

difesa o entri in possesso di informazioni concrete e attendibili riguardanti il concretizzarsi di qualunque altro fattore o evento di rischio, dovrebbe convocare una riunione straordinaria del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa per discutere della gravità delle perturbazioni e dell'eventuale avvio della procedura per l'attivazione dello stato di crisi di approvvigionamento, e se sia opportuno, necessario e proporzionato che gli Stati membri avviino un dialogo con i portatori di interessi al fine di individuare, preparare ed eventualmente coordinare misure preventive. La Commissione dovrebbe, se del caso, consultare e cooperare con i paesi terzi pertinenti per far fronte congiuntamente alle perturbazioni della catena di approvvigionamento, conformemente agli obblighi internazionali e fatti salvi i requisiti procedurali.

Or. en

Emendamento 248
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Considerando 53

Testo della Commissione	*Emendamento*
(53) Alla luce delle complessità delle catene di approvvigionamento della difesa e del rischio di carenze nel prossimo futuro, il presente regolamento dovrebbe fornire strumenti per un approccio coordinato in materia di mappatura e monitoraggio delle catene di approvvigionamento di determinati prodotti per la difesa ***e*** di contrasto efficace di eventuali perturbazioni del mercato, in modo proporzionato.	(53) Alla luce delle complessità delle catene di approvvigionamento della difesa e del rischio di carenze nel prossimo futuro, il presente regolamento dovrebbe fornire strumenti per un approccio coordinato in materia di mappatura e monitoraggio delle catene di approvvigionamento di determinati prodotti per la difesa ***fino alla redazione di elenchi di requisiti a breve e medio termine per parti e prodotti che possono essere immagazzinati al fine di evitare perturbazioni nella produzione, nonché l'individuazione di soluzioni di intervento a breve e medio termine ai fini*** di ***un***

contrasto efficace di eventuali perturbazioni del mercato, in modo proporzionato.

Or. en

Emendamento 249
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 53

Testo della Commissione	*Emendamento*
(53) Alla luce delle complessità delle catene di approvvigionamento della difesa e del rischio di carenze nel prossimo futuro, il presente regolamento dovrebbe fornire strumenti per un approccio coordinato in materia di mappatura e monitoraggio delle catene di approvvigionamento di ***determinati*** prodotti per la difesa e di contrasto efficace di eventuali perturbazioni del mercato, in modo proporzionato.	(53) Alla luce delle complessità delle catene di approvvigionamento della difesa e del rischio di carenze nel prossimo futuro, il presente regolamento dovrebbe fornire strumenti per un approccio coordinato in materia di mappatura e monitoraggio delle catene di approvvigionamento di prodotti per la difesa ***chiave*** e di contrasto efficace di eventuali perturbazioni del mercato, in modo proporzionato. ***Dovrebbe inoltre prevedere un meccanismo di preparazione ai rischi al fine di aumentare la resilienza dell'EDTIB per l'approvvigionamento di prodotti per la difesa chiave.***

Or. en

Emendamento 250
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Considerando 54

Testo della Commissione	*Emendamento*
(54) L'obiettivo di una mappatura delle catene di approvvigionamento della difesa dell'Unione dovrebbe essere quello di fornire un'analisi dei loro punti di forza e di	(54) L'obiettivo di una mappatura delle catene di approvvigionamento della difesa dell'Unione dovrebbe essere quello di fornire un'analisi dei loro punti di forza e di

debolezza al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e la resilienza. A tal fine la Commissione dovrebbe individuare i prodotti, i componenti e le materie prime ritenuti critici per l'approvvigionamento di prodotti per la difesa particolarmente importanti per gli interessi di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri (prodotti di rilevanza per la crisi), sulla base dei contributi e della consulenza forniti dal consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa. La mappatura dovrebbe basarsi su dati pubblicamente e commercialmente disponibili e, se necessario, su dati ottenuti tramite richieste di informazioni su base volontaria da parte delle imprese, in consultazione con il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa.

debolezza al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e la resilienza. A tal fine la Commissione ***in stretta cooperazione con l'Agenzia europea per la difesa*** dovrebbe ***aggregare le informazioni fornite dagli Stati membri al fine di*** individuare i prodotti, i componenti e le materie prime ritenuti critici per l'approvvigionamento di prodotti per la difesa particolarmente importanti per gli interessi di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri (prodotti di rilevanza per la crisi), sulla base dei contributi e della consulenza forniti dal consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa. La mappatura dovrebbe basarsi su dati pubblicamente e commercialmente disponibili e, se necessario, su dati ottenuti tramite richieste di informazioni su base volontaria da parte delle imprese, in consultazione con il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa.

Or. en

Emendamento 251
András Gyürk, György Hölvényi

Proposta di regolamento
Considerando 54

Testo della Commissione	*Emendamento*
(54) L'obiettivo di una mappatura delle catene di approvvigionamento della difesa dell'Unione dovrebbe essere quello di fornire un'analisi dei loro punti di forza e di debolezza al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e la resilienza. A tal fine la Commissione dovrebbe individuare i prodotti, i componenti e le materie prime ritenuti critici per l'approvvigionamento di prodotti per la difesa particolarmente importanti per gli interessi di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri (prodotti di rilevanza per la	(54) L'obiettivo di una mappatura delle catene di approvvigionamento della difesa dell'Unione dovrebbe essere quello di fornire un'analisi dei loro punti di forza e di debolezza al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e la resilienza. A tal fine***, sulla base della richiesta delle autorità nazionali competenti***, la Commissione dovrebbe individuare i prodotti, i componenti e le materie prime ritenuti critici per l'approvvigionamento di prodotti per la difesa particolarmente importanti per gli interessi di difesa

crisi), sulla base dei contributi e della consulenza forniti dal consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa. La mappatura dovrebbe basarsi su dati pubblicamente e commercialmente disponibili e, se necessario, su dati ottenuti tramite richieste di informazioni su base volontaria da parte delle imprese, in consultazione con il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa.

dell'Unione e dei suoi Stati membri (prodotti di rilevanza per la crisi), sulla base dei contributi e della consulenza forniti dal consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa. La mappatura dovrebbe basarsi su dati pubblicamente e commercialmente disponibili e, se necessario, su dati ottenuti tramite richieste di informazioni su base volontaria da parte delle imprese, in consultazione con il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa.

Or. en

Emendamento 252
Pekka Toveri, Niels Flemming Hansen, Tomas Tobé, Alice Teodorescu Måwe, Aura Salla, Mika Aaltola

Proposta di regolamento
Considerando 54

Testo della Commissione	*Emendamento*
(54) L'obiettivo di una mappatura delle catene di approvvigionamento della difesa dell'Unione dovrebbe essere quello di fornire un'analisi dei loro punti di forza e di debolezza al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e la resilienza. A tal fine la Commissione dovrebbe individuare i prodotti, i componenti e le materie prime ritenuti critici per l'approvvigionamento di prodotti per la difesa particolarmente importanti per gli interessi di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri (prodotti di rilevanza per la crisi), sulla base dei contributi e della consulenza forniti dal consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa. La mappatura dovrebbe basarsi su dati pubblicamente e commercialmente disponibili e, se necessario, su dati ottenuti tramite richieste di informazioni su base volontaria da parte delle imprese, in consultazione con il consiglio per la	(54) L'obiettivo di una mappatura delle catene di approvvigionamento della difesa dell'Unione dovrebbe essere quello di fornire un'analisi dei loro punti di forza e di debolezza al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e la resilienza. A tal fine la Commissione dovrebbe individuare i prodotti, i componenti e le materie prime ***e relativi sostituti*** ritenuti critici per l'approvvigionamento di prodotti per la difesa particolarmente importanti per gli interessi di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri (prodotti di rilevanza per la crisi), sulla base dei contributi e della consulenza forniti dal consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa. La mappatura dovrebbe basarsi su dati pubblicamente e commercialmente disponibili e, se necessario, su dati ottenuti tramite richieste di informazioni su base volontaria da parte delle imprese, in consultazione con il consiglio per la

prontezza industriale nel settore della difesa.	prontezza industriale nel settore della difesa.

Or. en

Emendamento 253
Pekka Toveri, Niels Flemming Hansen, Tomas Tobé, Alice Teodorescu Måwe, Aura Salla, Mika Aaltola

Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione	*Emendamento*
(55) Per prevedere le perturbazioni future nelle diverse fasi delle catene di approvvigionamento della difesa dell'Unione e del commercio all'interno dell'Unione e per prepararsi ad affrontarle, la Commissione, con l'assistenza del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa e sulla base dei risultati della mappatura, dovrebbe definire e mettere a punto un elenco di indicatori di allerta precoce. Tali indicatori potrebbero includere aumenti atipici dei lead time, la disponibilità di materie prime, di prodotti intermedi e di capitale umano necessari per la fabbricazione di prodotti di rilevanza per la crisi, o di apparecchiature di fabbricazione adeguate, la domanda prevista, gli aumenti dei prezzi superiori alla normale fluttuazione dei prezzi, l'effetto di crisi di sicurezza, incidenti, attacchi, catastrofi naturali o altri eventi gravi, l'effetto delle politiche commerciali, dei diritti doganali, delle restrizioni all'esportazione, degli ostacoli agli scambi e di altre misure connesse al commercio, l'effetto della chiusura di imprese, delle delocalizzazioni o delle acquisizioni di operatori chiave del mercato. Le attività di monitoraggio della Commissione dovrebbero concentrarsi su tali indicatori di allerta precoce.	(55) Per prevedere le perturbazioni future nelle diverse fasi delle catene di approvvigionamento della difesa dell'Unione e del commercio all'interno dell'Unione e per prepararsi ad affrontarle, la Commissione, con l'assistenza del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa e sulla base dei risultati della mappatura, dovrebbe definire e mettere a punto un elenco di indicatori di allerta precoce***, comprese le dipendenze da governi autoritari e ostili***. Tali indicatori potrebbero includere aumenti atipici dei lead time, la disponibilità di materie prime, di prodotti intermedi e di capitale umano necessari per la fabbricazione di prodotti di rilevanza per la crisi, o di apparecchiature di fabbricazione adeguate, la domanda prevista, gli aumenti dei prezzi superiori alla normale fluttuazione dei prezzi, l'effetto di crisi di sicurezza, incidenti, attacchi, catastrofi naturali o altri eventi gravi, l'effetto delle politiche commerciali, dei diritti doganali, delle restrizioni all'esportazione, degli ostacoli agli scambi e di altre misure connesse al commercio, l'effetto della chiusura di imprese, delle delocalizzazioni o delle acquisizioni di operatori chiave del mercato. Le attività di monitoraggio della Commissione dovrebbero concentrarsi su tali indicatori di allerta precoce.

Or. en

Emendamento 254
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione	*Emendamento*
(55) Per prevedere le perturbazioni future nelle diverse fasi delle catene di approvvigionamento della difesa dell'Unione e del commercio all'interno dell'Unione e per prepararsi ad affrontarle, la Commissione, ***con l'assistenza del*** consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa ***e*** sulla base dei risultati della mappatura, ***dovrebbe definire e mettere*** a punto un elenco di indicatori di allerta precoce. Tali indicatori potrebbero includere aumenti atipici dei lead time, la disponibilità di materie prime, di prodotti intermedi e di capitale umano necessari per la fabbricazione di prodotti di rilevanza per la crisi, o di apparecchiature di fabbricazione adeguate, la domanda prevista, gli aumenti dei prezzi superiori alla normale fluttuazione dei prezzi, l'effetto di crisi di sicurezza, incidenti, attacchi, catastrofi naturali o altri eventi gravi, l'effetto delle politiche commerciali, dei diritti doganali, delle restrizioni all'esportazione, degli ostacoli agli scambi e di altre misure connesse al commercio, l'effetto della chiusura di imprese, delle delocalizzazioni o delle acquisizioni di operatori chiave del mercato. Le attività di monitoraggio della Commissione dovrebbero concentrarsi su tali indicatori di allerta precoce.	(55) Per prevedere le perturbazioni future nelle diverse fasi delle catene di approvvigionamento della difesa dell'Unione e del commercio all'interno dell'Unione e per prepararsi ad affrontarle, la Commissione, ***in stretta cooperazione con l'Agenzia europea per la difesa, dovrebbe assistere il*** consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa e sulla base dei risultati della mappatura, ***definendo e mettendo*** a punto un elenco di indicatori di allerta precoce. Tali indicatori potrebbero includere aumenti atipici dei lead time, la disponibilità di materie prime, di prodotti intermedi e di capitale umano necessari per la fabbricazione di prodotti di rilevanza per la crisi, o di apparecchiature di fabbricazione adeguate, la domanda prevista, gli aumenti dei prezzi superiori alla normale fluttuazione dei prezzi, l'effetto di crisi di sicurezza, incidenti, attacchi, catastrofi naturali o altri eventi gravi, l'effetto delle politiche commerciali, dei diritti doganali, delle restrizioni all'esportazione, degli ostacoli agli scambi e di altre misure connesse al commercio, l'effetto della chiusura di imprese, delle delocalizzazioni o delle acquisizioni di operatori chiave del mercato. Le attività di monitoraggio della Commissione dovrebbero concentrarsi su tali indicatori di allerta precoce.

Or. en

Emendamento 255
András Gyürk, György Hölvényi

Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione	*Emendamento*
(55) Per prevedere le perturbazioni future nelle diverse fasi delle catene di approvvigionamento della difesa dell'Unione e del commercio all'interno dell'Unione e per prepararsi ad affrontarle, la Commissione, con l'assistenza del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa e sulla base dei risultati della mappatura, dovrebbe definire e mettere a punto un elenco di indicatori di allerta precoce. Tali indicatori potrebbero includere aumenti atipici dei lead time, la disponibilità di materie prime, di prodotti intermedi e di capitale umano necessari per la fabbricazione di prodotti di rilevanza per la crisi, o di apparecchiature di fabbricazione adeguate, la domanda prevista, gli aumenti dei prezzi superiori alla normale fluttuazione dei prezzi, l'effetto di crisi di sicurezza, incidenti, attacchi, catastrofi naturali o altri eventi gravi, l'effetto delle politiche commerciali, dei diritti doganali, delle restrizioni all'esportazione, degli ostacoli agli scambi e di altre misure connesse al commercio, l'effetto della chiusura di imprese, delle delocalizzazioni o delle acquisizioni di operatori chiave del mercato. Le attività di monitoraggio ***della Commissione*** dovrebbero concentrarsi su tali indicatori di allerta precoce.	(55) Per prevedere le perturbazioni future nelle diverse fasi delle catene di approvvigionamento della difesa dell'Unione e del commercio all'interno dell'Unione e per prepararsi ad affrontarle, ***sulla base della richiesta delle autorità nazionali competenti*** la Commissione, con l'assistenza del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa e sulla base dei risultati della mappatura, dovrebbe definire e mettere a punto un elenco di indicatori di allerta precoce. Tali indicatori potrebbero includere aumenti atipici dei lead time, la disponibilità di materie prime, di prodotti intermedi e di capitale umano necessari per la fabbricazione di prodotti di rilevanza per la crisi, o di apparecchiature di fabbricazione adeguate, la domanda prevista, gli aumenti dei prezzi superiori alla normale fluttuazione dei prezzi, l'effetto di crisi di sicurezza, incidenti, attacchi, catastrofi naturali o altri eventi gravi, l'effetto delle politiche commerciali, dei diritti doganali, delle restrizioni all'esportazione, degli ostacoli agli scambi e di altre misure connesse al commercio, l'effetto della chiusura di imprese, delle delocalizzazioni o delle acquisizioni di operatori chiave del mercato. Le attività di monitoraggio dovrebbero concentrarsi su tali indicatori di allerta precoce.

Or. en

Emendamento 256
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Pilar del Castillo Vera, Antonio López-Istúriz White, Susana Solís Pérez

Proposta di regolamento

Considerando 55 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(55 bis) Per contribuire al conseguimento degli obiettivi del programma e garantire un'azione coordinata ed efficace, mettendo in comune tutte le capacità esistenti legate all'obiettivo di sostenere l'industria nell'adattamento ai cambiamenti strutturali, rafforzare le capacità e aprire le catene di approvvigionamento, in particolare per quanto riguarda le PMI e le mid-cap, il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa garantisce che i rappresentanti degli ecosistemi regionali siano coinvolti nel dialogo strutturato con l'industria della difesa. L'obiettivo ultimo è promuovere canali di comunicazione a valore aggiunto al fine di raggiungere tutti gli operatori del settore, dai più piccoli ai più grandi, in modo da rafforzare la preparazione alle crisi.

Or. en

Emendamento 257
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Considerando 56

Testo della Commissione	*Emendamento*
(56) Al fine di ridurre al minimo l'onere per le imprese che rispondono al monitoraggio e di garantire che le informazioni acquisite possano essere raccolte in modo significativo, la Commissione dovrebbe prevedere mezzi standardizzati e sicuri per qualsiasi raccolta di informazioni. ***Tali mezzi dovrebbero*** garantire che tutte le informazioni raccolte siano trattate in modo riservato, assicurando il segreto aziendale e la	(56) Al fine di ridurre al minimo l'onere per le imprese che rispondono al monitoraggio e di garantire che le informazioni acquisite possano essere raccolte in modo significativo, la Commissione dovrebbe prevedere mezzi standardizzati e sicuri per qualsiasi raccolta di informazioni ***nonché per la compensazione finanziaria in caso di richieste a PMI e mid-cap***. ***È altresì opportuno*** garantire che tutte le

cibersicurezza.	informazioni raccolte siano trattate in modo riservato, assicurando il segreto aziendale e la cibersicurezza.

Or. en

Emendamento 258
Merja Kyllönen

Proposta di regolamento
Considerando 56

Testo della Commissione	*Emendamento*
(56) Al fine di ridurre al minimo l'onere per le imprese che rispondono al monitoraggio e di garantire che le informazioni acquisite possano essere raccolte in modo significativo, la Commissione dovrebbe prevedere mezzi standardizzati e sicuri per qualsiasi raccolta di informazioni. Tali mezzi dovrebbero garantire che tutte le informazioni raccolte siano trattate in modo riservato, assicurando il segreto aziendale e la cibersicurezza.	(56) Al fine di ridurre al minimo l'onere ***amministrativo e finanziario*** per le imprese che rispondono al monitoraggio e di garantire che le informazioni acquisite possano essere raccolte in modo significativo, la Commissione dovrebbe prevedere mezzi standardizzati e sicuri per qualsiasi raccolta di informazioni. Tali mezzi dovrebbero garantire che tutte le informazioni raccolte siano trattate in modo riservato, assicurando il segreto aziendale e la cibersicurezza.

Or. fi

Emendamento 259
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Considerando 56

Testo della Commissione	*Emendamento*
(56) Al fine di ridurre al minimo l'onere per le imprese che rispondono al monitoraggio e di garantire che le informazioni acquisite possano essere raccolte in modo significativo, la Commissione ***dovrebbe*** prevedere mezzi standardizzati e sicuri per qualsiasi raccolta di informazioni. Tali mezzi dovrebbero	(56) Al fine di ridurre al minimo l'onere per le imprese che rispondono al monitoraggio e di garantire che le informazioni acquisite possano essere raccolte in modo significativo, la Commissione ***e gli Stati membri dovrebbero*** prevedere mezzi standardizzati e sicuri per qualsiasi raccolta di

garantire che tutte le informazioni raccolte siano trattate in modo riservato, assicurando il segreto aziendale e la cibersicurezza.	informazioni. Tali mezzi dovrebbero garantire che tutte le informazioni raccolte siano trattate in modo riservato, assicurando il segreto aziendale e la cibersicurezza.
	Or. en

Emendamento 260
Merja Kyllönen

Proposta di regolamento
Considerando 57

Testo della Commissione	*Emendamento*
(57) Su tale base, la Commissione dovrebbe redigere un elenco indicando i prodotti per la difesa di rilevanza per la crisi, o loro materie prime o componenti, che sono colpiti da perturbazioni o potenziali perturbazioni del funzionamento del mercato unico e delle sue catene di approvvigionamento, con conseguenti carenze significative. La Commissione dovrebbe aggiornare regolarmente tale elenco, al fine di concentrarsi solo su eventuali perturbazioni o strozzature che incidono sulla sicurezza dell'approvvigionamento dei prodotti per la difesa pertinenti, nonché di loro materie prime e componenti.	(57) Su tale base, la Commissione dovrebbe redigere un elenco indicando i prodotti per la difesa di rilevanza per la crisi, o loro materie prime o componenti, che sono colpiti da perturbazioni o potenziali perturbazioni del funzionamento del mercato unico e delle sue catene di approvvigionamento, con conseguenti carenze significative. La Commissione dovrebbe aggiornare regolarmente tale elenco, al fine di concentrarsi solo su eventuali perturbazioni o strozzature che incidono sulla sicurezza dell'approvvigionamento dei prodotti per la difesa pertinenti, nonché di loro materie prime e componenti. ***Le comunicazioni periodiche non dovrebbero comportare oneri amministrativi inutili per gli Stati membri o le loro imprese.***
	Or. fi

Emendamento 261
András Gyürk, György Hölvényi

Proposta di regolamento
Considerando 57

Testo della Commissione	*Emendamento*
(57) Su tale base, la Commissione dovrebbe redigere un elenco indicando i prodotti per la difesa di rilevanza per la crisi, o loro materie prime o componenti, che sono colpiti da perturbazioni o potenziali perturbazioni del funzionamento del mercato unico e delle sue catene di approvvigionamento, con conseguenti carenze significative. La Commissione dovrebbe aggiornare regolarmente tale elenco, al fine di concentrarsi solo su eventuali perturbazioni o strozzature che incidono sulla sicurezza dell'approvvigionamento dei prodotti per la difesa pertinenti, nonché di loro materie prime e componenti.	(57) Su tale base, ***in funzione della richiesta delle autorità nazionali competenti,*** la Commissione dovrebbe redigere un elenco indicando i prodotti per la difesa di rilevanza per la crisi, o loro materie prime o componenti, che sono colpiti da perturbazioni o potenziali perturbazioni del funzionamento del mercato unico e delle sue catene di approvvigionamento, con conseguenti carenze significative. La Commissione dovrebbe aggiornare regolarmente tale elenco, al fine di concentrarsi solo su eventuali perturbazioni o strozzature che incidono sulla sicurezza dell'approvvigionamento dei prodotti per la difesa pertinenti, nonché di loro materie prime e componenti.

Or. en

Emendamento 262
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Considerando 57

Testo della Commissione	*Emendamento*
(57) Su tale base, la Commissione ***dovrebbe*** redigere un elenco indicando i prodotti per la difesa di rilevanza per la crisi, o loro materie prime o componenti, che sono colpiti da perturbazioni o potenziali perturbazioni del funzionamento del mercato unico e delle sue catene di approvvigionamento, con conseguenti carenze significative. La Commissione ***dovrebbe*** aggiornare regolarmente tale elenco, al fine di concentrarsi solo su eventuali perturbazioni o strozzature che incidono sulla sicurezza dell'approvvigionamento dei prodotti per la difesa pertinenti, nonché di loro materie prime e componenti.	(57) Su tale base, la Commissione ***e gli Stati membri dovrebbero*** redigere un elenco indicando i prodotti per la difesa di rilevanza per la crisi, o loro materie prime o componenti, che sono colpiti da perturbazioni o potenziali perturbazioni del funzionamento del mercato unico e delle sue catene di approvvigionamento, con conseguenti carenze significative. La Commissione ***e gli Stati membri dovrebbero*** aggiornare regolarmente tale elenco, al fine di concentrarsi solo su eventuali perturbazioni o strozzature che incidono sulla sicurezza dell'approvvigionamento dei prodotti per la difesa pertinenti, nonché di loro materie

prime e componenti.

Or. en

Emendamento 263
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Considerando 57

Testo della Commissione	*Emendamento*
(57) Su tale base, la Commissione dovrebbe redigere un elenco indicando i prodotti per la difesa di rilevanza per la crisi, o loro materie prime o componenti, che sono colpiti da perturbazioni o potenziali perturbazioni del funzionamento del mercato unico e delle sue catene di approvvigionamento, con conseguenti carenze significative. La Commissione dovrebbe aggiornare regolarmente tale elenco, al fine di concentrarsi solo su eventuali perturbazioni o strozzature che incidono sulla sicurezza dell'approvvigionamento dei prodotti per la difesa pertinenti, nonché di loro materie prime e componenti.	(57) Su tale base, la Commissione ***unitamente all'Agenzia europea per la difesa*** dovrebbe redigere un elenco indicando i prodotti per la difesa di rilevanza per la crisi, o loro materie prime o componenti, che sono colpiti da perturbazioni o potenziali perturbazioni del funzionamento del mercato unico e delle sue catene di approvvigionamento, con conseguenti carenze significative. La Commissione dovrebbe aggiornare regolarmente tale elenco, al fine di concentrarsi solo su eventuali perturbazioni o strozzature che incidono sulla sicurezza dell'approvvigionamento dei prodotti per la difesa pertinenti, nonché di loro materie prime e componenti.

Or. en

Emendamento 264
Hans Neuhoff

Proposta di regolamento
Considerando 58

Testo della Commissione	*Emendamento*
(58) Data la natura sensibile della decisione di attivare lo stato di crisi di approvvigionamento o lo stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza e delle potenziali misure che	(58) Data la natura sensibile della decisione di attivare lo stato di crisi di approvvigionamento o lo stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza e delle potenziali misure che

possono essere adottate in risposta a tale attivazione, compreso l'impatto significativo che tali misure potrebbero avere sulle imprese private nell'Unione, è opportuno conferire al Consiglio il potere di adottare un atto di esecuzione per quanto riguarda l'attivazione, la proroga e la cessazione di tali stati.	possono essere adottate in risposta a tale attivazione, compreso l'impatto significativo che tali misure potrebbero avere sulle imprese private nell'Unione, è opportuno conferire al Consiglio il potere di adottare un atto di esecuzione per quanto riguarda l'attivazione, la proroga e la cessazione di tali stati***, previa consultazione del Parlamento europeo e in particolare della commissione per la sicurezza e la difesa***.

Or. en

Motivazione

In tal modo si garantisce la legittimità democratica e si include la sottocommissione SEDE nelle decisioni relative alle crisi con un potenziale impatto di vasta portata.

Emendamento 265
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Considerando 58

Testo della Commissione	*Emendamento*
(58) Data la natura sensibile della decisione di attivare lo stato di crisi di approvvigionamento ***o lo stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza*** e delle potenziali misure che possono essere adottate in risposta a tale attivazione, compreso l'impatto significativo che tali misure potrebbero avere sulle imprese private nell'Unione, è opportuno conferire al Consiglio il potere di adottare un atto di esecuzione per quanto riguarda l'attivazione, la proroga e la cessazione di tali stati.	(58) Data la natura sensibile della decisione di attivare lo stato di crisi di approvvigionamento e delle potenziali misure che possono essere adottate in risposta a tale attivazione, compreso l'impatto significativo che tali misure potrebbero avere sulle imprese private nell'Unione, è opportuno conferire al Consiglio il potere di adottare un atto di esecuzione per quanto riguarda l'attivazione, la proroga e la cessazione di tali stati.

Or. en

Emendamento 266
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 58

Testo della Commissione	*Emendamento*
(58) Data la natura sensibile della decisione di attivare lo stato di crisi di approvvigionamento ***o lo stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza*** e delle potenziali misure che possono essere adottate in risposta a tale attivazione, compreso l'impatto significativo che tali misure potrebbero avere sulle imprese private nell'Unione, è opportuno conferire al Consiglio il potere di adottare un atto di esecuzione per quanto riguarda l'attivazione, la proroga e la cessazione di tali stati.	(58) Data la natura sensibile della decisione di attivare lo stato di crisi di approvvigionamento e delle potenziali misure che possono essere adottate in risposta a tale attivazione, compreso l'impatto significativo che tali misure potrebbero avere sulle imprese private nell'Unione, è opportuno conferire al Consiglio il potere di adottare un atto di esecuzione per quanto riguarda l'attivazione, la proroga e la cessazione di tali stati.

Or. en

Emendamento 267
Christophe Gomart, Željana Zovko

Proposta di regolamento
Considerando 59

Testo della Commissione	*Emendamento*
(59) In caso di attivazione dello stato di crisi di approvvigionamento o dello stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza, la Commissione dovrebbe poter chiedere di ricevere le informazioni necessarie per garantire la tempestiva disponibilità dei prodotti di rilevanza per la crisi dalle imprese che trattano tali prodotti o loro materie prime o componenti, d'intesa con lo Stato membro in cui esse sono stabilite. ***Tali informazioni dovrebbero orientare la decisione della Commissione sulle misure appropriate da adottare a norma del presente regolamento per affrontare eventuali perturbazioni o strozzature che incidono sulla sicurezza***	(59) In caso di attivazione dello stato di crisi di approvvigionamento o dello stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza, la Commissione dovrebbe poter chiedere di ricevere le informazioni necessarie per garantire la tempestiva disponibilità dei prodotti di rilevanza per la crisi dalle imprese che trattano tali prodotti o loro materie prime o componenti, d'intesa con lo Stato membro in cui esse sono stabilite.

dell'approvvigionamento dei prodotti per la difesa pertinenti, nonché di loro materie prime e componenti.

Or. fr

Emendamento 268
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Considerando 59

Testo della Commissione	*Emendamento*
(59) In caso di attivazione dello stato di crisi di approvvigionamento ***o dello stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza***, la Commissione dovrebbe poter ***chiedere di ricevere le*** informazioni necessarie per garantire la tempestiva disponibilità dei prodotti di rilevanza per la crisi dalle imprese che trattano tali prodotti o loro materie prime o componenti, d'intesa con lo Stato membro in cui esse sono stabilite. ***Tali*** informazioni dovrebbero orientare ***la decisione*** della Commissione sulle misure appropriate da adottare a norma del presente regolamento per affrontare eventuali perturbazioni o strozzature che incidono sulla sicurezza dell'approvvigionamento dei prodotti per la difesa pertinenti, nonché di loro materie prime e componenti.	(59) In caso di attivazione dello stato di crisi di approvvigionamento, la Commissione***, in stretta cooperazione con l'Agenzia europea per la difesa,*** dovrebbe poter ***preparare, in stretta cooperazione con il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, una richiesta delle*** informazioni necessarie per garantire la tempestiva disponibilità dei prodotti di rilevanza per la crisi dalle imprese che trattano tali prodotti o loro materie prime o componenti, d'intesa con lo Stato membro in cui esse sono stabilite. ***Dato l'onere amministrativo gravante sull'impresa che fornisce le informazioni, è opportuno che tale impresa riceva un compenso finanziario. Le*** informazioni ***raccolte*** dovrebbero orientare ***l'approccio*** della Commissione sulle misure appropriate da adottare a norma del presente regolamento per affrontare eventuali perturbazioni o strozzature che incidono sulla sicurezza dell'approvvigionamento dei prodotti per la difesa pertinenti, nonché di loro materie prime e componenti.

Or. en

Emendamento 269
András Gyürk, György Hölvényi

Proposta di regolamento
Considerando 59

Testo della Commissione	*Emendamento*
(59) In caso di attivazione dello stato di crisi di approvvigionamento o dello stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza, la Commissione dovrebbe poter chiedere di ricevere le informazioni necessarie per garantire la tempestiva disponibilità dei prodotti di rilevanza per la crisi dalle imprese che trattano tali prodotti o loro materie prime o componenti, d'intesa con lo Stato membro in cui esse sono stabilite. Tali informazioni dovrebbero orientare ***la decisione della Commissione*** sulle misure appropriate da adottare a norma del presente regolamento per affrontare eventuali perturbazioni o strozzature che incidono sulla sicurezza dell'approvvigionamento dei prodotti per la difesa pertinenti, nonché di loro materie prime e componenti.	(59) In caso di attivazione dello stato di crisi di approvvigionamento o dello stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza ***da parte delle autorità nazionali competenti***, la Commissione dovrebbe poter chiedere di ricevere le informazioni necessarie per garantire la tempestiva disponibilità dei prodotti di rilevanza per la crisi dalle imprese che trattano tali prodotti o loro materie prime o componenti, d'intesa con lo Stato membro in cui esse sono stabilite. Tali informazioni dovrebbero orientare ***le decisioni*** sulle misure appropriate da adottare a norma del presente regolamento per affrontare eventuali perturbazioni o strozzature che incidono sulla sicurezza dell'approvvigionamento dei prodotti per la difesa pertinenti, nonché di loro materie prime e componenti.

Or. en

Emendamento 270
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 59

Testo della Commissione	*Emendamento*
(59) In caso di attivazione dello stato di crisi di approvvigionamento ***o dello stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza***, la Commissione dovrebbe poter chiedere di ricevere le informazioni necessarie per garantire la tempestiva disponibilità dei prodotti di rilevanza per la crisi dalle imprese che trattano tali prodotti o loro materie prime o componenti, d'intesa	(59) In caso di attivazione dello stato di crisi di approvvigionamento, la Commissione dovrebbe poter chiedere di ricevere le informazioni necessarie per garantire la tempestiva disponibilità dei prodotti di rilevanza per la crisi dalle imprese che trattano tali prodotti o loro materie prime o componenti, d'intesa con lo Stato membro in cui esse sono stabilite.

con lo Stato membro in cui esse sono stabilite. Tali informazioni dovrebbero orientare la decisione della Commissione sulle misure appropriate da adottare a norma del presente regolamento per affrontare eventuali perturbazioni o strozzature che incidono sulla sicurezza dell'approvvigionamento dei prodotti per la difesa pertinenti, nonché di loro materie prime e componenti.	Tali informazioni dovrebbero orientare la decisione della Commissione sulle misure appropriate da adottare a norma del presente regolamento per affrontare eventuali perturbazioni o strozzature che incidono sulla sicurezza dell'approvvigionamento dei prodotti per la difesa pertinenti, nonché di loro materie prime e componenti.

Or. en

Emendamento 271
Merja Kyllönen

Proposta di regolamento
Considerando 60

Testo della Commissione	*Emendamento*
(60) Tale meccanismo di individuazione, mappatura e monitoraggio costante dovrebbe consentire un'analisi in tempo quasi reale della capacità di produzione nell'Unione, dei fattori critici che incidono sulla sicurezza dell'approvvigionamento dei prodotti per la difesa pertinenti e dello stato delle scorte. Dovrebbe inoltre consentire alla Commissione di elaborare misure di risposta alle emergenze in caso di carenze effettive o previste.	(60) Tale meccanismo di individuazione, mappatura e monitoraggio costante dovrebbe consentire un'analisi in tempo quasi reale della capacità di produzione nell'Unione, dei fattori critici che incidono sulla sicurezza dell'approvvigionamento dei prodotti per la difesa pertinenti e dello stato delle scorte. Dovrebbe inoltre consentire alla Commissione di elaborare misure di risposta alle emergenze in caso di carenze effettive o previste. ***Il meccanismo tuttavia non dovrebbe comportare sovrapposizioni o oneri amministrativi inutili per gli Stati membri o le loro imprese.***

Or. fi

Emendamento 272
Christophe Gomart, Željana Zovko

Proposta di regolamento
Considerando 60

Testo della Commissione	*Emendamento*
(60) Tale meccanismo di individuazione, mappatura e monitoraggio costante dovrebbe consentire un'analisi in tempo quasi reale della capacità di produzione nell'Unione, dei fattori critici che incidono sulla sicurezza dell'approvvigionamento dei prodotti per la difesa pertinenti e dello stato delle scorte. ***Dovrebbe inoltre consentire alla Commissione di elaborare misure di risposta alle emergenze in caso di carenze effettive o previste.***	(60) Tale meccanismo di individuazione, mappatura e monitoraggio costante dovrebbe consentire un'analisi in tempo quasi reale della capacità di produzione nell'Unione, dei fattori critici che incidono sulla sicurezza dell'approvvigionamento dei prodotti per la difesa pertinenti e dello stato delle scorte.

Or. fr

Emendamento 273
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Considerando 60

Testo della Commissione	*Emendamento*
(60) Tale meccanismo di individuazione, mappatura e monitoraggio costante dovrebbe consentire un'analisi in tempo quasi reale della capacità di produzione nell'Unione, dei fattori critici che incidono sulla sicurezza dell'approvvigionamento dei prodotti per la difesa pertinenti e dello stato delle scorte. Dovrebbe inoltre consentire alla Commissione di elaborare misure di risposta alle emergenze in caso di carenze effettive o previste.	(60) Tale meccanismo di individuazione, mappatura e monitoraggio costante dovrebbe consentire un'analisi in tempo quasi reale della capacità di produzione nell'Unione, dei fattori critici che incidono sulla sicurezza dell'approvvigionamento dei prodotti per la difesa pertinenti e dello stato delle scorte ***nel breve e medio termine, al fine di evitare eventuali battute d'arresto nel processo di produzione***. Dovrebbe inoltre consentire alla Commissione di elaborare misure di risposta alle emergenze in caso di carenze effettive o previste.

Or. en

Emendamento 274
Jan Farský

Proposta di regolamento
Considerando 60 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(60 bis) In caso di carenze gravi e persistenti o di domanda eccezionalmente elevata di prodotti di rilevanza per la crisi che comportano un rischio imminente o si concretizzano sotto forma di gravi effetti negativi sul corretto funzionamento del mercato interno, le misure di prioritarizzazione a livello dell'Unione volte a garantire la disponibilità di prodotti di rilevanza per la crisi potrebbero rivelarsi indispensabili per garantire il corretto funzionamento del mercato interno dei prodotti per la difesa e delle relative catene di approvvigionamento. A tale riguardo la Commissione potrebbe avvalersi, su richiesta di uno Stato membro, di richieste classificate come prioritarie per agevolare la fornitura di prodotti per la difesa e di prodotti non destinati alla difesa e di ordini classificati come prioritari per garantire la fornitura di prodotti non destinati alla difesa. Tali misure dovrebbero essere attivate dal Consiglio.

Or. en

Emendamento 275
Christophe Gomart, Željana Zovko

Proposta di regolamento
Considerando 61

Testo della Commissione	*Emendamento*
(61) Evitare carenze dei prodotti per la difesa pertinenti è essenziale per preservare l'obiettivo di interesse generale della sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri e giustifica, ove necessario, interferenze proporzionate con i diritti fondamentali delle imprese che	***soppresso***

forniscono prodotti di rilevanza per la crisi, quali la libertà d'impresa a norma dell'articolo 16 della Carta e il diritto di proprietà a norma dell'articolo 17 della stessa, nel rispetto dell'articolo 52 della medesima. Tali interferenze possono essere giustificate in particolare quando diversi Stati membri hanno intrapreso sforzi specifici per consolidare la domanda attraverso appalti congiunti, contribuendo in tal modo all'ulteriore integrazione e al buon funzionamento del mercato interno dei prodotti per la difesa pertinenti.

Or. fr

Emendamento 276
Davor Ivo Stier

Proposta di regolamento
Considerando 61

Testo della Commissione	*Emendamento*
(61) Evitare carenze dei prodotti per la difesa pertinenti è essenziale per preservare l'obiettivo di interesse generale della sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri e giustifica, ove necessario, interferenze proporzionate con i diritti fondamentali delle imprese che forniscono prodotti di rilevanza per la crisi, quali la libertà d'impresa a norma dell'articolo 16 della Carta e il diritto di proprietà a norma dell'articolo 17 della stessa, nel rispetto dell'articolo 52 della medesima. Tali interferenze possono essere giustificate in particolare quando diversi Stati membri hanno intrapreso sforzi specifici per consolidare la domanda attraverso appalti congiunti, contribuendo in tal modo all'ulteriore integrazione e al buon funzionamento del mercato interno dei prodotti per la difesa pertinenti.	(61) Evitare carenze dei prodotti per la difesa pertinenti è essenziale per preservare l'obiettivo di interesse generale della sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri e giustifica, ove necessario, interferenze proporzionate con i diritti fondamentali delle imprese che forniscono prodotti di rilevanza per la crisi, quali la libertà d'impresa a norma dell'articolo 16 della Carta e il diritto di proprietà a norma dell'articolo 17 della stessa, nel rispetto dell'articolo 52 della medesima. Tali interferenze possono essere giustificate in particolare quando diversi Stati membri hanno intrapreso sforzi specifici per consolidare la domanda attraverso appalti congiunti, contribuendo in tal modo all'ulteriore integrazione e al buon funzionamento del mercato interno dei prodotti per la difesa pertinenti. ***A tale riguardo, e sulla base dell'esperienza positiva dei meccanismi di acquisizione***

congiunta utilizzati durante la pandemia della COVID-19, è fondamentale riconoscere e affrontare le vulnerabilità della catena di approvvigionamento, in particolare per quanto riguarda le materie prime critiche come la polvere da sparo. In considerazione del suo ruolo fondamentale nella produzione di munizioni e della necessità strategica di garantire un approvvigionamento stabile, l'Unione dovrebbe intensificare gli sforzi congiunti in materia di appalti in questo settore, destinando finanziamenti adeguati dell'UE per il rafforzamento della sicurezza e della resilienza delle catene di approvvigionamento nel settore della difesa.

Or. en

Emendamento 277
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 61

Testo della Commissione	*Emendamento*
(61) Evitare carenze dei prodotti per la difesa pertinenti è essenziale per preservare l'obiettivo di interesse generale della sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri ***e*** giustifica, ove necessario, interferenze proporzionate con i diritti fondamentali delle imprese che forniscono prodotti di rilevanza per la crisi, quali la libertà d'impresa a norma dell'articolo 16 della Carta e il diritto di proprietà a norma dell'articolo 17 della stessa, nel rispetto dell'articolo 52 della medesima. Tali interferenze possono essere giustificate in particolare quando diversi Stati membri hanno intrapreso sforzi specifici per consolidare la domanda attraverso appalti congiunti, contribuendo in tal modo all'ulteriore integrazione e al buon	(61) Evitare carenze dei prodotti per la difesa pertinenti è essenziale per preservare l'obiettivo di interesse generale della sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri***. Pertanto, al fine di attenuare il rischio di carenze di approvvigionamento di prodotti per la difesa chiave determinato da fattori esogeni che incidono sulla catena di approvvigionamento di prodotti di rilevanza per le crisi, i principali attori del mercato dell'EDTIB dovrebbero valutare periodicamente la loro esposizione a potenziali carenze di approvvigionamento all'interno della loro catena di approvvigionamento e attenuare il rischio, ad esempio diversificando le fonti di approvvigionamento. Gli Stati membri***

funzionamento del mercato interno dei prodotti per la difesa pertinenti.

dovrebbero essere autorizzati a chiedere che tale esercizio sia presentato al consiglio di amministrazione di tali imprese. Inoltre giustifica, ove necessario, interferenze proporzionate con i diritti fondamentali delle imprese che forniscono prodotti di rilevanza per la crisi, quali la libertà d'impresa a norma dell'articolo 16 della Carta e il diritto di proprietà a norma dell'articolo 17 della stessa, nel rispetto dell'articolo 52 della medesima. Tali interferenze possono essere giustificate in particolare quando diversi Stati membri hanno intrapreso sforzi specifici per consolidare la domanda attraverso appalti congiunti, contribuendo in tal modo all'ulteriore integrazione e al buon funzionamento del mercato interno dei prodotti per la difesa pertinenti.

Or. en

Emendamento 278
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Considerando 61

Testo della Commissione	*Emendamento*
(61) Evitare carenze dei prodotti per la difesa pertinenti è essenziale per preservare l'obiettivo di interesse generale della sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri ***e giustifica,*** ove necessario***, interferenze proporzionate con i diritti fondamentali delle*** imprese ***che forniscono prodotti di rilevanza per la crisi, quali la libertà d'impresa a norma dell'articolo 16 della Carta e il diritto di proprietà a norma dell'articolo 17 della stessa, nel rispetto dell'articolo 52 della medesima. Tali interferenze possono essere giustificate in particolare quando diversi*** Stati membri ***hanno intrapreso sforzi specifici per consolidare la domanda attraverso appalti congiunti,***	(61) Evitare carenze dei prodotti per la difesa pertinenti è essenziale per preservare l'obiettivo di interesse generale della sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri***.*** Ove necessario ***e su richiesta e approvazione degli Stati membri, la Commissione può dialogare con le*** imprese ***pertinenti al fine di individuare i motivi alla base dei problemi di approvvigionamento e può, in stretta cooperazione con l'Agenzia europea per la difesa, dialogare con la rispettiva impresa al fine di mettere a punto misure di mitigazione e di sostegno, anche per agevolare un accordo reciprocamente accettabile tra gli*** Stati membri ***e l'impresa***

contribuendo in tal modo all'ulteriore integrazione e al buon funzionamento del mercato interno dei prodotti per la difesa pertinenti.	***interessata***.

Or. en

Emendamento 279
Christophe Gomart, Željana Zovko

Proposta di regolamento
Considerando 62

Testo della Commissione	*Emendamento*
(62) Come strumento di ultima istanza, per garantire che i settori critici possano continuare a operare in un periodo di crisi e solo laddove necessario e proporzionato a tal fine, le imprese pertinenti potrebbero essere obbligate dalla Commissione ad accettare gli ordini di prodotti di rilevanza per la crisi e a darvi priorità. La decisione in merito a un ordine classificato come prioritario dovrebbe essere adottata conformemente a tutti gli obblighi giuridici applicabili dell'Unione, tenendo conto delle circostanze del caso. L'obbligo relativo a un ordine classificato come prioritario dovrebbe prevalere su qualsiasi obbligo di prestazione previsto dal diritto privato o pubblico, ad eccezione di quelli direttamente connessi agli ordini militari, tenendo conto delle finalità legittime delle imprese e dei costi e degli sforzi necessari per qualsiasi modifica della sequenza di produzione. Ciascun ordine classificato come prioritario dovrebbe essere effettuato a un prezzo equo e ragionevole che tenga conto dei costi di opportunità sostenuti dall'impresa rispetto ai contratti esistenti.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 280
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Considerando 62

Testo della Commissione	*Emendamento*
(62) Come strumento di ultima istanza***, per garantire che i settori critici possano continuare a operare in un periodo di crisi e solo laddove necessario e proporzionato a tal fine, le imprese pertinenti potrebbero essere obbligate dalla*** Commissione ***ad accettare gli ordini di prodotti di rilevanza per la crisi e a darvi priorità. La decisione in merito a un ordine classificato come prioritario dovrebbe essere adottata conformemente a tutti gli obblighi giuridici applicabili*** dell'Unione***, tenendo conto delle circostanze del caso***. ***L'obbligo relativo a un ordine classificato come prioritario dovrebbe prevalere su qualsiasi obbligo di prestazione previsto dal diritto privato o pubblico, ad eccezione di quelli direttamente connessi agli ordini militari, tenendo conto delle finalità legittime delle imprese e dei costi e degli sforzi necessari per qualsiasi modifica della sequenza di produzione. Ciascun ordine classificato come prioritario dovrebbe essere effettuato a un prezzo equo e ragionevole che tenga conto dei costi di opportunità sostenuti dall'impresa rispetto ai contratti esistenti.***	(62) Come strumento di ultima istanza ***in casi in cui l'impresa rifiuti di attuare l'accordo raggiunto, la*** Commissione ***può ricorrere a misure correttive sospendendo o recuperando i finanziamenti erogati a norma del presente regolamento o escludendo temporaneamente l'impresa dalla partecipazione ai programmi di difesa*** dell'Unione.

Or. en

Emendamento 281
András Gyürk, György Hölvényi

Proposta di regolamento
Considerando 62

Testo della Commissione	*Emendamento*

(62) Come strumento di ultima istanza, per garantire che i settori critici possano continuare a operare in un periodo di crisi e solo laddove necessario e proporzionato a tal fine, le imprese pertinenti potrebbero essere obbligate dalla Commissione ad accettare gli ordini di prodotti di rilevanza per la crisi e a darvi priorità. La decisione in merito a un ordine classificato come prioritario dovrebbe essere adottata conformemente a tutti gli obblighi giuridici applicabili dell'Unione, tenendo conto delle circostanze del caso. L'obbligo relativo a un ordine classificato come prioritario dovrebbe prevalere su qualsiasi obbligo di prestazione previsto dal diritto privato o pubblico, ad eccezione di quelli direttamente connessi agli ordini militari, tenendo conto delle finalità legittime delle imprese e dei costi e degli sforzi necessari per qualsiasi modifica della sequenza di produzione. Ciascun ordine classificato come prioritario dovrebbe essere effettuato a un prezzo equo e ragionevole che tenga conto dei costi di opportunità sostenuti dall'impresa rispetto ai contratti esistenti.	(62) Come strumento di ultima istanza, per garantire che i settori critici possano continuare a operare in un periodo di crisi e solo laddove necessario e proporzionato a tal fine, le imprese pertinenti potrebbero essere obbligate dalla Commissione***, con il preventivo consenso degli Stati membri,*** ad accettare gli ordini di prodotti di rilevanza per la crisi e a darvi priorità. La decisione in merito a un ordine classificato come prioritario dovrebbe essere adottata conformemente a tutti gli obblighi giuridici applicabili dell'Unione, tenendo conto delle circostanze del caso. L'obbligo relativo a un ordine classificato come prioritario dovrebbe prevalere su qualsiasi obbligo di prestazione previsto dal diritto privato o pubblico, ad eccezione di quelli direttamente connessi agli ordini militari, tenendo conto delle finalità legittime delle imprese e dei costi e degli sforzi necessari per qualsiasi modifica della sequenza di produzione. Ciascun ordine classificato come prioritario dovrebbe essere effettuato a un prezzo equo e ragionevole che tenga conto dei costi di opportunità sostenuti dall'impresa rispetto ai contratti esistenti.
	Or. en

Emendamento 282
Christophe Gomart, Željana Zovko

Proposta di regolamento
Considerando 63

Testo della Commissione	*Emendamento*
(63) L'obbligo di dare priorità alla produzione di taluni prodotti non dovrebbe pregiudicare in modo sproporzionato la libertà d'impresa e contrattuale di cui all'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta") e il diritto di proprietà sancito dal suo articolo 17. Conformemente all'articolo 52, paragrafo	***soppresso***

1, della Carta, eventuali limitazioni all'esercizio di tali diritti dovrebbero essere previste dalla legge, rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà e rispettare il principio di proporzionalità.

Or. fr

Emendamento 283
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Considerando 63

Testo della Commissione	*Emendamento*
(63) L'obbligo di dare priorità alla produzione di taluni prodotti non dovrebbe pregiudicare in modo sproporzionato la libertà d'impresa e contrattuale di cui all'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta") e il diritto di proprietà sancito dal suo articolo 17. Conformemente all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, eventuali limitazioni all'esercizio di tali diritti dovrebbero essere previste dalla legge, rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà e rispettare il principio di proporzionalità.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 284
Christophe Gomart, Željana Zovko

Proposta di regolamento
Considerando 64

Testo della Commissione	*Emendamento*
(64) In caso di attivazione dello stato di crisi di approvvigionamento connessa alla	***soppresso***

sicurezza, sulla base della valutazione della Commissione con il sostegno dell'alto rappresentante, dovrebbero essere disponibili anche le misure previste nell'ambito dello stato di crisi di approvvigionamento. In aggiunta a queste ultime, il Consiglio dovrebbe attivare le misure che ritiene opportune per la crisi. A tal fine, il Consiglio dovrebbe prestare particolare attenzione alla necessità di garantire un elevato livello di sicurezza dell'Unione, degli Stati membri e dei cittadini europei.

Or. fr

Emendamento 285
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 64

Testo della Commissione	*Emendamento*
(64) In caso di attivazione dello stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza, sulla base della valutazione della Commissione con il sostegno dell'alto rappresentante, dovrebbero essere disponibili anche le misure previste nell'ambito dello stato di crisi di approvvigionamento. In aggiunta a queste ultime, il Consiglio dovrebbe attivare le misure che ritiene opportune per la crisi. A tal fine, il Consiglio dovrebbe prestare particolare attenzione alla necessità di garantire un elevato livello di sicurezza dell'Unione, degli Stati membri e dei cittadini europei.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 286
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Considerando 64

Testo della Commissione	*Emendamento*
(64) In caso di attivazione dello stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza, sulla base della valutazione della Commissione con il sostegno dell'alto rappresentante, dovrebbero essere disponibili anche le misure previste nell'ambito dello stato di crisi di approvvigionamento. In aggiunta a queste ultime, il Consiglio dovrebbe attivare le misure che ritiene opportune per la crisi. A tal fine, il Consiglio dovrebbe prestare particolare attenzione alla necessità di garantire un elevato livello di sicurezza dell'Unione, degli Stati membri e dei cittadini europei.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 287
Christophe Gomart, Željana Zovko

Proposta di regolamento
Considerando 65

Testo della Commissione	*Emendamento*
(65) Qualora sia attivato lo stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza e al fine di ovviare ai casi in cui uno Stato membro affronta o potrebbe affrontare gravi difficoltà nell'effettuare un ordine o nell'eseguire un contratto per l'approvvigionamento di prodotti per la difesa a causa di carenze o di gravi rischi di carenze di prodotti di rilevanza per la crisi, il Consiglio dovrebbe poter attivare misure a livello dell'Unione volte a garantire la disponibilità di beni di rilevanza per la crisi, quali le richieste classificate come prioritarie, per garantire il corretto funzionamento del mercato	***soppresso***

interno e delle sue catene di approvvigionamento della difesa.

Or. fr

Emendamento 288
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 65

Testo della Commissione	*Emendamento*
(65) Qualora sia attivato lo stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza e al fine di ovviare ai casi in cui uno Stato membro affronta o potrebbe affrontare gravi difficoltà nell'effettuare un ordine o nell'eseguire un contratto per l'approvvigionamento di prodotti per la difesa a causa di carenze o di gravi rischi di carenze di prodotti di rilevanza per la crisi, il Consiglio dovrebbe poter attivare misure a livello dell'Unione volte a garantire la disponibilità di beni di rilevanza per la crisi, quali le richieste classificate come prioritarie, per garantire il corretto funzionamento del mercato interno e delle sue catene di approvvigionamento della difesa.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 289
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Considerando 65

Testo della Commissione	*Emendamento*
(65) Qualora sia attivato lo stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza e al fine di ovviare ai casi in cui	***soppresso***

uno Stato membro affronta o potrebbe affrontare gravi difficoltà nell'effettuare un ordine o nell'eseguire un contratto per l'approvvigionamento di prodotti per la difesa a causa di carenze o di gravi rischi di carenze di prodotti di rilevanza per la crisi, il Consiglio dovrebbe poter attivare misure a livello dell'Unione volte a garantire la disponibilità di beni di rilevanza per la crisi, quali le richieste classificate come prioritarie, per garantire il corretto funzionamento del mercato interno e delle sue catene di approvvigionamento della difesa.

Or. en

Emendamento 290
Christophe Gomart, Željana Zovko

Proposta di regolamento
Considerando 66

Testo della Commissione	*Emendamento*
(66) Come strumento di ultima istanza, le richieste classificate come prioritarie dovrebbero essere intese ad affrontare situazioni in cui la produzione o l'approvvigionamento di prodotti di rilevanza per la crisi che sono prodotti per la difesa non potrebbero essere garantiti con altre misure. La richiesta classificata come prioritaria dovrebbe essere accettata sulla base di dati oggettivi, fattuali, misurabili e comprovati. Essa dovrebbe tener conto degli interessi legittimi delle imprese nonché dei costi e degli sforzi necessari per apportare qualsiasi modifica alla sequenza di produzione. Una volta accettata la richiesta classificata come prioritaria, l'obbligo di eseguirla dovrebbe prevalere su qualsiasi obbligo di prestazione previsto dal diritto privato o pubblico. Ciascuna richiesta classificata come prioritaria dovrebbe essere eseguita	***soppresso***

a un prezzo equo e ragionevole.

Or. fr

Emendamento 291
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Considerando 66

Testo della Commissione	*Emendamento*
(66) Come strumento di ultima istanza, le richieste classificate come prioritarie dovrebbero essere intese ad affrontare situazioni in cui la produzione o l'approvvigionamento di prodotti di rilevanza per la crisi che sono prodotti per la difesa non potrebbero essere garantiti con altre misure. La richiesta classificata come prioritaria dovrebbe essere accettata sulla base di dati oggettivi, fattuali, misurabili e comprovati. Essa dovrebbe tener conto degli interessi legittimi delle imprese nonché dei costi e degli sforzi necessari per apportare qualsiasi modifica alla sequenza di produzione. Una volta accettata la richiesta classificata come prioritaria, l'obbligo di eseguirla dovrebbe prevalere su qualsiasi obbligo di prestazione previsto dal diritto privato o pubblico. Ciascuna richiesta classificata come prioritaria dovrebbe essere eseguita a un prezzo equo e ragionevole.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 292
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 66

Testo della Commissione	*Emendamento*
(66) Come strumento di ultima istanza, le richieste classificate come prioritarie dovrebbero essere intese ad affrontare situazioni in cui la produzione o l'approvvigionamento di prodotti di rilevanza per la crisi che sono prodotti per la difesa non potrebbero essere garantiti con altre misure. La richiesta classificata come prioritaria dovrebbe essere accettata sulla base di dati oggettivi, fattuali, misurabili e comprovati. Essa dovrebbe tener conto degli interessi legittimi delle imprese nonché dei costi e degli sforzi necessari per apportare qualsiasi modifica alla sequenza di produzione. Una volta accettata la richiesta classificata come prioritaria, l'obbligo di eseguirla dovrebbe prevalere su qualsiasi obbligo di prestazione previsto dal diritto privato o pubblico. Ciascuna richiesta classificata come prioritaria dovrebbe essere eseguita a un prezzo equo e ragionevole.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 293
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Considerando 67

Testo della Commissione	*Emendamento*
(67) Al fine di sostenere la Commissione nell'attuazione del presente regolamento, dovrebbe essere istituito un consiglio europeo per la prontezza industriale nel settore della difesa, composto dalla Commissione, dall'alto rappresentante/capo dell'Agenzia ***e*** dagli Stati membri. Inoltre, al di fuori del quadro del presente regolamento, l'alto rappresentante/capo dell'Agenzia e la Commissione convocheranno di propria iniziativa e copresiederanno le riunioni dei	(67) Al fine di sostenere la Commissione nell'attuazione del presente regolamento, dovrebbe essere istituito un consiglio europeo per la prontezza industriale nel settore della difesa, composto dalla Commissione, dall'alto rappresentante/capo dell'Agenzia***,*** dagli Stati membri ***e dal comitato militare dell'Unione europea***. Inoltre, al di fuori del quadro del presente regolamento, l'alto rappresentante/capo dell'Agenzia e la Commissione convocheranno di propria

membri nell'ambito del consiglio per esercitare la funzione di programmazione e acquisizione congiunte e fornire orientamenti strategici e consulenza al fine di aumentare la prontezza industriale nel settore della difesa dell'EDTIB, in linea con la strategia industriale europea della difesa.	iniziativa e copresiederanno le riunioni dei membri nell'ambito del consiglio per esercitare la funzione di programmazione e acquisizione congiunte e fornire orientamenti strategici e consulenza al fine di aumentare la prontezza industriale nel settore della difesa dell'EDTIB, in linea con la strategia industriale europea della difesa.

Or. en

Emendamento 294
András Gyürk, György Hölvényi

Proposta di regolamento
Considerando 67

Testo della Commissione	*Emendamento*
(67) Al fine di sostenere la Commissione nell'attuazione del presente regolamento, dovrebbe essere istituito un consiglio europeo per la prontezza industriale nel settore della difesa, composto dalla Commissione, dall'alto rappresentante/capo dell'Agenzia e dagli Stati membri. Inoltre, al di fuori del quadro del presente regolamento, l'alto rappresentante/capo dell'Agenzia e la Commissione convocheranno di propria iniziativa e copresiederanno le riunioni dei membri nell'ambito del consiglio per esercitare la funzione di programmazione e acquisizione congiunte e fornire orientamenti strategici e consulenza al fine di aumentare la prontezza industriale nel settore della difesa dell'EDTIB, in linea con la strategia industriale europea della difesa.	(67) Al fine di sostenere la Commissione nell'attuazione del presente regolamento, dovrebbe essere istituito un consiglio europeo per la prontezza industriale nel settore della difesa, composto dalla Commissione, dall'alto rappresentante***, in qualità di osservatore, dal*** capo dell'Agenzia e dagli Stati membri. Inoltre, al di fuori del quadro del presente regolamento, l'alto rappresentante/capo dell'Agenzia e la Commissione convocheranno di propria iniziativa e copresiederanno le riunioni dei membri nell'ambito del consiglio per esercitare la funzione di programmazione e acquisizione congiunte e fornire orientamenti strategici e consulenza al fine di aumentare la prontezza industriale nel settore della difesa dell'EDTIB, in linea con la strategia industriale europea della difesa.

Or. en

Emendamento 295

Michael Gahler

Proposta di regolamento
Considerando 67 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(67 bis) La breve durata operativa del programma e le limitate risorse finanziarie sono in contrasto con l'orientamento strategico del suo ambito normativo, l'impatto previsto dei suoi strumenti e le potenziali forti strutture che mira a istituire. È opportuno basarsi su atti di esecuzione per il processo decisionale a norma del presente regolamento. È tuttavia opportuno istituire un apposito quadro di governance per gli orientamenti strategici, la loro attuazione e revisione, garantendo il rispetto delle funzioni di controllo politico e di bilancio del Parlamento europeo. È pertanto necessario in taluni casi adottare atti delegati. Inoltre, al fine di consentire un adeguato controllo parlamentare dei lavori del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, è opportuno invitare un deputato al Parlamento europeo in qualità di osservatore presso il consiglio, per fornire consulenza al consiglio in merito alle raccomandazioni specifiche del Parlamento europeo e fornire consulenza al Parlamento europeo in merito alle informazioni ricevute dalla Commissione sui lavori del consiglio.

Or. en

Emendamento 296
Lucia Yar, Marjan Šarec, Petras Auštrevičius, Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Considerando 67 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

(67 bis) Il programma promuove le pari opportunità in tutta l'industria europea della difesa, garantendo che le donne siano incoraggiate attivamente a partecipare a tutti i livelli, compresi il processo decisionale strategico, la leadership industriale, la ricerca e lo sviluppo nel settore della difesa e l'industria manifatturiera, soprattutto dato che attualmente le donne costituiscono meno del 20 % della forza lavoro nei settori connessi alla difesa all'interno dell'UE. Al fine di raggiungere una più ampia gamma di forza lavoro e promuovere una forza lavoro diversificata e qualificata, il programma sostiene iniziative che incoraggiano le donne nell'istruzione, nella formazione e nello sviluppo della forza lavoro nel settore della difesa, rafforzando la base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB). Il programma incoraggia altresì gli Stati membri, i portatori di interessi dell'industria e le PMI del settore della difesa ad adottare politiche che eliminino gli ostacoli alla partecipazione delle donne e promuovano un settore della difesa più inclusivo e resiliente.

Or. en

Emendamento 297
Lucia Annunziata, Giorgio Gori, Dario Nardella, Irene Tinagli, Elio Di Rupo, Brando Benifei, Annalisa Corrado, Sandro Ruotolo, Raffaele Topo, Cecilia Strada, Elisabeth Grossmann, Giuseppe Lupo, Daniel Attard, Pina Picierno

Proposta di regolamento
Considerando 67 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(67 bis) Considerando che la Commissione ha proposto come base giuridica del regolamento l'articolo 122 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, limitando in tal modo la possibilità per il Parlamento di

tenere una discussione approfondita sulla proposta legislativa, è opportuno invitare il Parlamento a partecipare al comitato che assiste la Commissione, di cui all'articolo 58, paragrafo 1, del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 298
Lucia Yar, Marjan Šarec, Petras Auštrevičius, Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Considerando 67 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(67 ter) Il programma sostiene l'inclusione di regimi di reinserimento, istruzione e riqualificazione per i lavoratori che passano alla produzione, alla ricerca e all'innovazione nel settore della difesa. Al fine di garantire una base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) sostenibile e reattiva, il programma promuove la cooperazione con i centri di formazione professionale, le università e gli istituti di istruzione in tutti gli Stati membri. Le iniziative che collegano l'istruzione all'occupazione, come gli apprendistati, i sistemi di apprendimento duale e i programmi mirati di miglioramento delle competenze, sono ammissibili al sostegno, contribuendo allo sviluppo regionale, alla preparazione industriale e alla resilienza a lungo termine del mercato del lavoro.

Or. en

Emendamento 299
Lucia Annunziata, Nicola Zingaretti, Giorgio Gori, Dario Nardella, Irene Tinagli, Elio Di Rupo, Brando Benifei, Yannis Maniatis, Annalisa Corrado, Sandro Ruotolo, Marco Tarquinio, Raffaele Topo, Cecilia Strada, Elisabeth Grossmann, Giuseppe Lupo, Daniel Attard, Pina Picierno

Proposta di regolamento
Considerando 67 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(67 ter) Il Parlamento europeo dovrebbe essere tenuto informato dalla Commissione in merito alle proposte e agli sviluppi del programma di lavoro annuale di cui all'articolo 18 del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 300
Lucia Yar, Marjan Šarec, Petras Auštrevičius, Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Considerando 67 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(67 quater) Oltre ai meccanismi di vigilanza finanziaria di cui all'articolo 12, il programma promuove una cultura della trasparenza, dell'integrità e della responsabilità nel settore degli appalti per la difesa e relativa attuazione. Nel contesto della cooperazione con i paesi terzi, compresa l'Ucraina, la Commissione garantisce l'applicazione di norme di trasparenza adeguate, quali la pubblicazione di informazioni non sensibili sui progetti, i dati dei contraenti e i risultati degli appalti. Ciò è sostenuto da orientamenti chiari sulle pratiche etiche in materia di appalti e sulla prevenzione dei conflitti di interesse durante l'intero processo di attuazione.

Or. en

Emendamento 301
François-Xavier Bellamy, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu

Proposta di regolamento
Considerando 68 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(68 bis) Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare gli obblighi e gli impegni internazionali degli Stati membri né la loro discrezionalità per quanto riguarda la loro politica in materia di esportazione di prodotti per la difesa. La decisione di autorizzare, rifiutare o subordinare il trasferimento e l'esportazione a condizioni e restrizioni rientra nelle prerogative di ciascuno Stato membro.

Or. en

Emendamento 302
Lina Gálvez

Proposta di regolamento
Considerando 69 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(69 bis) Nel concepire un bilancio solido per la difesa, le protezioni sociali essenziali non possono essere compromesse. Le nuove priorità non possono compromettere impegni essenziali dell'UE quali la parità di genere o la salvaguardia dell'ambiente.

Or. en

Emendamento 303
Daniel Attard

Proposta di regolamento
Considerando 70

Testo della Commissione	*Emendamento*
(70) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi fatto salvo il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri,	(70) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi fatto salvo il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri ***e non pregiudica le disposizioni costituzionali, gli obblighi giuridici o le politiche di ciascuno Stato membro per quanto riguarda le neutralità o il non allineamento***,

Or. en

Emendamento 304
Niels Flemming Hansen, Tomas Tobé, Pekka Toveri, Mika Aaltola, Alice Teodorescu Måwe, Aura Salla

Proposta di regolamento
Considerando 70 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(70 bis) Al fine di garantire l'applicazione uniforme delle prescrizioni relative al contenuto dell'UE nei prodotti per la difesa, è necessario stabilire una metodologia comune per calcolare la percentuale di componenti originari dell'Unione o dei paesi associati. Tale metodologia è essenziale per evitare interpretazioni divergenti, garantire la certezza del diritto e salvaguardare i principi di proporzionalità, non discriminazione e corretto funzionamento del mercato interno, sostenendo nel contempo la competitività e l'integrità della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB).

Or. en

Emendamento 305
Lina Gálvez

Proposta di regolamento

Considerando 70 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(70 bis) Il programma per l'industria europea della difesa e il quadro delle misure correlate dovrebbero contribuire a promuovere l'equilibrio di genere nel settore a tutti i livelli, comprese le posizioni dirigenziali.

Or. en